

N. 2879/10 R.G.Mod. - 1436/13 R.G. - G.I.P. stralciato dal
N. 596/11 R.G.G.I.P.

N. 20/14 Reg. Sent.

Data del deposito 30/12/2014


Comunicato alla P.G. - V.to il:

Data d'irrevocabilità

N. Reg. Esec.

N. Camp. Pen.

Redatta scheda il



TRIBUNALE DI MASSA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

↓
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, Alessia Solombrino, all'esito dell'udienza del 20 Febbraio 2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

DELVINO Vito Antonio, nato il 27 Febbraio 1952 a Bitonto (BA); con domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p., in Pisa, via XXIV Maggio n. 62;

libero presente;

difeso di fiducia dagli avv.ti Vincenzo De Michele e Roberto Valettini;

IMPUTATO

In ordine ai seguenti reati

- 1) *Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 C.P., perché, in concorso con GIANNETTI Ermanno (nei cui confronti si procede separatamente), DELVINO, quale direttore*

generale dell'ASL n. 1 di Massa Carrara dal mese di Febbraio 2007 e GIANNETTI quale dirigente responsabile dell'ufficio gestioni economiche e finanziarie dell'ASL n. 1 dal 1997 al 2005, quale direttore amministrativo dell'ASL dal Gennaio 2006, nonché quale responsabile della gestione liquidatoria delle ex USL n. 1 di Fivizzano e USL n. 2 di Massa Carrara e, quindi, quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni, prendendo parte al procedimento di formazione e di adozione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2006, a fronte di pregressi artifici contabili risalenti alle annualità precedenti e finalizzati ad occultare l'effettivo peso delle esposizioni debitori nei confronti dei fornitori ed i costi realmente sostenuti dall'azienda sanitaria nei vari anni, attestavano falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, esponendo nel bilancio di esercizio per l'anno 2006 e nei relativi atti, allegando le seguenti false risultanze contabili:

1. occultavano "debiti verso fornitori" per € 57.049.898,61, in quanto evidenziavano un saldo complessivo dell'esposizione debitoria dell'azienda nei confronti dei fornitori al 31.12.2006, pari ad € 52.024.918,10, mentre in realtà in quella data il saldo di tale esposizione debitoria era pari ad € 109.074.816,71;

2. utilizzando impropriamente il conto "fatture da ricevere", occultavano costi di esercizio relativi a sopravvenienze passive per complessivi € 802.442,94;

3. occultavano costi di esercizio non rilevando la quota di ammortamento relativa all'anno 2006 delle "attrezzature sanitarie e scientifiche" per € 3.599.155,79, aumentando artificiosamente per pari importo il valore delle immobilizzazioni "immobilizzazioni in corso e acconti – beni materiali";

4. occultavano ulteriori costi di esercizio per € 1.092.341,53, movimentando impropriamente il conto "fatture da ricevere";

5. senza alcuna giustificazione tecnico-contabile, movimentando impropriamente il conto "stipendi" ed i conti "debiti verso dipendenti", simulavano una riduzione delle posizioni di debito nei confronti dei dipendenti con contestuale fittizia riduzione dei costi per stipendi per un ammontare di € 2.748.285,00;

così rappresentando una situazione economica e finanziaria dell'azienda sanitaria non conforme alla realtà, occultando la corrispettiva perdita di esercizio e la corrispettiva perdita del valore del patrimonio netto dell'azienda.

Compresso in Carrara (MS), il 31 Aprile 2007.

2) Delitto p. e p. dagli artt. 110 e 479 C.P., perché, in concorso con GIANNETTI Ermanno (nei cui confronti si procede separatamente), DELVINO, quale direttore generale dell'ASL n. 1 di Massa Carrara dal mese di Febbraio 2007 e GIANNETTI quale dirigente responsabile dell'ufficio gestioni economiche e finanziarie dell'ASL n. 1 dal 1997 al 2005, quale direttore amministrativo dell'ASL dal Gennaio 2006, nonché quale responsabile della gestione liquidatoria delle ex USL n. 1 di Fivizzano e USL n. 2 di Massa Carrara e, quindi, quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni, prendendo parte al procedimento di formazione e di adozione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2007, a fronte di pregressi artifici contabili risalenti alle annualità precedenti e finalizzati ad occultare l'effettivo peso delle esposizioni debitori nei confronti dei fornitori ed i costi realmente sostenuti dall'azienda sanitaria nei vari anni, attestavano falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, esponendo nel bilancio di esercizio per l'anno 2007 e nei relativi atti, allegando le seguenti false risultanze contabili:

1. occultavano "debiti verso fornitori" per € 88.650.100,07, in quanto evidenziavano un saldo complessivo dell'esposizione debitoria dell'azienda nei confronti dei



fornitori al 31.12.2007, pari ad € 23.391.864,00, mentre in realtà in quella data il saldo di tale esposizione debitoria era pari ad € 112.041.963,99;

2.utilizzando impropriamente il conto “crediti per note di credito da ricevere”, occultavano costi di esercizio per complessivi € 2.295.299,25;

3.senza alcuna giustificazione tecnico-contabile, movimentando il conto “stipendi”, il conto “fisse ed altri assegni” ed i conti “debiti verso dipendenti”, simulavano una riduzione delle posizioni di debito nei confronti dei dipendenti, con contestuale fittizia riduzione dei costi per stipendi per un ammontare di € 3.328.120,00;

4.utilizzando impropriamente il conto “fatture da ricevere”, simulavano un incremento di valore delle voci attive “immobilizzazioni in corso di beni materiali” per € 3.056.258,00 e “nuovo presidio ospedaliero in corso” per € 4.125.639,99;

così rappresentando una situazione economica e finanziaria dell’azienda sanitaria non conforme alla realtà, occultando la corrispettiva perdita di esercizio e la corrispettiva perdita del valore del patrimonio netto dell’azienda.

Commesso in Carrara (MS), il 29 Aprile 2008.

3) Delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 C.P., perché, in concorso con GIANNETTI Ermanno (nei cui confronti si procede separatamente), DELVINO, quale direttore generale dell’ASL n. 1 di Massa Carrara dal mese di Febbraio 2007 e GIANNETTI quale dirigente responsabile dell’ufficio gestioni economiche e finanziarie dell’ASL n. 1 dal 1997 al 2005, quale direttore amministrativo dell’ASL dal Gennaio 2006, nonché quale responsabile della gestione liquidatoria delle ex USL n. 1 di Fivizzano e USL n. 2 di Massa Carrara e, quindi, quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni, prendendo parte al procedimento di formazione e di adozione del bilancio di esercizio relativo all’anno 2008, a fronte di pregressi artifici contabili risalenti alle annualità precedenti e finalizzati ad occultare l’effettivo peso delle esposizioni debitori nei confronti dei fornitori ed i costi realmente sostenuti dall’azienda sanitaria nei vari anni, attestavano falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, esponendo nel bilancio di esercizio per l’anno 2008 e nei relativi atti allegati le seguenti false risultanze contabili:

1.facevano emergere “debiti verso fornitori” per € 88.650.100,07, occultati nelle annualità precedenti, ma li contabilizzavano utilizzando illegittimamente come contropartita contabile le seguenti fittizie voci attive: “credito da altri enti” per € 15.236.963,00, “altri crediti” per € 14.763.037,00 e “credito per anticipo gestione stralcio” per € 58.650.100,07;

2.creavano un ulteriore falso “credito per anticipazione stralcio” per € 1.739.099,79, attraverso tre illecite registrazioni contabili che andavano a riallineare posizioni attive o passive di singoli fornitori; in tal modo, la totalità del “credito per anticipazione stralcio” al 31.12.2008 era per complessivi € 60.389.020,21, di cui € 58.650.100,07 utilizzati illecitamente come evidenziato al superiore punto 1;

3.occultavano posizioni debitorie nei confronti di singoli fornitori per € 26.246.283,58, utilizzando illegittimamente come contropartita contabile le seguenti fittizie voci attive: “credito da altri clienti” per € 7.871.293,80; “altri crediti” per € 15.854.619,09 e “crediti per servizi resi ad altre istruzioni settore pubblico allargato” per € 2.520.370,69;

4.a fronte dell’avvenuta cessione del credito di € 30.579.609,85 che il fornitore “Fondazione Don Gnocchi Onlus” aveva eseguito a favore dell’INPS e nonostante il formale riconoscimento del debito di pari importo da parte dell’azienda sanitaria nei confronti del cessionario, omettevano di contabilizzare l’avvenuta cessione del credito (chiudendo la posizione a debito nei confronti della suddetta Fondazione e

contestualmente aprirla nei confronti dell'INPS) e, senza alcuna giustificazione tecnico-contabile, simulavano una riduzione del debito nei confronti del fornitore "Fondazione Don Gnocchi Onlus" per € 34.825.281,91, utilizzando impropriamente movimentazioni contabili con causale "abbuoni attivi automatici", con conseguente contestuale occultamento di altri e diversi costi di esercizio per un pari importo;
5. occultavano costi di esercizio relativi alle voci "stipendi", "fisse ed altri assegni" ed "oneri sociali a carico dell'azienda" per un totale pari ad € 4.284.000,00, alimentando impropriamente e senza alcuna giustificazione tecnico-contabile la voce attiva generica "crediti verso clienti";

così rappresentando una situazione economica e finanziaria dell'azienda sanitaria non conforme alla realtà, occultando la corrispettiva perdita di esercizio e la corrispettiva perdita del valore del patrimonio netto dell'azienda.

Commissio in Carrara (MS), il 29 Aprile 2009.

4) delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 C.P., perché, in concorso con GIANNETTI Ermanno (nei cui confronti si procede separatamente), DELVINO, quale direttore generale dell'ASL n. 1 di Massa Carrara dal mese di Febbraio 2007 e GIANNETTI quale dirigente responsabile dell'ufficio gestioni economiche e finanziarie dell'ASL n. 1 dal 1997 al 2005, quale direttore amministrativo dell'ASL dal Gennaio 2006, nonché quale responsabile della gestione liquidatoria delle ex USL n. 1 di Fivizzano e USL n. 2 di Massa Carrara e, quindi, quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni, prendendo parte al procedimento di formazione e di adozione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2009, a fronte di pregressi artifici contabili risalenti alle annualità precedenti e finalizzati ad occultare l'effettivo peso delle esposizioni debitori nei confronti dei fornitori ed i costi realmente sostenuti dall'azienda sanitaria nei vari anni, attestavano falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, esponendo nel bilancio di esercizio per l'anno 2009 e nei relativi atti, allegando le seguenti false risultanze contabili:

1. contabilizzavano nello stato patrimoniale la fittizia voce attiva "credito nei confronti della Regione Toscana per anticipo gestione stralcio" pari ad € 60.389.020,21, generata nel precedente esercizio relativo all'anno 2008, per riallineare illecitamente l'esposizione debitoria nei confronti di fornitori di cui al precedente capo punti 1 e 2;

2. senza alcuna giustificazione tecnico-contabile, occultavano costi di esercizio per un complessivo importo pari ad € 61.490.304,41, imputandoli impropriamente al cespite patrimoniale "nuovo presidio ospedaliero" di cui simulavano un incremento di valore per pari importo;

così rappresentando una situazione economica e finanziaria dell'azienda sanitaria non conforme alla realtà, occultando la corrispettiva perdita di esercizio e la corrispettiva perdita del valore del patrimonio netto dell'azienda.

Commissio in Carrara (MS), il 29 Maggio 2010.

Conclusioni delle parti

Pubblico Ministero (dott. Alberto Dello Iacono): Chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e, per l'effetto, pronunciare sentenza di condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, con le pene accessorie di legge.



Difesa Parte civile Regione Toscana: si associa alle richieste del Pubblico Ministero. Deposita conclusioni scritte e nota spese.

Difesa Parte civile ASL n. 1: si associa alle richieste del Pubblico Ministero. Deposita conclusioni scritte e nota spese.

Difesa imputato: chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione dell'imputato, con ogni consequenziale pronuncia sulle richieste delle parti civili.

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Al termine delle indagini preliminari, con provvedimento depositato in data 24 Novembre 2009, il Pubblico Ministero in sede formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di **DELVINO Vito Antonio**, per i delitti di cui all'art. 479 C.P., a lui ascritti nell'ambito del procedimento penale n. 2879/10 R.G.P.M., in concorso con il coimputato Giannetti Ermanno.

Esperiti gli adempimenti di cui all'art. 419 c.p.p., all'udienza preliminare del 4 Febbraio 2010, ammessa la costituzione di parte civile depositata nell'interesse del Comune di Novi Ligure, acquisiti i documenti prodotti nell'interesse dell'imputato e disposta la separazione della posizione processuale facente capo a quest'ultimo, ammesso alla definizione del procedimento nelle forme di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p., il GUP disponeva un differimento dell'udienza per la formulazione delle conclusioni.

All'udienza del 24 Marzo 2010, procedevano alla discussione il Pubblico Ministero e i difensori degli imputati ed il GUP disponeva un ulteriore rinvio, al fine di consentire al Pubblico Ministero la formulazione di repliche; all'udienza del 7 Aprile 2010, peraltro, all'esito della camera di consiglio, il GUP, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 441, quinto comma, c.p.p., disponeva procedersi all'esame dei professionisti autori degli elaborati depositati nell'interesse del Pubblico Ministero e del Comune di Novi Ligure, i quali venivano assunti alla successiva udienza del 20 Aprile 2010.

Quindi, all'udienza del 20 Febbraio 2014, le parti procedevano alla discussione formulando le conclusioni trascritte in epigrafe e, all'esito della camera di consiglio, il GUP pronunciava sentenza per i reati trascritti nell'intestata rubrica, riservando il deposito della motivazione entro il termine di giorni 90, attesa l'inequivocabile complessità delle risultanze istruttorie esaminate, ai sensi dell'art. 544, terzo comma, c.p.p.

All'odierno imputato sono stati contestati i reati di cui all'art. 479 C.P., perché, nella qualità di pubblico ufficiale, mediante l'esposizione di false risultanze contabili nei bilanci dell'ASL 1 di Massa Carrara relativi agli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009, in concorso con Giannetti Ermanno, rappresentava una situazione economica e finanziaria dell'azienda sanitaria non conforme alla realtà, occultando la perdita di esercizio e la relativa perdita di valore del patrimonio netto dell'ente.

Prima di compiere l'esame del materiale acquisito, al fine di valutarne l'idoneità a

suffragare un confortante giudizio di responsabilità del giudicabile, appaiono opportune alcune premesse di carattere metodologico.

In primo luogo, si procederà ad una sintetica descrizione della vicenda processuale sottoposta all'attenzione del giudice, come emergente dalle risultanze istruttorie acquisite, riportando gli elementi più significativi emersi dalle indagini, compiutamente sintetizzati nella memoria depositata dal Pubblico Ministero all'udienza del 20 Febbraio 2014 –di seguito, per ragioni di comodità, parzialmente e testualmente riportata nella versione più ampia– che, con argomentazioni logicamente costruite e arricchite da diretti richiami al materiale probatorio acquisito dagli inquirenti, ha delineato il quadro indiziario allegato a supporto della prospettazione accusatoria.

Verranno quindi esaminate specificamente le questioni inerenti la struttura organizzativa dell'azienda sanitaria locale e la procedura di formazione e adozione del bilancio di esercizio.

In secondo luogo, per ciascuna delle imputazioni formulate, saranno svolte alcune brevi considerazioni in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi delineati dalle rispettive norme incriminative, con specifico riguardo alla correttezza dei dati contabili inseriti nei bilanci adottati negli esercizi di riferimento dianzi citati, alla luce dei criteri indicati dai consulenti tecnici nominati dal Pubblico Ministero.

Infine, si procederà all'esame delle condotte contestate all'odierno imputato in relazione alle previsioni normative richiamate in contestazione, tenuto conto degli elementi di prova complessivamente acquisite.

1.L'evoluzione dei fatti: dalle verifiche effettuate dalla Regione Toscana all'avvio del presente procedimento.

Il presente procedimento trae origine dalla verifica eseguita dalla Regione Toscana per l'approvazione ex art. 123 L.R. n. 40/2005 del bilancio di esercizio dell'ASL n. 1 di Massa Carrara per l'anno 2009, presentato in data 7 Luglio 2010 ed oggetto di esposto depositato in data 20 Ottobre 2010 e di successiva querela sporta in data 3 Novembre 2011 dal presidente della Giunta regionale Enrico Rossi.

Al fine di comprendere le modalità di tale segnalazione, appare opportuno richiamare sinteticamente i vari passaggi che caratterizzano l'approvazione del bilancio di esercizio delle aziende sanitarie locali, riservando al prosieguo della motivazione una descrizione più analitica dei poteri di controllo spettanti a ciascuno degli organismi coinvolti.

Ai sensi del D.l.vo n. 502/1992, nonché della Legge regionale toscana n. 40/2005, il **bilancio di esercizio delle aziende sanitarie toscane** è soggetto ai controlli di una serie di organismi, segnatamente, il direttore generale dell'Azienda, la conferenza aziendale dei sindaci, il collegio sindacale e la società di revisione, secondo l'ordine di seguito esposto.

Il **direttore generale**, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 40/2005, è chiamato ad adottare gli atti di bilancio, ai quali, ai sensi del successivo art. 122, quinto e sesto comma. Risultano allegati documentazione illustrativa della gestione finanziaria ed una relazione predisposta secondo le direttive della Giunta regionale e diretta a spiegare gli scostamenti dei risultati rispetto ai bilanci preventivi, le cause dell'eventuale perdita di esercizio, le modalità di ripiano, i dati analitici relativi al personale, nonché le variazioni intervenute durante l'anno.

La **conferenza aziendale dei sindaci** –organismo previsto dall'art. 12 L.R. n. 40/2005 e composto da tutti i sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale dell'A.S.L.-, ai sensi del terzo comma, lett. d) della norma citata, nonché dell'art. 123, terzo comma, L.R. n. 40/2005, esamina gli atti di bilancio e nei successivi 20 giorni trasmette le relative osservazioni alla Giunta regionale.

Il **collegio sindacale**, ai sensi dell'art. 3-bis D.L.vo n. 502/1992 nonché dell'art. 41 L.R. n. 40/2005, è invece un organo dell'A.S.L. preposto al controllo della regolarità contabile

dell'attività dell'azienda, secondo principi e criteri analoghi a quelli statuiti dall'art. 2397 C.C. per i corrispondenti organi di revisione delle società di capitali, sicché è tenuto, ai sensi dell'art. 41, sesto comma, L.R. n. 40/2005, ad esercitare una puntuale verifica degli atti di bilancio, comprensivi del bilancio di esercizio, del bilancio economico pluriennale di previsione, del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo.

Infine, a far data dall'intesa conclusa nella conferenza Stato-Regioni del 3 Dicembre 2009, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 1, comma 291 Legge n. 266/2005, è divenuta obbligatoria la certificazione del bilancio da parte di una società di revisione esterna, incaricata di controllare la correttezza e attendibilità del bilancio aziendale alla luce dei criteri dei revisori contabili dettati dalla Consob, nonché di redigere una relazione da allegare al bilancio.

All'esito di tali passaggi, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della Legge Regionale toscana n. 40/2005, la **Giunta regionale** approva gli atti di bilancio dell'azienda sanitaria, dandone comunicazione al Consiglio regionale, all'esito di una verifica circa la completa e regolare esecuzione dell'iter procedimentale svolto, nonché della correttezza degli adempimenti contabili adottati, valutate alla luce del risultato dell'istruttoria condotta dai revisori contabili, nel duplice ruolo del collegio sindacale e della società di revisione.

Ciò premesso, dalla notizia di reato allegata si evince che, esaminati i documenti del bilancio consuntivo dell'ASL 1 di Massa e Carrara relativo all'esercizio 2009, nonché le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione pervenute all'attenzione della direzione regionale in data 1° Luglio 2010, a fronte di una perdita di circa 985.000,00 euro, emergeva che la relazione del collegio sindacale recava a pag. 5 l'annotazione secondo cui la voce "*altri crediti oltre 12 mesi pari ad € 60.389.020,00 – crediti per anticipazione gestione stralcio*", senza il relativo supporto documentale idoneo a giustificarla e che il collegio sindacale, omettendo di procedere ai necessari controlli, si era limitato a prendere atto delle dichiarazioni scritte del direttore amministrativo Giannetti Ermanno, il quale, con nota del 22 Giugno 2010, prot. 272, aveva allegato che la documentazione era detenuta dalla Regione e che la Regione stessa aveva autorizzato l'iscrizione dei crediti nel bilancio al 31.12.2009, confermandone anche l'ammontare alla società di revisione per il bilancio al 31.12.2008.

In questo senso, aveva destato sospetto non soltanto l'entità del credito vantato dall'ASL verso la Regione Toscana –per un importo pari ad € 60.000.000,00-, ma soprattutto l'assenza agli atti della Regione della documentazione autorizzativa richiamata dal Giannetti ed il richiamo –ancora nel bilancio 2009-, a crediti riferiti alla c.d. "gestione stralcio", caratterizzata da una sorta di bilancio relativo alle pendenze creditorie e debitorie delle ex USL fuse nelle nuove ASL alla fine degli anni '90 del secolo scorso, destinate peraltro ad esaurirsi quantomeno nel decennio successivo e pertanto inspiegabili in tale entità dopo oltre quindici anni.

La direzione regionale, in data 15 Luglio 2010, aveva quindi convocato il direttore amministrativo della ASL 1, Ermanno Giannetti e, non avendo ricevuto i chiarimenti richiesti, con lettera in data 5 Agosto 2010, aveva chiesto alla direzione generale di trasmettere -immediatamente e comunque non oltre il 6 Settembre 2010-, documentazione analitica inerente la voce di credito risultata anomala; le diffide erano state tuttavia disattese alla scadenza del termine assegnato e di quello di proroga concesso su richiesta dello stesso Giannetti fino al 30 Settembre 2010, sicché con nota n. 659 dell'11 Ottobre 2010, la direzione generale del dipartimento aveva respinto il bilancio di esercizio 2009, in difetto della relativa documentazione.

In pari data, con delibera n. 659, il direttore generale DELVINO Vito Antonio, in sede di autotutela, aveva revocato la delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2009 n. 342 del 24 Maggio 2010, accolto le dimissioni deliberate dal direttore amministrativo Giannetti



Ermanno in data 8 ottobre 2010, e dal direttore sanitario in data 11 ottobre 2010 e aveva a sua volta rassegnato le proprie dimissioni; contestualmente, la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 39, comma 9, 9-bis e 12-bis della Legge regionale n. 40/2005, aveva nominato un commissario nella persona di Maria Teresa DE LAURETIS –insediatasi in data 12 Ottobre 2010-, avente il compito di accertare la reale situazione contabile dell'ASL di Massa Carrara nonché di provvedere alla predisposizione di un nuovo bilancio di esercizio per l'anno 2009 oltre ad un piano di rientro ed al bilancio preventivo per l'esercizio 2011.

In ausilio del commissario De Lauretis, la Regione Toscana aveva inoltre nominato quale consulente tecnico-contabile il dott. PERSIANI Nicolò, tecnico di fiducia della Regione Toscana fin dall'anno 2005 –epoca in cui erano stati introdotti i nuovi principi di contabilità imposti alle aziende sanitarie toscane-, nonché negli anni precedenti consulente contabile dell'ASL n. 1 di Massa Carrara, con il precipuo compito di sovrintendere al rispetto delle procedure di contabilità, nell'ottica di una sorta di formale controllo interno della gestione contabile.

In data 26 Ottobre 2010, il commissario De Lauretis depositava la prima relazione sullo stato finanziario dell'ASL, dando atto dello stato dell'analisi contabile svolta, orientata principalmente alla verifica della fondatezza della voce di bilancio denominata “crediti per anticipazione gestione stralcio”, previa acquisizione della documentazione inerente il bilancio di esercizio per l'anno 2008, regolarmente approvato e certificato, nonché di copia della corrispondenza intercorsa tra la società di revisione DELOITTE & TOUCHE s.p.a. e la Regione Toscana, in relazione a tale annualità.

Il predetto dirigente riferiva di avere accertato che il presunto credito vantato dalla ASL n. 1 nei confronti della Regione a titolo di “gestione stralcio”, appostato in maniera incongrua nell'anno 2008/2009, era in realtà l'esito di ripetute e costanti condotte di occultamento dei costi di esercizio riferiti ai vari periodi amministrativi, a partire dall'esercizio dell'anno 2006, secondo un meccanismo consistente nel movimentare i conti, riducendo impropriamente tanto il valore delle voci dei debiti verso fornitori, tanto gli importi iscritti quali costi di esercizio.

Quanto alla documentazione allegata dall'ASL n. 1 per giustificare i crediti della “gestione stralcio”, il commissario riferiva di avere eseguito le seguenti attività di verifica:

1) nel corso delle operazioni di acquisizione delle scritture contabili, erano stati rinvenuti due documenti sottoscritti dal direttore amministrativo Giannetti Ermanno, segnatamente:

- una nota dell'ASL n. 1 del 10 Luglio 2009, protocollo n. 148/DA, avente ad oggetto la richiesta alla Regione Toscana della conferma delle poste creditorie e debitorie in essere al 31 Dicembre 2008, nella quale veniva indicato per la società di certificazione l'importo dei rimborsi “gestione stralcio” per € 1.182.735,92; detta nota era stata preceduta da altro documento datato 22 Febbraio 2009 e riscontrato dalla direzione generale, con il quale il direttore amministrativo, nel riconciliare i crediti con la Regione, aveva richiamato l'importo indicato, apparentemente congruo;

- una nota dell'ASL n. 1 del 17 Luglio 2009, protocollo n. 1667/DA, avente ad oggetto la richiesta alla Regione Toscana della conferma della posta creditoria “gestione stralcio” pari ad € 60.389.020,21, con annesso un modello di conferma del saldo, recante in calce un'attestazione di riconoscimento del debito con firma apparente dott.ssa Carla Donati, sprovvisto di data e protocollo e non redatto su carta intestata alla Regione. Peraltro, tale documento, non soltanto era stato denunciato come contraffatto dalla stessa dott.ssa Donati - che aveva espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce, esponendo i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze-, ma era apparso subito irrituale nella forma, -giacché l'attestazione della Regione era avvenuta su carta intestata della ASL-, e comunque alquanto anomalo, tenuto conto del contenuto della nota emessa appena sette giorni prima e della circostanza che era emerso soltanto in un momento successivo rispetto alla fase

di approvazione del bilancio, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati dalla Regione.

Inoltre, agli atti della Regione era stata rinvenuta unicamente nota del 26 Agosto 2009, protocollo n. 224623, attestante il riconoscimento di crediti per importi differenti rispetto a quelli ivi indicati e comunque non qualificabili quali anticipazioni di gestione stralcio.

2) dall'analisi dei mandati di pagamento prodotti dalla ASL n. 1 a giustificazione dell'esistenza del credito era emerso che detti mandati erano riferibili soltanto a pagamenti effettuati a fornitori per il periodo 2001-2008 ed erano privi delle relative fatture; sotto altro profilo, nessuna delle fatture connesse ai suddetti mandati, per natura ovvero epoca di riferimento, era in qualche modo imputabile alla "gestione stralcio";

3) infine, dall'analisi condotta sulle registrazioni contabili era emerso che il credito esaminato era sorto con una registrazione al 31 Dicembre 2008, a rettifica del conto "debiti verso fornitori", verosimilmente per correggere precedenti imputazioni.

Sulla scorta di tali elementi, il commissario concludeva:

-che il credito di € 60.389.021,00 per anticipazione stralcio, vantato dall'ASL n. 1 nei confronti della Regione Toscana e contabilizzato nei bilanci di esercizio al 31 Dicembre 2008 ed al 31 Dicembre 2009 era inesistente e, per l'effetto, inesigibile, in quanto iscritto in assenza di idonea documentazione ovvero supportato da documentazione inconfidente;

-che la rettifica di tale posta avrebbe inevitabilmente condotto una riduzione dell'attivo di bilancio per l'esercizio 2009 corrispondente all'importo indicato.

Le circostanze accertate all'esito delle verifiche interne svolte venivano confermate dalla dott.ssa De Lauretis sia in seno ad una seconda relazione commissariale in data 24 Dicembre 2010 –dalla quale emergeva un deficit superiore a 200 milioni di euro direttamente imputabile a condotte di falsificazione dei bilanci ASL, con l'indicazione di circa 92 milioni di euro di immobilizzazioni inesistenti, 50 milioni di euro di riduzione ingiustificata di debiti e 83 milioni di euro di crediti inesistenti-, sia in sede di sommarie informazioni alla p.g. delegata, sia infine in sede di audizione da parte della Commissione parlamentare di inchiesta in data 16 Febbraio 2011, giacché il funzionario, facendo proprie le relazioni dei coadiutori nominati (inizialmente nella persona del prof. Persiani, sostituito nel Novembre 2010 dal dott. Pescini e dott. Mangini), riferiva che:

a) aveva riscontrato una situazione contabile fortemente compromessa, individuando scritture c.d. di prima linea, finalizzate a migliorare il risultato di esercizio, mediante riduzioni di voci economiche negative, direttamente o indirettamente (con il ricorso a girocontazioni intermedie), nonché scritture di seconda linea, finalizzate a sistemare gli effetti contabilmente deleteri prodotti da scritture di prima linea effettuate negli esercizi precedenti; in questo senso, l'entità del disavanzo 2009 rappresentava la sommatoria di più disavanzi reali accumulati negli anni, a partire dall'esercizio 1998 (ove era stato riscontrato uno storno dei costi di esercizio con riduzione dei debiti verso fornitori o riduzione degli ammortamenti), con un progressivo ampliamento delle scritture anomale;

b) aveva verificato che la voce "gestione stralcio" integrava una scrittura di seconda linea, diretta ad occultare gli effetti causati da innumerevoli scritture nel corso degli esercizi precedenti, mentre l'occultamento dei costi era avvenuto con scritture del tutto anomale della partita doppia, per cui gli importi annotati nel partitario fornitori alla voce debiti erano nettamente superiori rispetto a quelli indicati nella contabilità generale.

La cristallizzazione definitiva dei dati numerici avveniva peraltro in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2009, adottato dal commissario con determinazione n. 10 del 19 Gennaio 2011, ove veniva indicata una perdita di € 224.820.884,00.

L'attività investigativa proseguiva quindi con l'avvio di un articolato servizio di intercettazioni telefoniche eseguite nel periodo corrispondente ai mesi di Novembre e Dicembre 2010, sulle utenze fisse e mobili in uso a DELVINO Vito Antonio, GIANNETTI



Ermanno, PERSIANI Nicolò e VERNAZZA Marisa (quest'ultima impiegata dal 2004 presso l'unità operativa gestione economica e finanziaria e indicata dall'odierno imputato, negli scritti difensivi inviati alla Regione, come la responsabile della redazione e formazione del bilancio di esercizio 2009), nonché, nei mesi di Febbraio e Marzo 2011, esclusivamente sulle utenze in uso al Giannetti.

Nel contempo, proprio al fine di individuare elementi di riscontro all'esito delle intercettazioni telefoniche, venivano eseguite perquisizioni locali nei confronti di Delvino, di Giannetti, nonché della TAITLE s.r.l. (riconducibile a Persiani Nicolò), della DELOITTE & TOUCHE s.p.a. presso le sedi di Roma e Milano, dell'istituto di credito avente funzioni di tesoriere dell'ASL 1 e della sede del Centro Direzionale di Carrara dell'ASL n. 1, ove venivano acquisite le delibere di approvazione dei bilanci e la documentazione ad esse allegata (oltre agli atti e alle scritture idonei a consentire una ricostruzione della situazione contabile), le relazioni dell'organo di controllo ed i mandati di pagamento emessi e detenuti presso l'azienda sanitaria, anche se riferibili alla "gestione stralcio delle ex USL 1 e USL 2".

Da ultimo, venivano esperiti accertamenti bancari e patrimoniali nei confronti dei soggetti (e dei rispettivi amici o parenti) che a vario titolo avevano rivestito incarichi direttivi nell'azienda sanitaria nel corso degli anni immediatamente precedenti l'inizio delle indagini.

Deve peraltro rilevarsi che fin dall'inizio dell'attività investigativa venivano acquisiti plurimi e univoci elementi indiziari sintomatici del coinvolgimento del direttore amministrativo GIANNETTI Ermanno in gravi condotte di distrazione di significative risorse finanziarie dell'ASL 1 di Massa Carrara: si apriva pertanto un filone investigativo a carico del predetto dirigente che, nella veste di indagato di reati di peculato, rendeva dichiarazioni confessorie, ammettendo di essersi appropriato di oltre 300 assegni circolari, incassati per un importo complessivo superiore a circa 1,5 milioni di euro, in forza di mandati di pagamento contraffatti, emessi nel periodo compreso tra l'anno 2001 e l'anno 2006¹.

Nel corso dei molteplici interrogatori resi all'autorità giudiziaria (in data 21 Febbraio 2011, il 4 Marzo 2011, il 18 Aprile 2011, il 2 Agosto 2011, il 23 Settembre 2011, l'11 Giugno 2012 ed il 13 luglio 2012), il Giannetti forniva altresì una versione dei fatti della vicenda implicante la riconducibilità delle ripetute manipolazioni dei bilanci aziendali ad un sistema generalizzato adottato dai direttori generali "di turno" su sollecitazione dei rappresentanti della Regione, allo scopo di mantenere fittizi equilibri di bilancio e contenere il deficit in modo da garantire il rispetto del patto di stabilità; in questo senso, pur riconoscendo il proprio coinvolgimento nella vicenda, il direttore amministrativo dichiarava che gli artifici contabili perpetrati nel corso degli anni erano avvenuti con la collaborazione del personale dell'unità operativa gestione economica e finanziaria (segnatamente, la dott.ssa Marisa Vernazza), dietro sollecitazione dei componenti dell'assessorato regionale (tra cui l'assessore alla sanità Enrico Rossi, divenuto Presidente della Regione Toscana nel 2010), del dirigente responsabile del settore finanza della direzione generale diritto alla Salute della Giunta regionale, dott.ssa Carla Donati, e con l'avallo dei direttori generali succedutisi nel corso del tempo, segnatamente, il dott. Alessandro Scarafuggi e il dott. Delvino Vito Antonio.

Al fine di ricostruire compiutamente i vari passaggi che avevano condotto alle false rappresentazioni contabili ormai acclarate e di individuarne gli autori, venivano quindi compiuti dapprima specifici accertamenti sulla tracciabilità degli accessi al sistema informatico della contabilità dell'ASL all'esito dei quali emergevano registrazioni contabili irregolari riconducibili al Giannetti²; in un secondo momento, veniva esperita consulenza tecnico-contabile avente ad oggetto l'analisi dei bilanci di esercizio dell'ASL 1 di Massa

¹ Trattasi del procedimento n. 1795/12 RGM021, definito con sentenza di condanna del Giannetti alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione.

² Cfr. Informative del 5 Luglio 2011 e del 16 Dicembre 2011.

Carrara dal 2004 al 2009, ed il confronto tra le risultanze contabili e i dati registrati negli archivi informatici: gli esiti delle verifiche compiute venivano compiutamente riportati nell'elaborato a firma dott. Antonio Di Leo e dott. Andrea Rino Battaglia, depositato in data 27 Ottobre 2011, nel quale si dava atto dell'individuazione di numerose operazioni poco trasparenti o comunque non adeguatamente supportate da pezze giustificative o addirittura non conformi ai principi della tecnica contabile.

In particolare, i consulenti tecnici incaricati appuravano che:

◆ dalle registrazioni contabili riportate sul libro giornale per l'anno 2004 e dalle relative interrogazioni degli archivi informatici dell'azienda sanitaria emergevano rilevazioni contabili fittizie per importi significativi, connotate da un artificio contabile consistente nell'utilizzo improprio della voce generica 2D060601 denominata "Debiti VS FORNITORI", implicante un occultamento di costi per € 46.670.533,08;

◆ del pari, per l'annualità 2005 emergeva l'utilizzo irregolare della voce generica "DEBITI VS FORNITORI" codice 2D0601, la quale, al 1° Gennaio 2005 apriva con un saldo Dare di € 48.893.557,47 e alla fine dell'esercizio rimaneva sostanzialmente invariata;

◆ l'esercizio 2006 apriva con un saldo Dare inerente la voce "DEBITI VS FORNITORI" codice 2D0601 per un importo di € 48.893.497,98 e alla fine dell'esercizio chiudeva con un saldo Dare di € 57.049.898,61: nondimeno, anche in questo caso, detta imputazione risultava finalizzata a rettificare fittiziamente la totalità dei debiti verso fornitori, che in realtà, alla luce della sommatoria dei documenti aperti, ovvero delle singole posizioni di debito dell'azienda nei confronti dei fornitori, alla data del 31 Dicembre 2006, era pari ad € 109.074.816,71;

◆ l'esercizio 2007 apriva con un saldo Dare inerente la voce "DEBITI VS FORNITORI" codice 2D0601 per un importo di € 57.049.898,61 e alla fine dell'esercizio chiudeva con un saldo Dare di € 88.650.100,07: nondimeno, anche in questo caso, detta imputazione risultava finalizzata a rettificare fittiziamente la totalità dei debiti verso fornitori, che in realtà, alla luce della sommatoria dei documenti aperti, ovvero delle singole posizioni di debito dell'azienda nei confronti dei fornitori, alla data del 31 Dicembre 2007, era pari ad € 112.041.963,99;

◆ nel bilancio relativo all'esercizio 2008, la voce patrimoniale "DEBITI VS FORNITORI", pari ad € 88.650.100,07, ormai aumentata in modo vertiginoso e divenuta difficilmente occultabile veniva artatamente posizionata tra le passività dello stato patrimoniale, previa peraltro l'apposizione in contropartita delle seguenti false voci di credito:

- "*crediti per anticipazioni stralcio*" cod. 1B02060103, per € 58.650.100,07;

- "*crediti da altri enti*" cod. 1B020604, per € 15.236.963,00;

- "*altri crediti*" cod. 1B0260101 per € 14.763.037,00.

◆ infine, il bilancio relativo all'esercizio 2009 presentava nuovamente la voce attiva fittizia "*credito nei confronti della Regione Toscana per anticipo gestione stralcio*", in misura pari ad € 60.389.020,91, già presente alla fine dell'esercizio precedente, oltre ad un fittizio incremento del valore del cespite patrimoniale "*nuovo presidio ospedaliero*" per un importo complessivo di € 61.490.304,41, con contestuale storno ed occultamento di costi di competenza dell'esercizio per un pari importo.

A fronte di tali evenienze istruttorie, l'imputato, fin dall'interrogatorio di garanzia in data 28 Maggio 2012 ha negato il proprio coinvolgimento nelle condotte criminose ipotizzate, rivendicando a più riprese la propria correttezza ed allegando di essere stato indotto in errore nella lettura delle voci di bilancio da collaboratori abili e privi di scrupoli e di essere stato comunque vittima di un meccanismo avviato molto tempo prima della sua nomina a direttore generale, con la regia degli esponenti degli organismi di vertice della Regione Toscana, che per almeno un quinquennio avevano sistematicamente cercato di mantenere un fittizio equilibrio di bilancio, sottostimando i costi del sistema ed evitando la crisi di liquidità delle aziende mediante anticipazioni di cassa riportate in bilancio come crediti esigibili e che ad un



certo punto -consapevoli di avere innescato un sistema destinato ad essere scoperto-, dinanzi all'aumento vertiginoso del *deficit* sommerso, avevano deliberatamente scelto di fare ricadere sui dirigenti locali la responsabilità per gli artifici contabili perpetrati al fine di occultare il disavanzo.

2.La gestione economico finanziaria e patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e la posizione del direttore generale.

Nel sistema sanitario nazionale, i livelli essenziali di assistenza agli utenti sono garantiti dalle Regioni tramite le Unità Sanitarie Locali costituite con aziende aventi personalità giuridica e autonomia imprenditoriale.

A norma del D.Lgs. n.502/92 ⁽³⁾, infatti, le strutture sanitarie, -trasformate in Aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica- sono tenute a redigere i documenti contabili tipici del settore commerciale ed industriale, sebbene con accorgimenti direttamente connessi alla natura pubblica del servizio di erogazione di prestazioni sanitarie, finalizzato alla tutela del diritto alla salute costituzionalmente protetto (art.32 Cost.); in particolare, il processo di aziendalizzazione e la conseguente applicazione degli strumenti contabili dettati per il settore privatistico trovano un limite nel fatto che l'Azienda Sanitaria continua a mantenere le caratteristiche di un'azienda pubblica, con finalità etiche e sociali che le impongono di informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché a rispettare il vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie ⁽⁴⁾.

Alle Regioni restano le funzioni legislative e amministrative a livello di assistenza sanitaria e ospedaliera, ivi comprese la determinazione dei principi, dei criteri di finanziamento delle USL e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

In conformità con questa ripartizione di poteri, le Regioni stabiliscono la divisione del loro territorio in USL, l'articolazione delle stesse, il loro funzionamento sulla base delle quote, le modalità di vigilanza e controllo.

Le Aziende Sanitarie assicurano invece i livelli uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto della compatibilità con il sistema della finanza pubblica, garantendo le prestazioni sanitarie comprese nei livelli di assistenza a titolo gratuito o con compartecipazione alle spese ovvero i servizi e le prestazioni che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, emergenze scientifiche di significativo beneficio a livello individuale o collettivo.

In questa prospettiva, organi di direzione strategica dell'Azienda sanitaria sono il Direttore generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore sanitario e il Direttore sociale.

Il **Direttore Generale** è il legale rappresentante dell'Azienda sanitaria, al quale sono riservati tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'USL, a mente dell'art. 3, sesto comma, D.L.vo n. 502/1992.

Considerate sotto la prospettiva dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, le funzioni del Direttore Generale si identificano con quelle proprie della Regione: tale organo, di nomina regionale –segnatamente, dalla Giunta Regionale, con un provvedimento di alta

⁽³⁾ D.Lgs. n.502 del 30 Dicembre 1992, "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23/10/92, n.421*", modificato ed integrato dal D.Lgs. n.517/1993, pubblicato in G.U. n.4 del 7/10/94.

⁽⁴⁾ Art.3 del D.Lgs. n.229/99 recante "*Norme per la razionalizzazione del SSN*", pubblicato in G.U. n.165 del 16/07/99.

amministrazione, espressione di un indirizzo politico e di natura discrezionale-, e strettamente dipendente dalla Regione in ragione di un rapporto esclusivamente fiduciario, ha sostituito la precedente versione della gestione politico-burocratica: si è voluto affidare tale gestione ad un tecnico, una sorta di *manager*, monocratico e centralizzato, dotato di una competenza che se a rigore può appellarsi come politica, ha comunque un contenuto esclusivamente tecnico.

Dette considerazioni –estremamente importanti al fine di comprendere il ruolo rivestito dall’odierno imputato nella vicenda processuale sottoposta all’esame-, sono avvalorate dalla natura dei requisiti che il soggetto aspirante la nomina di Direttore Generale deve possedere: diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso; partecipazione, entro diciotto mesi dalla nomina, ad un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.

Quanto al contenuto specifico dei poteri riconducibili alla figura del Direttore Generale, i caratteri propri dell’imprenditorialità sono evidentemente strumentali rispetto alle finalità di interesse collettivo e sono pertanto inseriti in una gestione caratterizzata da un’inconfondibile autonomia pubblicistica, in cui il carattere monocratico dell’organo dirigenziale ha proprio lo scopo di garantire l’efficienza e la funzionalità della gestione, nonché di responsabilizzarlo per i risultati conseguiti ⁽⁵⁾.

In particolare, alla data della nomina dell’imputato, il regolamento dell’Azienda vigente risultava quello approvato con deliberazione n. 413 del 6 Ottobre 2006, integrato e modificato dalla deliberazione n. 491 del 23 Novembre 2006 (allegato sub 14) che, con specifico riguardo alla direzione dell’Azienda, richiama all’art. 15 sia il contenuto del D.L.vo n. 229/99 (norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale) -il quale a sua volta modifica in parte il D.L.vo n. 502/92-, sia l’art. 36 della Legge Regionale n. 40/2005, inerente la “**Disciplina del servizio sanitario nazionale**”.

Sul punto, la norma in esame prevede che:

“1. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione e la rappresentanza delle aziende sanitarie ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato (D.L.vo n. 502/92).

2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole nelle forme e secondo le modalità previste dallo statuto aziendale.

3. E’ riservata al direttore generale l’adozione dei seguenti atti:

a) la nomina, la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario previsti dall’articolo 3-bis, comma 8 del decreto delegato; l’incarico, la sospensione e la sostituzione del responsabile di zona e del direttore dei servizi sociali per le aziende unità sanitarie locali;

b) la nomina dei membri del collegio sindacale, su designazione delle amministrazioni competenti e la prima convocazione del collegio, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto delegato;

c) la nomina dei direttori o dei responsabili delle strutture ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilità aziendali;

d) lo statuto aziendale;

e) gli atti di bilancio;

f) i piani attuativi;

g) la relazione sanitaria aziendale;

⁽⁵⁾ Del resto, la figura del Direttore Generale, figlia della riforma introdotta dal D.L.vo n. 502/1992, nasce in un periodo di crisi della finanza pubblica, con almeno due parole chiave: aziendalizzazione delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie e rafforzamento della dimensione regionale nella funzione programmatrice di controllo e di governo complessivo del sistema.

h) i provvedimenti che comportano modificazioni dello stato patrimoniale dell'azienda;
i) la costituzione delle società di cui all'articolo 34".

Ancora, l'art. 3, comma sesto del D.L.vo n. 502/92 recita: "Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete, in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 D.L.vo 3 Febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa".

Tanto premesso, in uno sguardo generale e d'insieme, i compiti del Direttore Generale ed i provvedimenti che ne possono scaturire per quello che attiene alle funzioni proprie delle aziende sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale **sono sempre di vigilanza e controllo e non esprimono una vera e propria potestà di gestione e amministrazione attiva**, riservata essenzialmente alla Regione, ma sono piuttosto **riconducibili al suo ruolo di raccordo fra quest'ultima e l'Azienda Sanitaria** ⁽⁶⁾.

Al contrario, nell'ambito specifico della singola azienda sanitaria, il Direttore Generale è l'organo posto al vertice, la sintesi delle funzioni di Programmazione, Acquisto e Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rese nel proprio ambito territoriale e **risponde direttamente alla Regione sotto l'aspetto dell'allocazione delle risorse**, in conformità degli obiettivi e del bilancio regionale, con l'esercizio dei poteri tipici previsti dall'art. 3 D.L.vo n. 502/92, nella triplice distinzione tra atti apicali (quali l'adozione dell'atto aziendale, la nomina dei revisori e delle strutture operative dell'azienda), atti di gestione e rappresentanza dell'azienda sanitaria, nonché gli atti di verifica e controllo della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, anche attraverso l'istituzione del servizio di controllo interno di cui all'art. 20 D.L.vo n. 29/93.

L'attività di gestione è peraltro svolta attraverso il sistema delle deleghe ai singoli responsabili della struttura operativa dai quali il direttore generale è coadiuvato: il Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociale.

In particolare, il **Direttore amministrativo** è il più stretto collaboratore del Direttore generale ed ha il compito di fornire il supporto amministrativo e logistico alle strutture aziendali, di gestire le relazioni sindacali e sviluppare le risorse umane, assicurando appropriate comunicazioni tra il direttore generale e le strutture aziendali e fornendo parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza ⁽⁷⁾.

Tra i compiti riconducibili a tale figura vi è quello di presiedere alla funzione economico-

⁽⁶⁾ In questo senso, i compiti riferiti alle funzioni esterne dell'azienda sanitaria (sia nei rapporti con la Regione che nei rapporti con i soggetti a regime di accordo contrattuale/convenzionato e di autorizzazione/accreditamento) non assumono un carattere propriamente provvedimentale, ed hanno piuttosto natura sindacatoria dell'attività di impiego delle risorse e della loro idoneità ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica determinati a livello regionale.

⁽⁷⁾ L'art. 48 del regolamento aziendale adottato con delibera n. 258 del 17 Febbraio 1999 stabilisce che "Il Direttore Amministrativo (...) assicura, nell'ambito del processo di pianificazione annuale dell'Azienda, cui partecipa attraverso specifico contributo nelle sedi e/o nei momenti a ciò definiti e con proprie proposte/valutazioni al Direttore Generale, il presidio e il governo delle aree di responsabilità connesse al ruolo, individuando le appropriate politiche gestionali e definendo gli orientamenti operativi delle strutture assegnate, attraverso la fissazione degli obiettivi qualitativi/quantitativi di attività, sviluppando le competenze mediante la costante ricerca della qualità dei processi e dell'innovazione dei sistemi della gestione, allo scopo di perseguire/realizzare risultati di miglioramento continuo su temi dell'efficienza e dell'efficacia. Assicura, attraverso le strutture assegnate, la redazione del bilancio e di tutte le attività amministrative di carattere contabile necessarie alla gestione dell'Azienda, garantendo il rispetto dei tempi, delle norme e delle procedure"

finanziaria aziendale, allo scopo di garantire che la rappresentazione economica e finanziaria dell'attività aziendale sia conforme ai principi della correttezza, completezza e trasparenza: in questo senso, Il Direttore amministrativo ha il compito di verificare l'andamento della gestione economica dell'azienda e riferire nel merito al Direttore generale, nonché di predisporre il bilancio aziendale: in particolare, l'art. 3 comma 1-quinquies del D.L.vo n. 502/1992, stabilisce che il Direttore Amministrativo assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale ⁽⁸⁾.

Il **Direttore sanitario** è invece preposto a dirigere i servizi sanitari del settore a lui assegnato a fini organizzativi ed igienico-sanitari, rispondendo direttamente al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso.

Infine, il **Direttore sociale**, di concerto con il Direttore generale si occupa delle funzioni legate alle tematiche socio sanitarie e socio assistenziali secondo il sistema delle deleghe gestionali. Svolge attività di rappresentanza e gestione delle strutture socio-sanitarie dell'ASL ad erogazione diretta ed opera inoltre nel campo delle relazioni e degli scambi con le amministrazioni comunali del territorio necessarie alla gestione delle risorse aziendali per il settore socio-sanitario.

Le considerazioni appena svolte consentono di affermare che le funzioni vere e proprie di gestione operativa dell'azienda, compresa l'attività propriamente amministrativa, sono attribuite, attraverso un articolato sistema di deleghe, alle figure apicali dalle quali il Direttore generale è coadiuvato, mentre **quest'ultimo mantiene su di sé gli aspetti più strettamente di governo**, avendo il compito di controllare l'efficacia e l'appropriatezza delle attività sanitarie e socio-sanitarie erogate nel territorio di sua competenza, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel decreto di nomina per la durata del suo mandato.

In questo senso, con specifico riguardo all'attività ed ai poteri indicati specificamente dall'art. 15 del regolamento dell'azienda approvato con deliberazione n. 413 del 6 Ottobre 2006, fermi restando i compiti di controllo della corretta gestione delle risorse, della quale il Direttore generale risponde direttamente alla Regione, sotto il profilo operativo la funzione amministrativa è affidata alla responsabilità della figura strategica del Direttore amministrativo, supportato dal Dipartimento amministrativo, avente la funzione di garantire la massima integrazione delle risorse professionali, finanziarie e tecnologiche per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali.

Tra le articolazioni del Dipartimento amministrativo (accanto alle aree "Acquisti e servizi economici", "Gestione patrimonio e servizio tecnico") vi è l'area di "Gestione del servizio tecnico", che attua gli indirizzi gestionali espressi dalla direzione aziendale e che a sua volta comprende il Servizio di Contabilità e Gestione: è quest'ultimo a svolgere funzioni di programmazione e monitoraggio mediante tutte le attività correlate alla gestione della contabilità fiscale e commerciale, a tenere le scritture ed i libri contabili obbligatori, in conformità alle disposizioni di legge; infine, a curare il monitoraggio dell'andamento delle gestioni sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario.

Rispetto a tali attività, il Direttore generale ha sicuramente la funzione di controllarne il corretto svolgimento; funzione che nondimeno viene svolta attraverso la figura del Direttore amministrativo e con il supporto di un ulteriore organo da lui stesso nominato, consistente nel

⁽⁸⁾ Cfr. altresì la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 89 del 1° Febbraio 2010, che fornisce gli opportuni indirizzi organizzativi, precisando la complessità dei compiti e delle responsabilità proprie del Direttore amministrativo.

Collegio Sindacale ⁽⁹⁾.

Gli spetta certamente la direzione dell'attività di gestione propriamente amministrativa dell'azienda, ma essenzialmente sotto il profilo della verifica dell'avvenuto perseguimento degli obiettivi indicati nella programmazione nazionale e regionale, comprensivi del raggiungimento di un equilibrio di bilancio e del rispetto delle linee strategiche previste dalla programmazione locale.

E' suo compito verificare la corretta allocazione delle risorse rispetto allo scopo coincidente con l'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie, sociali e socio-assistenziali; e per svolgere tale compito deve leggere e interpretare le informazioni economiche espresse dagli atti di bilancio e dalla documentazione allegata, compiendo un'attività di interpretazione che è **ben diversa** da quella di elaborazione e che viene svolta con il supporto del Collegio Sindacale, al quale sono propriamente affidate le funzioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile dell'attività aziendale, di vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, di esame e valutazione del bilancio di esercizio ⁽¹⁰⁾.

2.1. Il Bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie locali.

L'attività di gestione delle informazioni economiche di un'impresa non si esprime unicamente con gli atti di bilancio che, al contrario, presuppongono una preventiva opera di raccolta e di elaborazione dei dati significativi, che vengono successivamente riportati in una forma tale da consentirne la lettura da parte dei terzi interessati.

Al riguardo, invero, gli obiettivi della contabilità di un'attività svolta in forma imprenditoriale s'incentrano nella raccolta delle informazioni necessarie per

- a) GESTIRE
- b) COMUNICARE (sia all'interno dell'impresa che all'esterno)

E' questo secondo obiettivo quello precipuamente perseguito dal **Bilancio di esercizio**, mentre la gestione dei dati si esercita in via generale attraverso i c.d. *report* gestionali interni e non obbligatori per legge, costituiti dalle informazioni economiche, dai riferimenti a singole aree gestionali e ad elementi specifici relativi ai vari settori: le informazioni finanziarie ed economiche da gestire sono rilevate su appositi supporti (informatici e cartacei) rappresentati dai libri contabili (basta pensare al libro giornale, al libro mastro, al libro inventari, al libro cespiti ammortizzabili, ai libri IVA).

Ciò avviene attraverso lo strumento del **conto** redatto con il **metodo della partita doppia**, prospetto che consente di rilevare operazioni di segno opposto e consiste, appunto, nel registrare le operazioni aziendali simultaneamente in due serie di prospetti (c.d. principio della duplice rilevazione simultanea), allo scopo di determinare il reddito di un dato periodo amministrativo e controllare i movimenti monetari e finanziari della gestione, le variazioni

⁽⁹⁾ Il Collegio sindacale è formato da cinque componenti, -di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità ed uno dalla conferenza dei sindaci- e dura in carica tre anni; ha lo specifico compito di esaminare il bilancio di esercizio ed esprimere le proprie osservazioni in una relazione trasmessa al direttore generale e che viene allegata in copia agli atti del bilancio al momento della trasmissione alla giunta regionale.

⁽¹⁰⁾ cfr. art. 42 della Legge Regionale n. 40/2005, che, delineando i compiti del Collegio sindacale, sancisce che lo stesso "*accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia; a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità*". Prevede altresì che "*i componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo anche individualmente*".

finanziarie ed economiche in aumento o in diminuzione di un conto.

Ogni singolo conto può pertanto essere movimentato in sezioni contrapposte indicate con segno "DARE" o "AVERE", ma la regola fondamentale della "partita doppia" sta nel fatto che l'importo dei movimenti "DARE" devono essere uguali agli importi con movimenti "AVERE".

I conti possono avere natura:

-numeraria (accolgono movimentazioni finanziarie o numerarie: entrate di cassa-uscite di cassa, sorgere di crediti-sorgere di debiti, estinzione di crediti e debiti);

-economica (accolgono movimentazioni reali di reddito, come costi e ricavi di esercizio ovvero costi pluriennali, e di capitale, come incrementi e decrementi di capitale).

Tanto premesso, la procedura amministrativa si articola secondo le seguenti fasi:

Fatto amministrativo (documento contabile) = Informazioni economico-finanziarie

=> Rilevazione contabile (secondo il metodo della partita doppia)

=> Output attraverso il bilancio civilistico ed il report (bilancio gestionale).

La normativa che regola la conservazione e la tenuta dei libri, dei registri e delle scritture contabili è contenuta, fondamentalmente, sia nel Codice Civile, agli artt. 2214 e ss., che nella legislazione tributaria (D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633 e D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600).

La rilevazione contabile avviene in primo luogo con l'inserimento dei dati informativi nella prima nota contabile, una scrittura elementare funzionale alla preparazione, analisi e completamento di scritture complesse, come il libro giornale (registro cronologico-analitico, nel quale vanno indicate, giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa); le operazioni sono riportate in ordine di data, senza alcuna formalità: sulla prima nota vengono riportati tutti i fatti esterni di gestione e, per ognuno di essi, si dovrà indicare la data, i riferimenti ai documenti originari, la descrizione, l'importo e qualsiasi riferimento ad altri atti di gestione.

Venendo quindi all'esame del sistema contabile delle Aziende Sanitarie Locali, informato ai principi sopra enunciati, il Legislatore nazionale attribuisce alla Regione la competenza ad emanare le norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con D.Lgs. 9 Aprile 1991, n.127; si rientra pertanto nella potestà legislativa regionale di cui all'art. 117 terzo comma, Costituzione, che conferisce alle Regioni la materia della "tutela della salute" ⁽¹¹⁾.

In particolare, l'art. 5 D.L.vo n. 229/99 attribuisce espressamente alle Regioni il compito di emanare norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle USL e delle aziende ospedaliere, informate ai principi del codice civile, prevedendo:

- a) la tenuta del libro delle deliberazioni del Direttore Generale;
- b) l'adozione del Bilancio economico pluriennale di previsione ⁽¹²⁾ nonché del Bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo ⁽¹³⁾;
- c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
- d) la tenuta della contabilità analitica per centri di costo e responsabilità;
- e) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei

⁽¹¹⁾ Art.5 del D.Lgs. n.229/99: "Le Regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle USL e delle aziende ospedaliere (...) informate ai principi del codice civile (...) prevedendo a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo".

⁽¹²⁾ In Sanità, il Bilancio economico pluriennale è considerato la traduzione, in termini economico-patrimoniali e finanziari, del piano strategico pluriennale (di norma, triennale).

⁽¹³⁾ Quest'ultimo con il ruolo di illustrare le componenti e le cause del risultato economico atteso.

rendimenti e dei risultati per centri di costo e di responsabilità;

f) la redazione del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare ⁽¹⁴⁾ anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti ⁽¹⁵⁾.

Il **Bilancio di esercizio** delle Aziende Sanitarie si compone di due documenti di riepilogo numerico-tabellari –lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico- e da un documento numerico-descrittivo, la Nota integrativa, in ossequio alla volontà del Legislatore nazionale di adeguare il documento contabile per le amministrazioni sanitarie pubbliche, al modello codicistico, seppur con alcuni accorgimenti dettati dalla peculiarità del settore.

Lo **Stato Patrimoniale**, conformemente alla direttiva comunitaria, ha la funzione di rappresentare riassuntivamente le voci che compongono l'attivo dell'azienda (beni, crediti, liquidità) e quelle del passivo (debiti): la differenza tra tali voci costituisce la ricchezza netta, il patrimonio netto dell'azienda, che aumenta se si registra un utile e diminuisce se si registra una perdita.

Il **Conto economico** rappresenta, invece, uno schema riassuntivo di tutti i costi e di tutti i ricavi ed il relativo saldo individua il risultato d'esercizio (**utile o perdita**): in questo senso, consente di conoscere se l'azienda, nel periodo preso in considerazione, ha avuto un utile o una perdita, esponendo, quindi, l'economicità della gestione.

La **Nota integrativa**, infine, costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, con lo scopo di fornire ulteriori informazioni quantitative e descrittive, completando i dati dei prospetti contabili dello stato patrimoniale e del conto economico e permettendo di conoscere la motivazione di determinati comportamenti di gestione: in questo senso, integra la capacità informativa del bilancio e concorre a conseguire l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

Quanto alla procedura di formazione e adozione del bilancio di esercizio dell'azienda sanitaria, richiamando le considerazioni *supra* svolte, va ricordato che la redazione materiale dello stato patrimoniale e del conto economico è a cura dell'ufficio di Ragioneria denominato Unità operativa Gestione Economica e Finanziaria, il quale cura altresì la redazione della Nota Integrativa, d'intesa con il Direttore Amministrativo.

Successivamente, il medesimo ufficio predispone la relazione del Direttore generale, al quale il responsabile del procedimento –che si identifica con il responsabile dell'unità operativa Gestione Economico Finanziaria-, d'intesa con il Direttore amministrativo, trasmette la proposta di bilancio con la relazione e gli altri documenti allegati sia al Direttore Generale che al Collegio sindacale.

Il Direttore generale, acquisita la relazione ed il parere nelle more espresso dal Collegio Sindacale nonché i pareri del Direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali, adotta quindi il bilancio con un proprio provvedimento deliberativo, avente comunque efficacia, a prescindere dalle valutazioni espresse dal Collegio dei Sindaci e dalla formale approvazione della Giunta Regionale.

Il termine entro cui il documento consuntivo deve essere adottato dal Direttore Generale

⁽¹⁴⁾ L'art.5 del D.Lgs. n.502/92 "Patrimonio e contabilità" stabilisce che "...tutti i beni mobili, immobili ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei Comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere".

⁽¹⁵⁾ Si tenga presente che il D.Lgs. n.502/92 non prevedeva la formulazione di questo tipo di piano da parte del Direttore Generale. La scelta di inserirlo tra i compiti del *Management* origina dalla necessità di gestire in chiave aziendale anche il patrimonio immobiliare delle strutture sanitarie, almeno per la parte di esso che risulta disponibile. Al contrario, risulta indisponibile il patrimonio immobiliare che serve all'Azienda Sanitaria per esplicare le proprie funzioni istituzionali.

è, di norma, il 30 Aprile successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento.

Il Bilancio di esercizio così adottato viene inviato alla Conferenza dei Sindaci, che si esprime con una propria relazione, segnalando eventuali irregolarità con una propria relazione nei successivi venti giorni.

Infine, la documentazione viene trasmessa alla Regione, segnatamente, alla Giunta regionale- che con un'unica deliberazione per ciascuna azienda sanitaria approva il bilancio nel termine di 40 giorni, dopo avere eseguito un controllo meramente formale.

In particolare, come specificato dall'assessore alla sanità della Regione Toscana, Daniela Scaramuccia, nel corso dell'audizione innanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, L.R. n. 40/2005, l'approvazione regionale è l'atto conclusivo del procedimento, con il quale si attesta la regolare esecuzione di tutti i passaggi previsti dalla legge e si dà atto della completezza dell'*iter* procedimentale, sotto il profilo della correttezza degli adempimenti contabili adottati, valutata alla luce dell'istruttoria svolta in sede dal revisore contabile.

Le leggi regionali di contabilità prevedono inoltre che, successivamente all'approvazione del documento contabile da parte della Giunta Regionale, venga fatta pubblicità adeguata al Bilancio attraverso la sua pubblicazione, integrale od in sintesi, nel Bollettino Ufficiale della Regione di appartenenza dell'Azienda Sanitaria a cui il documento si riferisce.

A ciò va aggiunto che la Regione Toscana, sin dall'anno 2004 –pertanto, prima dell'insediamento dell'odierno imputato-, aveva promosso il servizio di certificazione esterna dei bilanci delle aziende sanitarie (reso successivamente obbligatorio a partire dall'anno 2005), allo scopo di sottoporre i bilanci di esercizio e le procedure contabili all'esame di una società di revisione specializzata nella certificazione di bilancio, al fine di verificarne la chiarezza, la veridicità e la correttezza; in questo senso, in esecuzione della volontà regionale, in data 22 Dicembre 2008, dopo circa 10 mesi dalla nomina del dott. Delvino a Direttore Generale, l'ASL n. 1 di Massa Carrara ha dato incarico alla DELOITTE & TOUCHE s.p.a. di procedere alla revisione a titolo volontario dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2008, riservando la revisione del Conto economico all'esercizio successivo.

Soffermandosi sul contenuto della **relazione sulla gestione prodotta dal Direttore Generale**, vale il caso di evidenziare che la stessa ha il compito di evidenziare la situazione dell'Azienda e l'andamento della gestione, con riferimento specifico agli investimenti, ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio: con tale elaborato, inoltre, il Direttore Generale deve anche rendicontare in merito allo scostamento tra Bilancio economico preventivo ed i risultati ottenuti e fornire la sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per Centri di Responsabilità ⁽¹⁶⁾.

In sostanza, la finalità di tale relazione non è tanto quella di garantire l'avvenuto rispetto delle esigenze conoscitive previste dal codice civile –tenuto conto delle interferenze e dei controlli demandati a tutti gli altri organi chiamati ad intervenire nel procedimento di formazione del bilancio-, bensì quella di **soddisfare le esigenze conoscitive di soggetti (stakeholder) interni ed esterni**, interessati all'evoluzione gestionale ed ai risultati conseguiti dalle istituzioni sanitarie pubbliche.

In altri termini, tutti i soggetti che hanno specifici interessi nei confronti della amministrazione pubblica sanitaria devono essere in grado, attraverso la documentazione contabile, di valutare l'economicità della gestione delle risorse pubbliche e la coerenza fra programmi e risultati ottenuti: la trasparenza manifestata nella rappresentazione dell'utilizzo

⁽¹⁶⁾ Il Centro di Responsabilità (CdR) è un'Unità Organizzativa, costituita da almeno un medico (avente, di norma, la qualifica di Dirigente), da suoi collaboratori, da infermieri, da amministrativi, ed altro personale ad esso dedicato. Il gruppo (*team*) di risorse umane, nell'ambito del Centro di Responsabilità, risponde alla Direzione del Dipartimento (oltre che a quella aziendale) per i risultati clinici e gestionali raggiunti.



delle risorse messe a disposizione, garantisce un certo consenso da parte della collettività nei confronti dell'operare del *Management* aziendale e, più in generale, di tutta l'amministrazione pubblica.

2.2. La gestione del servizio di contabilità dell'ASL n. 1 di Massa Carrara.

La gestione contabile dell'ASL n. 1 di Massa Carrara, dal 1° Gennaio 1995 risulta sdoppiata in "gestione ordinaria" e "gestione stralcio", quest'ultima relativa alle sopresse Unità Sanitarie Locali ricomprese nell'ambito territoriale della provincia di Massa Carrara.

Invero, ai sensi della Legge n. 724/1994, dal 1° Gennaio 1995, la USL n. 1 (zona Lunigiana) e la USL n. 2 (zona apuana) sono confluite nell'unica ASL n. 1 di Massa Carrara, nell'ambito della quale la gestione inerente alle ex USL n. 1 e USL n. 2 viene definita "gestione stralcio" ed è finalizzata a liquidare le posizioni debitorie delle vecchie USL.

In particolare, successore a titolo universale delle sopresse unità sanitarie locali è l'azienda sanitaria locale, che le surroga subentrando in tutti i rapporti giuridici in atto (come diritti personali e reali sui beni, obbligazioni ad esecuzione periodica continuata e differita, potestà di carattere pubblicistico, rapporti di impiego), mentre la Regione, attraverso la gestione liquidatoria, succede a titolo particolare soltanto nei rapporti debitori, per effetto della disposizione di cui all'art. 6 Legge n. 724/1994, al fine di non gravare i nuovi organismi delle passività in corso.

Proprio a questo fine, è stata prevista dalla Regione:

-l'attribuzione al Direttore generale della nuova ASL n. 1 di Massa Carrara le funzioni di Commissario Liquidatore delle vecchie USL;

-la registrazione delle sopravvenienze attive e passive relative a detta gestione –accertate successivamente al 31 Dicembre 1994-, nella contabilità della gestione liquidatoria;

-l'obbligo del commissario liquidatore di provvedere all'accertamento della situazione debitoria nel termine di tre mesi, presentando le relative risultanze ai competenti organi regionali;

-la costituzione di un fondo nazionale, destinato esclusivamente al pagamento, tramite la Regione, dei debiti accertati, esistenti e maturati prima dell'anno 1995.

Ne consegue che tra la contabilità della gestione stralcio (tenuta con il metodo della contabilità finanziaria) e la contabilità ordinaria dell'ASL n. 1 di Massa Carrara (tenuta con il metodo economico-patrimoniale) non poteva e non può esservi alcuna commistione.

In particolare, per le situazioni debitorie relative a periodi pregressi ma emerse soltanto dopo il 1995 (come, ad esempio, una sentenza di condanna del giudice del lavoro emessa dopo il 1° Gennaio 1995 ma relativa ad un contenzioso attivato negli anni '90 oppure debiti connessi ad irregolarità in gare d'appalto gestite ante 1995), il relativo debito faceva sorgere un costo da imputare alla "gestione stralcio" cui l'ASL doveva far fronte in via anticipata in caso di mancanza di fondi finalizzati a tale scopo. In tale ipotesi infatti, in presenza di congrue e documentate giustificazioni contabili, l'ASL anticipava il costo da sostenere, così generando un credito nei confronti della Regione identificato dalla voce "anticipazioni gestioni stralcio".

Quanto alle modalità di svolgimento del servizio di contabilità, lo stesso, fin dalla data di insediamento dell'odierno imputato, risulta affidato all'ufficio di ragioneria denominato "**Unità operativa di gestione economica e finanziaria**", sorretto da una figura di vertice (il dirigente responsabile) e sottoposto al diretto controllo ed alla diretta responsabilità del direttore amministrativo.

Per la gestione dei dati, fin da tale periodo viene utilizzato un programma informatico di contabilità denominato ORACLE-OLIAMM fornito dalla Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. e gestito da un apposito ufficio denominato U.F.A. TESI.

Nei periodi considerati nei capi d'imputazione sottoposti all'esame, deve rimarcarsi come:

- la figura di dirigente responsabile dell'unità operativa di gestione e quella di direttore amministrativo di fatto per un periodo sono stati rivestiti da **GIANNETTI Ermanno**, il quale è stato dirigente responsabile dell'ufficio ragioneria dell'ASL n. 1 di Massa Carrara fino al 31 Dicembre 2005, sin dal 7 Marzo 1996 risultava funzionario responsabile per la gestione stralcio o liquidatoria delle ex USL n. 1 e n. 2 e dal 1° Dicembre 2006 ha ricoperto il ruolo di direttore amministrativo;

- funzionario responsabile dell'unità operativa di gestione economica e finanziaria, a far data dal 2004 risultava peraltro **VERNAZZA Marisa**, la quale nel periodo indicato nei capi d'imputazione svolgeva altresì un ruolo attivo nella tenuta della contabilità e nella predisposizione dei documenti costituenti il bilancio di esercizio, come emerso sia dalle dichiarazioni dalla stessa rese, sia dai verbali di s.i.t. redatti nel corso delle indagini (cfr. verbali di s.i.t. rese da Cappiello Antonio, Liberato Stella, verbale di interrogatorio di Giannetti Ermanno);

- all'ufficio denominato U.F.A. TESI era preposto DADA' Nicola, il quale –nella veste di amministratore di sistema- vi accedeva tramite il codice utente "INTEGRA", al fine di eseguire le periodiche operazioni di manutenzione e di configurazione di sistema (come, ad esempio, creare utenti, concedere le abilitazioni relative al settore in cui l'utente dell'ufficio di ragioneria intende operare, installare gli aggiornamenti del software rilasciati dalla società di assistenza informatica).

Nella specie, l'analisi della contabilità informatica da parte della p.g. delegata ⁽¹⁷⁾, ha consentito di verificare che il codice utente "INTEGRA" risulta presente in una serie di operazioni periodiche, come il salvataggio dei dati già inseriti e la stampa del libro giornale, vale a dire, del libro contabile obbligatorio sul quale vengono registrati in ordine cronologico tutti i fatti di gestione destinati ad incidere sui risultati di esercizio.

Sotto altro profilo, gli unici soggetti abilitati ad accedere al programma di contabilità per inserire o modificare le rilevazioni e le registrazioni contabili che alimentano il libro giornale sono gli utenti dell'ufficio di ragioneria, ciascuno dei quali è titolare di un nome utente preceduto dal suffisso "RAG", seguito da un numero.

All'epoca dei fatti, i soggetti abilitati erano 14, tra i quali lo stesso GIANNETTI Ermanno, avente la disponibilità di ben tre nomi utente, "RAG10", "RAG11" e "KURZHAAR" (nome, questo, di una nota razza di cani da caccia di cui il Giannetti è appassionato allevatore).

Deve precisarsi come anche altri funzionari dell'ASL n. 1 fossero abilitati ad accedere al programma informatico di contabilità, senza tuttavia avere la possibilità di inserirvi registrazioni e rilevazioni contabili, bensì soltanto dati tecnici connessi a specifici servizi ⁽¹⁸⁾.

Quanto alla redazione dei bilanci, fin dalla data di immissione in possesso delle funzioni dell'odierno giudicabile, era prevista un'attività di supporto e di consulenza sui sistemi di controllo amministrativi e di *internal auditing*, affidata dalla società TAITLE s.r.l., specializzata in prestazioni di consulenza e formazione amministrativa gestionale a favore delle aziende operanti nel settore sanitario, costituita in data 15 Novembre 2006 e facente capo ai due soci PERSIANI Nicolò, ROSSI Fabrizio e VANNINI Elisa.

In particolare, con deliberazione AUSL n. 1 del 27 Dicembre 2007 n. 631, a firma del

⁽¹⁷⁾ Cfr. Informativa di p.g. del 5 Luglio 2011, Informativa di p.g. del 16 Dicembre 2011, n. 0464554/11 di protocollo, pagg. 82 e ss.).

⁽¹⁸⁾ Ad esempio, i funzionari dell'ufficio tecnico dell'ASL sono titolari di un nome utente con suffisso "TEC" e sono abilitati ad inserire negli spazi predefiniti alcuni dati di merito relativi ad operazioni come il rilascio di visto di regolarità tecnica per la liquidazione di una fatturazione passiva inerente un ordine di lavoro o di servizio partito da tale ufficio.

Direttore Generale DELVINO Vito Antonio, veniva statuita la proroga per un periodo di due anni a far data dal 1° Gennaio 2008, dell'incarico per lo svolgimento di controlli interni e di certificazione bilancio e qualità affidato alla TAITLE s.r.l., a fronte di un compenso annuo di € 70.000,00, sul presupposto di una costante opera di collaborazione prestata negli anni precedenti dal prof. Nicolò Persiani con la Giunta regionale Toscana, per la predisposizione delle norme regionali in materia di contabilità delle aziende sanitarie ⁽¹⁹⁾.

Con successiva deliberazione AUSL n. 1 del 24 Aprile 2008 n. 187, sempre a firma del dott. DELVINO, veniva altresì affidato alla TAITLE s.r.l. l'incarico per lo svolgimento di un *check-up* amministrativo contabile e il bilancio 2007, propedeutico alla certificazione del bilancio; in particolare, a fronte di un compenso pari ad € 25.000,00, la società di certificazione aveva il compito di predisporre una relazione contenente le criticità e le attività da svolgere per rimuovere gli ostacoli alla certificazione del bilancio 2008. Sussiste, sul punto, il report indirizzato in via riservata alla Direzione AUSL 1, integrante la relazione finale del lavoro svolto, connesso al bilancio di esercizio, alle procedure amministrativo-contabili ed al sistema di controllo interno, alla data del 20 Ottobre 2008 (cfr. documento allegato sub 83 all'Informativa finale di p.g.).

A partire dal 2009, peraltro, l'incarico di eseguire la revisione contabile dello stato patrimoniale dell'ASL n. 1 di Massa e Carrara veniva affidato ad un'altra società, la DELOITTE & TOUCHE s.p.a., già incaricata all'esito di una procedura negoziata ad evidenza pubblica, indetta da ESTAV Nordest per l'AUSL di Viareggio ⁽²⁰⁾.

In particolare, con deliberazione ESTAV n. 1365 del 19 Dicembre 2008 veniva disposta l'assegnazione urgente dell'incarico alla citata società, per la revisione contabile, a titolo volontario, dello Stato patrimoniale al 31 Dicembre 2008 dell'Azienda USL n. 1 di Massa Carrara, ferme restando le funzioni di *check-up* amministrativo contabile rimaste in capo a TAITLE s.r.l.

Già prima dell'assegnazione dell'incarico, peraltro, il direttore amministrativo GIANNETTI Ermanno, con lettera aziendale protocollo 386/Rag AUSL 1 aveva nominato quale coordinatore scientifico il prof. Nicolò PERSIANI, avente il compito "*di indirizzare l'attività nel suo complesso, di definire le modalità, i tempi e le caratteristiche delle attività da svolgere, i principi contabili di riferimento e specifici obiettivi dell'attività di controllo nonché di coordinare le attività interne ed esterne dell'Azienda*" ⁽²¹⁾.

Il ruolo del prof. PERSIANI è inoltre significativo sotto un ulteriore profilo e, segnatamente, per avere introdotto lo strumento del RANPC nell'ambito dell'attività di elaborazione e gestione delle scritture contabili dell'ASL n. 1, a partire dall'esercizio 2006 e pertanto prima dell'immissione nel ruolo di direttore generale dell'odierno giudicabile.

Giova evidenziare sul punto che R.A.N.P.C. – acronimo di Rettifiche per Adeguamento ai Nuovi Principi Contabili-, è lo strumento contabile designato ad apportare alle scritture contabili quelle necessarie modifiche idonee a consentire l'adeguamento delle singole poste ai nuovi principi corretti ed uniformi elaborati dall'Ordine dei Dottori commercialisti, adattati

⁽¹⁹⁾Gli Estav sono enti del servizio sanitario regionale, dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale, le cui funzioni sono quelle non direttamente riconducibili alle prestazioni sanitarie, come quelle inerenti l'approvvigionamento di beni e servizi, la gestione dei magazzini, delle reti informative, del patrimonio, nonché l'organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale.

⁽²⁰⁾ Ad esempio, i funzionari dell'ufficio tecnico dell'ASL sono titolari di un nome utente con suffisso "TEC" e sono abilitati ad inserire negli spazi predefiniti alcuni dati di merito relativi ad operazioni come il rilascio di visto di regolarità tecnica per la liquidazione di una fatturazione passiva inerente un ordine di lavoro o di servizio partito da tale ufficio.

⁽²¹⁾Cfr. Lettera di incarico a firma del Direttore Generale Delvino, allegata sub 96 all'Informativa finale di p.g.



per l'applicazione al contesto sanitario e condivisi dalle aziende sanitarie toscane dal 2005 in poi (cfr. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 2004).

L'elaborazione di detto strumento si era infatti resa necessaria in quanto si era rilevato al fine di ovviare agli inconvenienti ed alla confusione insorti per il fatto che ogni azienda adottava un proprio sistema di criteri e principi di valutazione, non necessariamente "corretti" dal punto di vista della tecnica contabile e comunque spesso talmente diversi da rendere difficoltoso il confronto dei bilanci fra aziende diverse; in questo senso, le operazioni contabili previste dal RANPC, oltre ad elevare il livello tecnico delle procedure contabili e dei controlli interni ed a rendere omogenei e comparabili i bilanci, preparava le aziende al percorso verso la revisione e certificazione del bilancio.

Per altro verso, non può non rimarcarsi come si tratti di uno strumento inevitabilmente destinato a prestarsi ad abusi o comunque ad attività di "doping" contabile, posto che le rettifiche adottate nel 2005 avevano comportato per le AUSL il trasferimento di poste contabili dallo stato patrimoniale direttamente al patrimonio netto, senza transitare dal conto economico⁽²²⁾.

Dette considerazioni sono state del resto confermate dallo stesso GIANNETTI Ermanno, il quale, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al PM in data 11 Giugno 2012, ha dichiarato che *"il RANPC era un sistema di contabilità che permetteva alle aziende sanitarie, attraverso artifici contabili, di nascondere, in modo apparentemente legittimo, quelli che erano stati gli ammanchi degli anni precedenti"*, precisando di seguito che *"lo strumento del RANPC, astrattamente ineccepibile, è stato utilizzato, in concreto, sì da conseguire risultati illegittimi, nel fare apparire una realtà difforme dal vero"* e che *"la finalità ultima del RANPC, di chi ne suggeriva le modalità di applicazioni pratiche, all'USL di Massa, come anche alle altre, era quella di fare apparire i bilanci con perdite minime, rispetto alle reali. Il tutto nell'ottica (...) di fare risultare la gestione della sanità in Toscana particolarmente virtuosa"*.

3.L'esito delle verifiche di bilancio svolte su incarico della Procura di Massa.

3.1. I bilanci di esercizio per gli anni 2004 e 2005, adottati con delibera del direttore generale Scarafuggi.

Come *supra* anticipato, nell'ambito dell'attività investigativa svolta dal Pubblico Ministero, sono stati esperiti accertamenti tecnici diretti a ricostruire la contabilità tenuta dall'ASL n. 1 di Massa Carrara, attraverso il confronto tra le risultanze di bilancio, le registrazioni riportate sui libri giornali e, prima ancora, le rilevazioni contabili dei dati aziendali inseriti.

Dette verifiche sono state compiute a partire dall'esercizio 2004, tenuto conto dell'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 157 C.P., in relazione a condotte riferibili agli esercizi precedenti, che, nondimeno, a parere di questo Giudicante sarebbe stato opportuno individuare, al fine di ottenere un quadro completo delle operazioni di falsificazione e degli artifici compiuti nel corso del tempo e delle motivazioni che hanno ispirato i primi tentativi di occultamento dei reali dati aziendali.

⁽²²⁾In altri termini, il meccanismo "perverso" si attivava nel seguente modo: alla data di applicazione dei principi dei Dottori Commercialisti (coincidente con l'esercizio 2005), rispetto ai costi emersi nell'anno di riferimento, la ASL avrebbe dovuto ipotizzare un accantonamento a fondo rischi e spese future da inserire nel conto economico di ciascuno degli esercizi precedenti. Detti accantonamenti sono stati effettivamente ricostruiti retroattivamente con l'operazione RANPC, nondimeno, anziché essere contabilizzati nel conto economico dell'esercizio 2005, come previsto dal principio n. 29 dei Dottori Commercialisti, sono stati contabilizzati direttamente al patrimonio in base all'allegato 3 della delibera 1343 del 2004. L'effetto tuttavia è stato che detti costi sono scomparsi dai conti economici delle aziende, pur essendo stati contabilizzati nel patrimonio netto, passando dal conto RANPC.

Sempre in tale ottica, peraltro, giova comunque richiamare l'esito delle indagini contabili sviluppatesi in relazione ai due bilanci adottati dal direttore generale che ha preceduto l'odierno imputato.

Sul punto, come emerge dall'eccellente elaborato redatto dal dott. Antonio Di Leo e dal dott. Andrea Rino Battaglia, -del tutto privo di vizi logici e contraddizioni quanto al materiale informativo utilizzato ed alle conclusioni tratte all'esito delle valutazioni compiute-, dall'esame delle registrazioni riportate sul libro giornale per l'anno 2004 e dalle relative interrogazioni degli archivi informatici dell'azienda sanitaria, sono emerse rilevazioni contabili fittizie di importi significativi, connotate da un artificio contabile già esistente negli esercizi pregressi e rinnovatosi successivamente di anno in anno fino al bilancio di esercizio 2008.

Tale artificio è consistito nell'improprio utilizzo della voce generica 2D060601, denominata "DEBITI VS FORNITORI", relativa al conto diretto a valorizzare i debiti commerciali contratti dall'azienda nei confronti dei propri fornitori di beni e di servizi.

Al riguardo, va precisato che la rilevazione contabile del debito prevede l'indicazione, oltre che degli estremi del documento identificativo del debito, il riferimento al fornitore nei cui confronti è sorto il debito ed il relativo ammontare; a tale debito viene poi contrapposta la rilevazione di una specifica voce di costo, da iscriversi, in contabilità, al netto dell'I.V.A. e/o di altre spese accessorie (come interessi di mora o spese di trasporto), da allocare nelle rispettive voci dedicate.

Nel corso dell'esercizio peraltro, il conto può subire delle variazioni nella sezione DARE, ad esempio, in seguito alla riduzione del debito per l'emissione, da parte dei fornitori, di eventuali note di credito dirette a stornare il valore. Quindi, alla data di chiusura dell'esercizio -coincidente per l'Azienda USL n. 1 con il 31 Dicembre-, il saldo del conto "DEBITI VERSO FORNITORI", viene chiuso allo Stato patrimoniale, transitando, dapprima, nella situazione patrimoniale (codice conto 2D0601 o 2D05 se antecedente al 2004) e, successivamente, accorpato al conto "FATTURE DA RICEVERE" ⁽²³⁾ (codice conto 2D0602 o 2D1008, se antecedente al 2004), nel bilancio annuale (Stato patrimoniale) nella voce "D) DEBITI - 6) FORNITORI".

A.In particolare, alla data del 31 Dicembre 2004, alla pagina n. 5923 del libro giornale, con l'operazione n. 77756 veniva accreditata (in AVERE) la posta con codice 2D0910 "DEBITI INAIL" e addebitata (in DARE) la posta con codice 2D0601 "DEBITI VERSO FORNITORI", per l'importo di € 1.600.000,00 con causale "IMPUTAZIONE COSTI".

Esaminando il *file* relativo al salvataggio eseguito dalla U.F.A. TESI in data 1° Gennaio 2007 ⁽²⁴⁾, si evince che detta registrazione è stata inserita, in data 26 Maggio 2005 (colonna denominata MC_DT_INS) dall'utente INTEGRA (colonna MC_C_USER), da ricondursi al super utente del sistema informatico.

Tale rilevazione contabile è nondimeno impropria per un duplice ordine di motivi:

- a) È contrario alla logica contabile movimentare in DARE la voce generica 2D0601 "DEBITI VERSO FORNITORI", trattandosi di un'operazione che ha come effetto anomalo quello di ridurre o rettificare negativamente un debito del tutto generico, cioè

⁽²³⁾Il conto "FATTURE DA RICEVERE" è un conto dello Stato Patrimoniale che, nella tecnica contabile, ha la funzione di misurare al termine dell'esercizio il valore delle merci/servizi già consegnate/resi e per le quali non è ancora pervenuta la relativa fattura fiscale. In questo senso, detto conto ha la finalità di determinare il valore delle merci e dei servizi che alla data di chiusura dell'esercizio sono entrati nella disponibilità dell'Azienda. I costi sostenuti saranno, pertanto, imputati al Conto Economico del bilancio chiuso alla data del 31 Dicembre dell'esercizio di ricezione dei beni/servizi, mentre il debito verso il fornitore sarà rinviato all'esercizio nel quale perviene il documento fiscale.

⁽²⁴⁾Cfr. allegato n. 145 all'Informativa di p.g. del 16 Dicembre 2011, n. 0464554/11 di protocollo..



riferito alla genericità dei fornitori e senza alcuna giustificazione documentale, laddove una regolare diminuzione o rettifica negativa di un debito presuppone, da un lato, il riferimento al singolo fornitore e, dall'altro, un'adeguata documentazione giustificativa (come, ad esempio, un pagamento parziale del debito, una nota di credito emessa da quel fornitore oppure una scrittura privata intervenuta tra ASL e fornitore, allo scopo di rettificare, diminuendolo, l'importo del debito);

- b) La descrizione dell'operazione viene irregolarmente indicata come "IMPUTAZIONE COSTI", mentre i conti movimentati sono entrambi accesi al patrimonio (debiti verso i fornitori e debiti Inail), ovvero provocano unicamente variazioni finanziarie, senza alcuna influenza sull'aspetto economico della gestione.

Al riguardo, invero, secondo i principi di tecnica contabile, il debito verso l'INAIL avrebbe dovuto trovare qualche contropartita contabile nei conti di reddito accesi a costi di esercizio per oneri assicurativi a carico dell'azienda (c.d. premi INAIL): al contrario, nella specie, la contropartita all'incremento del debito INAIL è costituita da una voce "DEBITI VERSO FORNITORI" impropriamente ed irregolarmente generica, giacché non viene indicato lo specifico fornitore al quale riferire la riduzione, rendendo in tal modo incomprensibile la rilevazione del libro giornale esaminata.

- c) Nel fascicolo di bilancio 2004 analizzato non è stato rinvenuto alcun documento idoneo a giustificare tale rilevazione contabile, fatta eccezione per un appunto manoscritto riportante su un foglio la relativa annotazione.

L'artificio contabile accertato ha determinato l'occultamento contabile di una rilevante componente negativa di reddito ed ha impattato sull'effettività della perdita evidenziata nel bilancio 2004, per un importo di € 1.600.000,00.

I professionisti incaricati hanno quindi esaminato con maggiore attenzione la voce generica "DEBITI VERSO FORNITORI", avente codice meccanografico 2D0601 ed iscritta per € 61.227.630,00, confrontandola con le risultanze dei saldi dei singoli fornitori al 31 Dicembre 2004 estratte dagli archivi informatici e verificando che a tale data la sommatoria dei saldi delle posizioni debitorie nei confronti dei fornitori ammontava ad € 107.898.163,08, importo del tutto distonico rispetto a quello risultante dalla situazione contabile analitica e dal dato valorizzato nel bilancio 2004 e dettagliato nella Nota integrativa, pari ad € 61.227.630,00 (€ 63 milioni circa, se si calcola l'importo delle c.d. fatture da ricevere), con una differenza di € 46.670.533,08 ⁽²⁵⁾.

Infine, i consulenti tecnici hanno ripercorso a ritroso la contabilità aziendale sino all'esercizio 1998, estrapolando le movimentazioni del conto generico "DEBITI VERSO FORNITORI" codice 2D0601 dal 1° Gennaio 1998 al 31 Dicembre 2003, verificando che fin dall'anno 1998 vi sono state irregolari movimentazioni in DARE alla voce generica "DEBITO VERSO FORNITORI", che hanno comportato un'omessa imputazione di costi di esercizio e si sono accumulate negli anni fino al 31 Dicembre 2004 ⁽²⁶⁾.

B. Anche in relazione all'esercizio 2005, i professionisti incaricati hanno rilevato l'utilizzo

⁽²⁵⁾ In definitiva, l'occultamento di costi per € 46.670.533,08 per debiti verso fornitori ha alterato la reale situazione economico-finanziaria, nel senso che negli atti del bilancio di esercizio per l'anno 2004 non è stata rappresentata l'effettiva esposizione debitoria dell'azienda sanitaria, giacché una corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'azienda avrebbe dovuto portare una rettifica negativa del "fondo di dotazione" dell'ASL pari all'importo di € 46.670.533,08.

⁽²⁶⁾ Dette conclusioni risultano del resto confermate dagli esiti degli accertamenti svolti dalla Polizia Tributaria sull'andamento del conto "DEBITI VERSO FORNITORI", dai quali è emerso che le rettifiche fittizie apportate al conto "debiti verso fornitori" hanno avuto dal 1998 una crescita esponenziale, sino ad attestarsi, alla data del 31 Dicembre 2007, all'importo di € 88.650.100,07 (cfr. Informativa di p.g. del 16 Novembre 2011, n. 0464554/11 di protocollo).

irregolare della voce generica “DEBITI VERSO FORNITORI”, codice 2D0601, la quale al 1° Gennaio 2005 apriva con saldo DARE per un importo di € 48.893.557,47 e alla fine dell’esercizio rimaneva sostanzialmente invariata, chiudendo con un saldo DARE di € 48.893.467,98, sebbene la sommatoria dei “documenti aperti”, ovvero delle singole posizioni debitorie nei confronti dei fornitori ammontasse in tale data ad € 138.188.041,57.

Il bilancio approvato dall’ASL al 31 Dicembre 2005 e dettagliato nella Nota integrativa, a sua volta riporta un saldo dei debiti verso i fornitori per € 89.294.574,00, con una differenza rispetto all’effettivo saldo delle posizioni complessive di € 48.893.467,57 (sostanzialmente coincidente con il saldo della voce generica 2D0601 per € 48.893.467,98, al netto degli arrotondamenti di bilancio).

In relazione a tale esercizio, i consulenti hanno inoltre riscontrato un ulteriore artificio contabile, realizzato con l’utilizzo irregolare della voce “FATTURE DA RICEVERE”, movimentata nel corso dell’esercizio in DARE per € 11.118.729,50, simulando dei debiti scaturenti da costi di competenza maturati negli esercizi precedenti per i quali non era ancora pervenuta la relativa fattura, mentre in realtà si trattava di transazioni, ordini e fatture riferite esclusivamente all’esercizio di competenza per l’anno 2005.

3.2.1. Il bilancio di esercizio per l’anno 2006, adottato con delibera del direttore generale Delvino.

E’ evidente che gli errori e le falsificazioni che hanno inficiato l’attendibilità dei bilanci dell’ASL n. 1 di Massa Carrara relativi agli esercizi dal 1998 al 2005 sono stati inevitabilmente riprodotti negli esercizi successivi, fino a quando gli artifici non assumevano dimensioni tali da non poter essere più mascherate da un’apparente correttezza dei dati di bilancio ed emergevano inevitabilmente nell’anno 2010.

La voce generica “DEBITI VERSO FORNITORI”, codice 2D0601, analizzata dai consulenti in relazione all’esercizio 2006, apriva al 1° Gennaio 2006 con saldo DARE di € 48.893.467,98 e chiudeva al 31 Dicembre 2006 con saldo DARE di € 57.049.898,61.

Peraltro, alla data di chiusura dell’esercizio:

- la sommatoria dei “documenti aperti” relativi alle singole posizioni debitorie nei confronti dei fornitori, all’esito dell’analisi dei professionisti, risultava pari ad € 109.074.816,71;
- il bilancio approvato dall’ASL riportava un debito verso fornitori per € 52.024.910,10, con una differenza rispetto all’effettivo saldo delle posizioni complessive di € 57.024.918,10;
- detto importo coincideva con il saldo della voce generica 2D0601, evidentemente al fine di rettificare fittiziamente la totalità dei debiti verso i fornitori.

Anche in tale esercizio, pertanto, è stata rilevata una grave alterazione della rappresentazione economica e finanziaria dell’azienda sanitaria, consistente nell’occultamento dell’effettiva esposizione debitoria dell’azienda verso i fornitori per un importo di € 57.049.898,61.

Esaminate nel dettaglio, le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici possono essere riassunte nei termini di seguito esposti.

- A. Nel conto “FATTURE DA RICEVERE” è emersa un’ingiustificata movimentazione in DARE di tre registrazioni contabili generiche, prive di supporto documentale – rilevazione di prima nota n. 85632 del 14 Aprile 2006, rilevazione di prima nota n. 85633 del 3 Maggio 2006, rilevazione di prima nota n. 85634 del 31 Luglio 2006-, tutte inserite negli archivi informativi dell’azienda sanitaria in data 9 Maggio 2007 da utente con account INTEGRA; in tal modo sono state occultate sopravvenienze passive per complessivi € 802.442,94.
- B. In data 30 Dicembre 2006 (libro giornale pag. 6181, prima nota n. 85282) risulta addebitata in DARE la posta generica “DEBITI VERSO FORNITORI” con

contropartita “FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE” e descrizione “RILEVAZIONE AMMORTAMENTO ANTE 2005” per € 3.599.155,79; rilevazione registrata in data 23 Aprile 2007 da utente INTEGRA.

Lo stesso importo risulta addebitato il giorno successivo con rilevazione di prima nota n. 85369 alla pagina n. 6189 del libro giornale, alla voce “IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI” con contropartita alla voce “FATTURE DA RICEVERE” e descrizione “RILEVAZIONE SAL 2006”: detta rilevazione risulta immessa in data 8 Maggio 2007 da un utente INTEGRA e definitivamente memorizzata alla riga 1 dal codice utente RAG10 attribuito a GIANNETTI Ermanno ⁽²⁷⁾.

Lo stesso giorno, alla medesima pagina di libro giornale e con rilevazione di prima nota n. 85370, immessa in data 8 Maggio 2007 da utente INTEGRA, la voce generica 2D0601 “DEBITI VERSO FORNITORI” risulta accreditata in AVERE, sempre per € 3.599.155,79, con contropartita “FATTURE DA RICEVERE” codice 2D0602, e descrizione dell’operazione “GIROCONTO”.

E’ evidente come l’effetto delle rilevazioni sopra descritte sia stato quello di incrementare il saldo del “FONDO DI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE”, senza la corretta rilevazione del costo di esercizio delle quote di ammortamento e di avere contestualmente incrementato in maniera fittizia il valore delle “IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI”, con consequenziale occultamento dei costi per il valore dianzi indicato.

- C. Nel conto “FATTURE DA RICEVERE” è emersa un’ulteriore ingiustificata movimentazione in DARE, effettuata con rilevazione di prima nota n. 85340 riportata a pag. 6188/2006 del libro giornale, immessa in data 4 Maggio 2007 da utente INTEGRA e memorizzata o variata dall’utente con codice RAG10 riferito al GIANNETTI ⁽²⁸⁾; attraverso tale indebita rilevazione sono stati stornati costi di competenza dell’esercizio per € 1.092.341,53.
- D. Infine, in relazione all’esercizio 2006 sono emerse n. 23 rilevazioni di prima nota, comprese tra il n. 85345 ed il n. 85368, tutte con descrizione “LIQUIDAZIONE ARRETRATI”, con le quali è stato accreditato in AVERE sul conto “STIPENDI” codice 3B05010101 e contestualmente addebitato in DARE sui conti “DEBITI VERSO DIPENDENTI ACCANTONAMENTO DIR. MEDICO E VETERINARIO” codice 2D1024 e “DEBITI VERSO DIPENDENTI ACCANTONAMENTO DIRIGENZA S.P.T.A.” codice 2D1025, l’importo complessivo di € 2.748.285,00, con l’effetto di ridurre contemporaneamente le posizioni a debito nei confronti dei dipendenti e il costo di esercizio per stipendi per l’ammontare indicato. Dette rilevazioni risultano inserite negli archivi informatici da utente INTEGRA in data 8 Maggio 2007 e memorizzate o variate dall’utente con codice RAG10 attribuito al GIANNETTI.

3.2.2. Il bilancio di esercizio per l’anno 2007, adottato con delibera del direttore generale Delvino del 29 Aprile 2008.

Anche in relazione all’esercizio 2007, la voce generica “DEBITI VERSO FORNITORI”, codice 2D0601, analizzata dai consulenti, apriva al 1° Gennaio 2007 con saldo DARE di € 57.049.898,61 e chiudeva al 31 Dicembre 2007 con saldo DARE di € 88.650.100,07, con un incremento di € 31.600.201,46.

⁽²⁷⁾ Cfr. Informativa di p.g. del 16 Dicembre 2011, n. 0464554/11 di protocollo, pag. 118.

⁽²⁸⁾ Cfr. Informativa di p.g. del 16 Dicembre 2011, n. 0464554/11 di protocollo, pag. 119.



Peraltro, alla data di chiusura dell'esercizio:

- la sommatoria dei "documenti aperti" relativi alle singole posizioni debitorie nei confronti dei fornitori, all'esito dell'analisi dei professionisti, risultava pari ad € 112.041.963,99;
- il bilancio approvato dall'ASL riportava un debito verso fornitori per € 23.391.864,00, con una differenza rispetto all'effettivo saldo delle posizioni complessive di € 88.650.100,07;
- detto importo coincideva con il saldo della voce generica 2D0601, evidentemente al fine di rettificare fittiziamente la totalità dei debiti verso i fornitori.

Anche in tale esercizio, pertanto, è stata rilevata una grave alterazione della rappresentazione economica e finanziaria dell'azienda sanitaria, consistente nell'occultamento dell'effettiva esposizione debitoria dell'azienda verso i fornitori per un importo di € 88.650.100,07.

Esaminate nel dettaglio, le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici possono essere riassunte nei termini di seguito esposti.

- A. Nel conto "CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE" è emersa un'ingiustificata movimentazione di due registrazioni contabili generiche, prive di supporto documentale, inserite negli archivi informatici dell'azienda sanitaria in data 7 Maggio 2008 da utente con account INTEGRA; in tal modo sono stati occultati costi di esercizio per complessivi € 2.295.599,25.
- B. In data 31 Dicembre 2007 (libro giornale pag. 5664, prima nota n. 77852) risultano addebitate in DARE le poste "DEBITI VERSO DIPENDENTI ACCANTONAMENTI DIR. MEDICO E VETERINARI" codice 2D1024 e "DEBITI VERSO DIPENDENTI ACCANTONAMENTO DIRIGENZA S.P.T.A." codice 2D1025, con contropartita in AVERE nei conti "STIPENDI" codice 3B05010101 e "FISSE ED ALTRI ASSEGNI" cod. 3B05030102 per € 3.328.120,38; rilevazione registrata in data 15 Maggio 2008 da utente INTEGRA.
- C. Alla pagina n. 5662 del libro giornale, con rilevazione di prima nota n. 77791, alle voci "IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO" e "NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO IN CORSO" con contropartita alla voce "FATTURE DA RICEVERE" venivano occultati costi per un valore complessivo di € 7.181.897,00; dette rilevazioni risultano immesse in data 12 Maggio 2008 da un utente INTEGRA.

3.2.3. Il bilancio di esercizio per l'anno 2008, adottato con delibera del direttore generale Delvino del 29 Aprile 2009.

Prima di esaminare in dettaglio i risultati degli accertamenti tecnici esperiti dai professionisti incaricati dal Pubblico Ministero, giova ricordare che lo stato patrimoniale del bilancio di esercizio 2008 è stato il primo ad essere sottoposto al controllo esterno da parte della società di certificazione DELOITTE & TOUCHE s.p.a., la quale ha effettivamente emesso la relativa attestazione, senza formulare alcun rilievo, in data 24 Novembre 2009, esattamente lo stesso giorno in cui aveva ricevuto dal Direttore amministrativo Giannetti, a mezzo fax, la nota dell'ASL n. 1 del 17 Luglio 2009, con numero di protocollo 1667/DA, indirizzata alla Regione Toscana e sottoscritta dallo stesso Giannetti, contenente la richiesta di conferma della posta creditoria "ANTICIPO GESTIONE STRALCIO", pari ad € 60.389.020,21, con allegato modello di conferma del credito recante la firma (successivamente disconosciuta) del funzionario regionale dott.ssa Carla DONATI, sprovvisto di data e di numero di protocollo e redatto su carta semplice e non intestata alla Regione.

In relazione a tale esercizio, la voce generica "DEBITI VERSO FORNITORI", codice 2D0601, analizzata dai consulenti, apriva al 1° Gennaio 2008 con saldo DARE di € 88.650.100,07 e chiudeva al 31 Dicembre 2008 con saldo DARE di € zero, per effetto di alcune movimentazioni contabili eseguite con un'operazione di prima nota inserita in data 16



Aprile 2009 ma con effetto al 31 Dicembre 2008, vale a dire, al momento della chiusura dell'esercizio 2008.

In tale data, con rilevazione di prima nota n. 90911 riportata alla pagina n. 6234 del libro giornale del 2008, la voce generica 2D0601 veniva accreditata (AVERE) con descrizione "SISTEMAZIONE PARTITARIO" per € 88.650.100,07, avente quali contropartite:

- "CREDITI PER ANTICIPO GESTIONE STRALCIO", codice 1B02060103, per € 58.650.100,07;

- "CREDITI DA ALTRI ENTI" codice 1B020604 per € 15.236.963,00;

- "ALTRI CREDITI", codice 1B02060101 per € 14.763.037,00.

Tale scrittura è riferibile all'operato di GIANNETTI, in quanto dall'esame del *file* relativo al salvataggio eseguito dalla U.F.A. TEST in data 31 Maggio 2009 è emerso che parte delle righe della prima nota n. 90911 sono state immesse in data 16 Aprile 2009 dall'utente INTEGRA e parte in data 8 Maggio 2009 da utente con codice RAG10CR corrispondente al Giannetti; infine, l'intera scrittura di prima nota risulta memorizzata in data 25 Maggio 2009 sempre dal medesimo codice RAG10CR⁽²⁹⁾.

In realtà, come rilevato dai professionisti incaricati, le poste attive dianzi richiamate si sono rivelate del tutto prive di documentazione giustificativa di supporto e pertanto inattendibili e contrarie ai principi di tecnica contabile, evidentemente finalizzate alla creazione di un artificio contabile diretto a riallineare il dato delle posizioni debitorie nei confronti dei fornitori, utilizzando altre poste contabili fittizie.

Al riguardo, infatti, se dal bilancio 1998 al bilancio 2007, l'artificio contabile principale e più ricorrente è stato quello diretto ad occultare i reali costi sostenuti dall'azienda e la reale esposizione debitoria nei confronti dei fornitori –mediante l'illecita movimentazione del conto generico "DEBITI VERSO FORNITORI" per complessivi € 88.650.100,07, simulandone una progressiva riduzione ovvero una progressiva rettifica negativa senza alcun riferimento al singolo fornitore e senza documentazione giustificativa-, nel bilancio relativo all'esercizio 2008 detta voce patrimoniale fittizia era evidentemente lievitata al punto da essere facilmente individuabile in sede di certificazione dello stato patrimoniale; sicché, è ragionevole ritenere che gli autori dell'artificio si siano determinati a "riallineare" detta esposizione debitoria, introducendo false voci di credito quale contropartita idonea a giustificarla.

In particolare, i consulenti tecnici hanno accertato che la totalità delle falsità ideologiche riscontrate hanno avuto l'effetto di evidenziare nel bilancio di esercizio per l'anno 2008 una perdita inferiore a quella reale, in quanto, laddove rettificata, avrebbero comportato una variazione negativa sull'ammontare del Fondo di Dotazione per complessivi € **127.759.381,98**.

Esaminate nel dettaglio, le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici possono essere riassunte nei termini di seguito esposti.

A. Nel conto "CREDITI PER ANTICIPAZIONE STRALCIO" codice 1B02060103, esaminato alla luce della dinamica degli esercizi precedenti, -desumibili sia dalle note integrative che dai c.d. bilanci redatti dall'ASL n. 1 per gli anni 2005, 2006 e 2007-, è emersa un'ingiustificata movimentazione e l'assunzione di dimensioni apparentemente incompatibili con quelle delle altre annualità:

- Anno 2004, importo indicato in bilancio € 576.088,00;
- Anno 2005, importo indicato in bilancio € 583.257,00;
- Anno 2006, importo indicato in bilancio € 583.257,00;
- Anno 2007, importo indicato in bilancio € zero;
- Anno 2008, importo indicato in bilancio € 60.389.020,00.

⁽²⁹⁾ Cfr. Informativa di p.g. del 16 Dicembre 2011, n. 0464554/11 di protocollo, pag. 139 e 164.



Inoltre, detto conto risulta caratterizzato da ulteriori movimenti in dare e avere per importi minimi, la cui somma algebrica è pari ad € -179,65.

A fronte di specifiche ricerche della documentazione giustificativa di tale importo da parte della Regione Toscana, l'ASL n. 1, in persona della **dott.ssa Vernazza** risulta avere inviato in sede di approvazione una serie di mandati di pagamento riconducibili alla c.d. "gestione stralcio"; nondimeno, l'esame condotto dagli operanti per mezzo del sistema di contabilità in uso all'azienda, ha consentito di verificare che i mandati inclusi in detto elenco documentano pagamenti di fatture di acquisto relative al periodo compreso tra il 2000 e il 2008, posto che le date dei documenti di trasporto e degli ordini di pagamento emessi dalla ASL sono successivi al 1995: se ne ricava che detta documentazione non è in alcun modo riferibile alla gestione liquidatoria delle ex USL del territorio della provincia di Massa Carrara ⁽³⁰⁾.

Va ricordato, sul punto, che il conto "CREDITO PER ANTICIPAZIONI GESTIONE STRALCIO" trova la propria giustificazione nel diritto dell'Azienda USL 1 alla restituzione, da parte della Regione Toscana degli importi anticipati per il saldo di crediti di competenza delle abolite UU.SS.LL. Peraltro, è alquanto strano che detto conto, azzerato nel bilancio per l'anno 2007, sia ricomparso nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008 per un importo di € 576.087,74.

Sotto altro profilo, a seguito di specifici accertamenti in ordine alla tracciabilità delle operazioni riferite alle movimentazioni contabili eseguite nel 2008 sul conto "CREDITO PER ANTICIPAZIONI GESTIONE STRALCIO", dalle quali è sorto il falso credito di € 88.650.100,07, tutte le alterazioni contabili di cui ai movimenti di prima nota nn. 90902, 90907, 90910 e 90911 sono inserite con il codice utente RAG10 riferibile a GIANNETTI Ermanno.

B. Come dianzi anticipato, nel bilancio 2008 risultano occultate posizioni debitorie nei confronti di singoli fornitori per € 26.246.283,58, mediante il ricorso a fittizie voci di contropartita contabile:

- "CREDITI DA ALTRI ENTI" € 7.871.293,80;
- "ALTRI CREDITI" € 15.854.619,09;
- "CREDITI PER SERVIZI RESI AD ALTRE ISTITUZIONI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO" € 2.520.370,69;

Anche tali rilevazioni risultano inserite in data 29 Maggio 2009 dall'utente RAG10CR riferito al direttore amministrativo GIANNETTI.

C. Nel conto "DEBITI VERSO FORNITORI", con rilevazioni di prima nota n. 90711, 90714 e 90715, riportate alle pagine 6215, 6216, 6217 e 6218 del libro giornale del 2008 della ASL 1 di Massa, il debito nei confronti del fornitore FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS codice 2D0601-500522 risultava artificialmente decurtato dell'importo complessivo di € 34.825.281,91, mediante il ricorso all'utilizzo delle voci "ABBUONI ATTIVI AUTOMATICI" ⁽³¹⁾ in contropartita, costi di esercizio la cui natura è in realtà del tutto estranea ai servizi prestati dalla Fondazione e che risultano in ogni caso privi di qualsivoglia documentazione giustificativa, in assenza di specifiche note di credito emesse dalla Fondazione Don Gnocchi. Inoltre,

⁽³⁰⁾ Cfr. Informativa di p.g. del 16 Dicembre 2011, n. 0464554/11 di protocollo, pag. 93 e 94.

⁽³¹⁾ Gli "ABBUONI ATTIVI" sono delle rettifiche ai costi, da rilevarsi contabilmente, a seguito di intervenute modifiche contrattuali, che incidono sulla determinazione del valore delle forniture già documentate con precedenti fatture fiscali. In sintesi, tale voce si contrappone al costo rilevato in contabilità al momento della registrazione della fattura di acquisto, rettificandone, di fatto, il valore contabile iscritto; se ne ricava la necessità di particolari motivazioni affinché detta procedura possa essere avviata e annotata nelle scritture contabili dell'azienda.

detta ingiustificata decurtazione è priva di supporto anche in relazione ai rapporti contrattuali fra la ASL n. 1 di Massa Carrara e la Fondazione, posto che quest'ultima fin dal 1997 eroga prestazioni sanitarie in materia di riabilitazione, provvedendo ad emettere regolari fatture nei confronti dell'azienda sanitaria e, in varie occasioni nel corso degli anni dal 1997 al 2006 ha provveduto a cedere buona parte del credito maturato nei confronti dell'ASL all'INPS, notificando le avvenute cessioni al debitore ceduto, ottenendo le corrispondenti comunicazioni di riconoscimento di debito nei confronti del cessionario per un importo complessivo pari a circa € 34.000.000,00 ⁽³²⁾. In realtà, i consulenti tecnici hanno verificato che le avvenute cessioni di credito ed i conseguenti riconoscimenti dei debiti non hanno trovato riflessi contabili all'interno del libro giornale dell'ASL, in quanto l'Azienda non ha mai contabilizzato l'avvenuta cessione attraverso la chiusura della posizione a debito nei confronti della Fondazione e la contestuale apertura della posizione a debito nei confronti dell'INPS. Né detta omissione può ritenersi frutto di mero errore, in quanto con le rilevazioni di prima nota sopra esaminate la ASL, dopo avere decurtato il debito nei confronti della Fondazione, in contropartita ha stornato costi di esercizio con annotazioni del tutto fittizie.

Quanto all'autore delle rilevazioni di prima nota, alla luce dell'allegato n. 67 alla relazione di consulenza tecnica, valutato unitamente all'esito degli accertamenti eseguiti dalla p.g. (pag. 127-129 dell'Informativa), è emerso che:

-la scrittura n. 90711 è stata inserita in date diverse dall'utente RAG10 e dall'utente di sistema INTEGRA, ha subito variazioni ed è stata memorizzata dall'utente RAG10 in data 7 Maggio 2009;

-la scrittura n. 90714 è stata inserita in data 23 Marzo 2009 e in data 28 Aprile 2009 dall'utente di sistema INTEGRA;

-la riga 3 della scrittura n. 90715 è stata inserita dall'utente RAG10, il quale ha altresì provveduto al salvataggio della rilevazione in data 7 Aprile 2009.

- D.** Il conto "CREDITI VERSO CLIENTI", codice 1B020606, con rilevazione di prima nota n. 90959 del 31 Dicembre 2008, riportata alla pagina 6242 del libro giornale, risultava artificiosamente movimentato in DARE per l'importo di € 4.284.000,00, con l'inserimento in contropartita in AVERE delle seguenti voci di costo di esercizio e con la causale "RILEVAZIONE CREDITI":

-stipendi per € 2.294.500,00;

-fisse ed altri assegni, per € 700.000,00;

-oneri sociali a carico dell'azienda per € 100.000,00.

In realtà, contrariamente alla norma, dette contropartite indicate in via generica non sono accompagnate dal codice di identificazione dello specifico cliente nei cui confronti è imputata la partita di credito, sicché risultano anomale e prive di giustificazione.

Le stesse risultano inoltre inserite negli archivi informatici in data 23 Aprile 2009 da un utente INTEGRA ⁽³³⁾.

3.2.4. Il bilancio di esercizio per l'anno 2009, adottato con delibera del direttore generale Delvino del 24 Maggio 2010.

In relazione a tale esercizio, la voce attiva "CREDITO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE TOSCANA PER ANTICIPO GESTIONE STRALCIO", già presente alla fine

⁽³²⁾ Cfr. Informativa di p.g. del 16 Dicembre 2011, n. 0464554/11 di protocollo ed allegata comunicazione INPS, datata 17 Dicembre 2009.

⁽³³⁾ Cfr. Informativa di p.g. del 16 Dicembre 2011, n. 0464554/11 di protocollo pag. 130.

dell'esercizio precedente, veniva riproposta per un ammontare ormai lievitato ad € 60.389.020,21, dietro al quale risultava verosimilmente occultata la perdita di valore del patrimonio netto dell'azienda per un valore corrispondente

Peraltro, va subito rimarcato che proprio a seguito dell'individuazione di tale anomala voce di credito, da parte del collegio sindacale dell'ASL n. 1 di Massa Carrara, nel corso dei controlli svolti sul bilancio 2009, si è innescata quella serie di verifiche da parte della Regione Toscana che ha condotto da un lato alla mancata approvazione del bilancio da parte degli organi regionali, d'altro lato, alla revoca del direttore generale ed al commissariamento dell'Azienda.

Esaminando nel dettaglio le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici, dalla lettura del bilancio di esercizio per l'anno 2009, sono state rilevate tre scritture contabili che hanno provocato **un fittizio incremento di valore del cespite patrimoniale denominato "NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO"** per un importo complessivo di € **61.490.304,41**, con contestuale storno ed occultamento di costi di competenza dell'esercizio di pari importo, attraverso l'annotazione nel libro giornale di tre false operazioni di prima nota:

1.rilevazione n. 110083 alla pagina 7701 del libro giornale, con la quale la voce "NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO IN CORSO" risulta movimentata in DARE per incremento di valore pari ad € 6.737.068,34. Detta operazione risulta inserita, quanto alla riga 15 dall'utente INTEGRA in data 28 Maggio 2010 (colonna denominata MC-DT-INS) mentre le rimanenti righe risultano inserite il 25 e 26 Maggio 2010 (colonna MC-DT-INS) dall'utente RAG10CR (colonna MC-UT-INS) riferito al direttore amministrativo Giannetti Ermanno;

2.rilevazioni n. 110019 e 110020 del 31 Dicembre 2009 alla pagina 7698/2009 del libro giornale, con le quali è stato registrato in DARE l'addebitamento del conto "FATTURE DA RICEVERE" per € 54.753.236,07, avente quale contropartita una serie di conti accesi a "fondi" (quale ad esempio il "fondo per progetti finalizzati" movimentato in AVERE per € 43.607.033,12) o a debiti vari verso il personale per pari importo, con descrizione dell'operazione non meglio identificata "CC". In pari data, è stato rilevato l'accreditamento del conto "FATTURE DA RICEVERE" per € 54.753.236,07 e l'addebitamento del conto acceso al "NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO" con descrizione della causale "RILEVAZIONE COSTI X NOA". Dette scritture di prima nota sono state immesse il 28 ed il 30 Aprile 2010 dall'utente INTEGRA e dall'utente RAG10CR. Le stesse sono state poi memorizzate in data 13 Maggio 2010 dall'utente RAG10CR.

In realtà, nonostante l'imponente compressione dell'impatto dei costi sul conto economico, nel bilancio al 31 Dicembre 2009 approvato con delibera n. 342 del 24 Maggio 2010, la perdita è stata iscritta per soli € 985.644,00.

4. La sussistenza dei presupposti del delitto di cui all'art. 479 C.P.: la tesi accusatoria.

Elencati i tratti salienti della vicenda, in concorso con il direttore amministrativo GIANNETTI Ermanno, al giudicabile è stato contestato il reato di cui all'art. 479 C.P., perché nei bilanci di esercizio dianzi richiamati compiva atti ideologicamente falsi, in quanto nelle relative scritture oggetto delle delibere di approvazione adottate venivano riportate annotazioni non conformi al vero, con artifici diretti ad occultare l'effettivo ammontare delle esposizioni debitorie dell'Azienda ASL n. 1 di Massa Carrara nei confronti dei fornitori ed i costi realmente sostenuti dall'ente negli esercizi dal 2006 al 2009.

Tanto premesso, a parere di questo Giudice non può esservi dubbio che gli atti di bilancio così come le delibere di approvazione proprie del direttore generale dell'Azienda sanitaria

vadano qualificati come **atti pubblici**, sia in ragione dell' idoneità a spiegare efficacia sia nei confronti del pubblico, sia nell' ambito dell' attività espletata dalla Pubblica Amministrazione. Invero, ai fini del delitto di cui all' art. 479 C.P., è atto pubblico ogni documento redatto dal Pubblico Ufficiale per uno scopo inerente alla sua funzione, purché dotato della capacità rappresentativa dell' attività svolta o percepita, sicché *“non rileva affatto che il documento contenente la falsa attestazione non sia previsto da un' espressa norma che ne indichi i requisiti di forma, né che esso debba essere riprodotto in atti diversi e successivi”* (cfr. Cass. Pen., sez. V, 212 Novembre 2003 n. 4618).

In questo senso, appaiono riconducibili alla categoria menzionata le **delibere di adozione del bilancio** –corredate dalle relative relazioni- del Direttore generale, in conformità con le prescrizioni del richiamato art. 45 del regolamento dell' ASL n. 1 di Massa 17 Febbraio 1999 n. 258, proprio nella misura in cui integrano un presupposto logico-giuridico del successivo provvedimento collegiale di approvazione adottato dall' organo di governo della Regione, ai sensi dell' art. 123 Legge Regionale Toscana n. 40/2005, a nulla rilevando l' inidoneità delle relazioni a spiegare immediata efficacia dei confronti del pubblico, atteso che anche gli atti c.d. per uso interno, rappresentando tappe di un *iter* amministrativo, possono incidere sotto il profilo probatorio sull' attività espletata dalla Pubblica Amministrazione.

D' altro canto, proprio tenuto conto della finalità propria degli atti di adozione del bilancio e della relazione di gestione, diretti ad illustrare la situazione economico-finanziaria cristallizzata in un arco temporale corrispondente all' esercizio, nonché a dare conto dell' esito della verifica compiuta in ordine all' avvenuto raggiungimento degli obiettivi strategici, non si dubita dell' obbligo del pubblico ufficiale di attestare il vero, con specifico riguardo alla parte descrittiva dell' atto costituente il presupposto di quella deliberativa, sia pure –è bene sottolinearlo, fermo restando un approfondimento nel prosieguo-, entro i limiti stabiliti dal potere-dovere di coordinamento e controllo a lui spettante quale organo responsabile dell' Amministrazione, nel rispetto dei principi della trasparenza e dell' efficienza cui la stessa dev' essere improntata.

Per altro verso, molteplici sono le questioni da affrontare al fine di valutare la fondatezza dell' ipotesi accusatoria.

4.1. In primo luogo, acclarata l' operatività della norma incriminatrice dell' art. 479 C.P. nella vicenda all' esame ed esaminando sotto altro profilo il quadro probatorio allegato a sostegno dell' ipotesi accusatoria, gli elementi raccolti all' esito delle indagini e sintetizzati nel paragrafo sub 3), a parere di questo Giudice consentono di ritenere integrati gli estremi oggettivi del delitto di falso ideologico ascritto all' imputato.

Sussistono, sul punto, le risultanze della perizia redatta dai consulenti nominati dal Pubblico Ministero, dott. Antonio Di Leo e dott. Andrea Rino Battaglia, depositata in data 27 Ottobre 2011, che, immeritevole di censure sotto il profilo logico, ha accertato l' esistenza di gravi alterazioni della rappresentazione di bilancio redatta in relazione agli esercizi dal 2006 al 2009, evidentemente finalizzate ad occultare ingenti perdite di esercizio.

Al riguardo, sintetizzando le risultanze degli accertamenti tecnici *supra* riportate:

a) in relazione al bilancio di esercizio adottato per l' anno 2006 con delibera del dott. Delvino n. 30 del 30 Aprile 2007, a fronte di un risultato economico al lordo delle imposte riportato in bilancio per l' importo di € 3.060.365,00, è stato individuato un risultato effettivo negativo per l' importo di € -16.398.656,30, imputabile all' omessa contabilizzazione di vari costi di esercizio: in questo senso il valore del risultato di esercizio dev' essere rettificato in misura pari ad € -13.338.290,89. Per altro verso, il valore del patrimonio netto, riportato in bilancio in misura pari ad € -12.612.985,00 dev' essere rettificato con segno negativo per € -76.710.863,37, sicché il valore corretto risulta pari ad € -90.518.103,87;

b) in relazione al bilancio di esercizio adottato per l' anno 2007 con delibera del dott. Delvino

n. 199 del 29 Aprile 2008, a fronte di un risultato economico al lordo delle imposte riportato in bilancio per l'importo di € 9.088.160,00, è stato individuato un risultato effettivo negativo per l'importo di € -37.216.748,38, imputabile all'omessa contabilizzazione di vari costi di esercizio: in questo senso il valore del risultato di esercizio dev'essere rettificato in misura pari ad € -28.128.588,38. Per altro verso, il valore del patrimonio netto, riportato in bilancio in misura pari ad € -3.364.582,00 dev'essere rettificato con segno negativo per € -113.927.611,75, sicché il valore corretto risulta pari ad € -117.292.193,75;

c) in relazione al bilancio di esercizio adottato per l'anno 2008 con delibera del dott. Delvino n. 227 del 29 Aprile 2009, a fronte di un risultato economico al lordo delle imposte riportato in bilancio per l'importo di € 8.740.929,00, è stato individuato un risultato effettivo negativo per l'importo di € -39.109.281,91, imputabile all'omessa contabilizzazione di vari costi di esercizio: in questo senso il valore del risultato di esercizio dev'essere rettificato in misura pari ad € -30.368.352,91. Per altro verso, il valore del patrimonio netto, riportato in bilancio in misura pari ad € 29.777.432,00 dev'essere rettificato con segno negativo per € -153.036.893,66, sicché il valore corretto risulta pari ad € -123.259.461,66;

d) in relazione al bilancio di esercizio adottato per l'anno 2009 con delibera del dott. Delvino n. 342 del 24 Maggio 2010, a fronte di un risultato economico al lordo delle imposte riportato in bilancio per l'importo di € 8.624.070,00, è stato individuato un risultato effettivo negativo per l'importo di € -61.490.304,36, imputabile all'omessa contabilizzazione di vari costi di esercizio: in questo senso il valore del risultato di esercizio dev'essere rettificato in misura pari ad € -52.749.375,36. Per altro verso, il valore del patrimonio netto, riportato in bilancio in misura pari ad € 35.558.834,00 dev'essere rettificato con segno negativo per € -214.527.198,02, sicché il valore corretto risulta pari ad € -178.968.364,02.

In questo senso, al 31 Dicembre 2009 il disavanzo progressivamente occultato nel corso delle annualità considerate giunge ad una cifra pari ad € **214.527.198,02**.

In secondo luogo, vi sono le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal coimputato GIANNETTI Ermanno, che hanno effettivamente svolto il ruolo di collante dell'impalcatura sulla quale è stata costruita la tesi accusatoria prospettata dal Pubblico Ministero.

In particolare, più volte ascoltato in qualità di indagato, il GIANNETTI, sin dai primi approcci con l'autorità giudiziaria, assumeva un comportamento che può definirsi collaborativo, in quanto rendeva, nei procedimenti nei quali era coinvolto, dichiarazioni auto ed etero accusatorie e svelava dinamiche interne al sistema del quale era parte, avendo rivestito le cariche di natura essenzialmente fiduciaria di dirigente responsabile dell'ufficio gestioni economiche e finanziarie fino al 2005 e successivamente di direttore amministrativo dell'ASL n. 1.

Deve fin d'ora rammentarsi che, come emerso dalle dichiarazioni rese non soltanto dall'odierno imputato ma da tutti i soggetti preposti al settore amministrativo dell'ASL n. 1 di Massa Carrara, al Giannetti era unanimemente riconosciuto come un dirigente estremamente competente in materia di contabilità e bilancio, al quale pertanto si erano sempre affidati gli organi posti al vertice della compagine organizzativa dell'ente, per la predisposizione degli atti di bilancio, della relazione di gestione e della nota integrativa ⁽³⁴⁾.

⁽³⁴⁾ Cfr. Verbale di s.i.t. rese in data 11 Novembre 2011 dal dott. Ivano Giancarlo Lombardi, già direttore amministrativo dell'azienda USL 1 di Massa Carrara fino al 31 Dicembre 2005: *“Per quanto riguarda il servizio economico e finanziario dell'ASL 1 di Massa Carrara questo era retto da Giannetti Ermanno quale direttore del servizio e Giannetti in tutto l'ambiente, anche a livello di area vasta e regionale, veniva riconosciuto come estremamente competente in materia di contabilità e bilancio. Io mi sono affidato totalmente alle sue competenze, era lui che predisponeva gli atti di bilancio; in particolare, era Giannetti che predisponeva la relazione al bilancio che poi sottoponeva alla firma del direttore generale, era lui che predisponeva e*



In data 21 Febbraio 2011, l'indagato, sottoposto ad interrogatorio da parte del Pubblico Ministero, ammetteva di avere formato dei falsi mandati di pagamento meccanizzato, utilizzati per ottenere dal tesoriere l'emissione di assegni circolari dell'ASL a favore di beneficiari del tutto ignari della provenienza del denaro, adempiendo in tal modo ad obbligazioni contratte nel proprio esclusivo interesse. Per il resto, tuttavia, negava il proprio coinvolgimento nella condotta di falsificazione della contabilità e dei documenti ad essa collegati, che piuttosto ascriveva alla dott.ssa Vernazza, responsabile del servizio ragioneria dal 1° Gennaio 2006, nonché al coordinatore scientifico, prof. Nicolò Persiani⁽³⁵⁾.

In data 4 Marzo 2011 il Giannetti confermava le dichiarazioni precedentemente rese, allegando che a partire dal mese di Gennaio 2006 i compiti di ragioneria erano stati interamente delegati alla dott.ssa Vernazza, per quanto riguarda le attività di bilancio, le passività ed i rapporti con gli enti, mentre alla dott.ssa Brozzo erano state delegate le mansioni relative alle attività ed al settore fiscale.

In data 18 Aprile 2011, ammettendo gli addebiti inerenti le appropriazioni illecite compiute nel corso degli anni, riconosceva che le attività distrattive erano state perpetrate tramite l'emissione di falsi mandati ovvero l'emissione di fatture parzialmente o totalmente inesistenti, con inevitabili riflessi sulla veridicità dei saldi di alcune poste contabili e, per l'effetto, dei relativi bilanci di esercizio⁽³⁶⁾.

Sentito dalla p.g. in altre due occasioni, il 2 Agosto 2011 ed il 23 Settembre 2011, in data 25 Maggio 2012, successivamente all'applicazione nei suoi confronti di misura custodiale, il

sottoscriveva la nota integrativa al bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale (...) non so dare una risposta adeguata, non conosco i motivi dell'operato del Giannetti. Posso solo dire che la regione Toscana in tutti i vari incontri periodici con le varie AUSL toscane ha sempre sollecitato ciascuna AUSL ad assicurare il massimo contenimento delle spese. Giannetti mi risulta come detto che all'epoca fosse molto stimato ma come funzionario competente in materia di contabilità e di bilancio tanto che era lui, quale direttore dell'ufficio di ragioneria dell'AUSL a recarsi più volte e costantemente presso gli uffici della regione per affrontare proprio le problematiche relative alla gestione tecnica economica e finanziaria. Ricordo che all'epoca il Giannetti riferiva che si incontrava in regione con il dott. Ancona funzionario dell'assessorato alla sanità e con la dott.ssa Donati, quale responsabile del settore economico e finanziario della Regione".

⁽³⁵⁾ "(...) per quanto riguarda la vicenda relativa al falso in bilancio, preciso che dall'1 Gennaio 2006 sono stato direttore amministrativo dell'AUSL 1 di Massa Carrara ed ho delegato alla collega dott.ssa Marisa VERNAZZA i compiti relativi alla redazione del bilancio, in quanto già dal 2004 svolgeva tali compiti sotto la mia supervisione come responsabile della ragioneria. La stessa VERNAZZA aveva anche seguito l'adeguamento delle procedure di contabilità al nuovo programma RANPC (revisione analitica dei nuovi principi contabili) ed è per questo che dal 2006 non ho seguito le fasi di compilazione e di formazione del bilancio, inteso come conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa. Io in sostanza dal 2006 mi occupavo soltanto di collaborare alla stesura della relazione al bilancio del direttore generale dell'ASL. (...) contesto ogni addebito in ordine alla falsa formazione dei bilanci ed alla falsa formazione dell'attestato di credito in oggetto (riferito al credito di 60 milioni di euro vantato dall'ASL nei confronti della Regione per anticipo gestione stralcio) e ritengo che le mie uniche responsabilità siano di natura omissiva, in quanto non ho adeguatamente controllato l'operato della dott.ssa VERNAZZA, che ha agito nell'ambito della procedura di contabilità, congiuntamente con i responsabili della TAITLE, cioè PERSIANI e ROSSI, nonché di altra dipendente della TAITLE di nome Sara. Ritengo pertanto che l'appostazione nel bilancio per l'anno 2008 del citato credito inerente alla gestione stralcio di 60 milioni circa, fosse stata inserita dalla dott.ssa VERNAZZA".

⁽³⁶⁾ "(...) a fronte delle appropriazioni illecite da me compiute negli anni di cui ho dato atto precedentemente, sono scaturiti in modo automatico delle scritture contabili, che hanno alimentato il debito imputato alla gestione stralcio e, quindi, il falso credito vantato dall'azienda USL n. 1 nei confronti della Regione Toscana per l'anticipazione delle relative somme. Io, consapevole che si trattasse di spese per uso personale, non ho impedito che tali dati contabili fossero riversati nei bilanci dell'Azienda. Preciso, altresì, che il sistema di contabilità ha calcolato un importo pari ad € 1.182.000,00, riferito al credito di anticipazione gestione stralcio, che dovrebbe effettivamente essere l'importo di cui io mi sono appropriato".

Giannetti rendeva, a distanza di oltre un anno dal primo, un terzo interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria, nel corso del quale per la prima volta riferiva informazioni più precise in ordine alle condotte di alterazione dei bilanci.

In tale ultimo interrogatorio, l'indagato narrava al GIP, tra le altre cose, delle pressioni ripetutamente ricevute dagli organi rappresentativi della Regione al fine di procedere ad un "aggiustamento" sistematico dei bilanci, con l'obiettivo di fare apparire un equilibrio dei conti fittizio in quanto basato sulla sottostima dei disavanzi.

Riprendendo un tema già oggetto di precedenti interrogatori, alla domanda se "*avesse in qualche modo contezza di aggiustamenti di bilancio*", il GIANNETTI, per la prima volta, riferiva di un **sistema consolidatosi nell'arco dell'ultimo decennio**, caratterizzato da ripetute pressioni da parte dei responsabili degli organi di vertice della Regione, i quali, in occasione delle periodiche riunioni con i direttori generali e amministrativi di volta in volta interessati, ne "indirizzavano" le scelte operative, suggerendo una sistematica revisione dei bilanci dell'AUSL n. 1 di Massa Carrara, con l'obiettivo di creare un fittizio equilibrio dei conti, occultando i disavanzi emergenti dal passivo:

"Succede questo sul bilancio ogni due o tre mesi si va in regione, la Regione ci chiedeva l'andamento del bilancio e poi l'ultima riunione, parlo anche 2004, all'ultima riunione con la regione ci veniva detto "dovete toccare e limare qualcosa" e questi 40 milioni che vengono fuori nel 2004 sono le varie limature degli anni precedenti che accumulate nello stato patrimoniale (...) il 2005 se voi andate a vedere gli atti della USL nominata a seguire RANCP per l'azienda USL alle riunioni della Regione Toscana è stata la dott.ssa Vernazza, non sono andato io a seguire questo progetto RANCP, c'è di più, se lei chiede gli atti dell'azienda USL di Viareggio vedrà che c'è stata una riunione fatta nel 2005 dove venivano spiegate alla nostra area vasta (...) e uno dei relatori non ero io ma la dott.ssa Vernazza, la quale materialmente (...) il compito di seguire il bilancio, io non voglio dire che negli anni successivi noi direttori e la regione non sapessimo di perdite, sapevamo di perdite non di quelle perdite (...) aggiungo le cose che so che la Regione ci chiedeva di fare dei sacrifici (...) c'era alle riunioni che facevamo oltre Delvino e lo Scarafuggi c'era di solito c'era il presidente ora, all'epoca assessore, poi c'era la dott.ssa Donati (...) c'era il Persiani quasi sempre e...e poi chi c'era? A volte c'era a volte c'erano dei funzionari addetti ad un settore (...) dovevamo fare degli artifici sicuramente illeciti forse non ci abbiamo pensato, questo è vero, però che dovevamo fare degli artifici, a Febbraio mi dicono devi perdere un milione, devi scalare un milione, è difficile a febbraio non posso intervenire (...) in Regione c'era la dott.ssa Donati presente dovete diminuire ci chiamava, c'era all'epoca mi pare che ci fosse ancora il dott. Ancona (...) sostanzialmente ci chiedevano prima del 2004 ci chiedevano questo, ma ce l'hanno chiesto anche dopo il 2004 questo, la differenza che il dopo noi pensavamo che si perdesse 12, lo ripeto, quello che ho detto prima "scendete a sette, cinque ve li diamo noi, tre ve li diamo noi e poi guardiamo" poi magari arrivava (...) i direttori lo sapevano sì, sì (...) sì sì i direttori sapevano quello che sapevo io, nel senso che sape...torno a ripetere ha ragione il procuratore, nel 2004 l'hai fatto e sapevi...e sai come l'hai fatto, nel 2005 non l'ho fatto, il 2006 non l'ho fatto però sapevo che c'era somma da abbattere e la dott.ssa Vernazza ha abbattuto la somma in base a quello che era la nostra richiesta, la richiesta della Regione (...) io alla Vernazza riportavo soltanto quello che mi diceva la Regione, cioè "la Regione vuole che scendiamo così" e lei diceva "va bene" però dai 12 ai 60 hanno fatto anche qualcosa per conto loro, non è che io ho fatto...non è che cambia la mia posizione per l'amor di Dio, però se io so di perdere 12 e la Regione mi dice "devi togliere 5 milioni" io scendo a sette e poi scopro che sono 60 è un altro discorso (...)"



In data 11 Giugno 2012, GIANNETTI Ermanno veniva nuovamente interrogato dal Pubblico Ministero, al quale rendeva ulteriori chiarimenti, ammettendo di avere alterato i bilanci **fino all'anno 2005** –e, in particolare, di avere effettuato operazioni illecite sul conto “Debiti verso fornitori”, al fine di occultare perdite comunque riconducibili agli anni pregressi- in esecuzione di direttive formulate dal Direttore generale, in seguito ad incontri da questi avuti con gli esponenti della Giunta regionale e, successivamente, di avere partecipato in prima persona agli incontri presso la Regione, nella veste di Direttore amministrativo e di non avere comunque più partecipato alla redazione delle scritture contabili, a far data dal 1° Gennaio 2006:

“In merito alla voce <<Debiti verso fornitori>>, 2D0601, al 31 Dicembre 2004, iscritta per € 61.227.630,00, evidenzio che si tratta di perdite degli anni pregressi; io ho movimentato in DARE la posta di debito, su richiesta dei miei direttori generali del tempo; la differenza di oltre 46 milioni è determinata dall'esigenza di ridurre le perdite. Al tempo, io non avevo contatto diretto con la Regione Toscana, e, quindi, ciò mi veniva richiesto dai direttori generali, prima Magnani e poi Scarafuggi (...).

Il direttore generale di turno mi richiedeva espressamente di aggiustare il bilancio d'esercizio dopo che egli aveva avuto gli incontri in Regione; non mi indicava le modalità concrete con le quali io avrei dovuto aggiustare il bilancio, ma era chiaro che il direttore generale era consapevole della necessità di operare in modo da alterare la reale perdita di esercizio (...)

Preciso, altresì, che fino al 2005 io non ho mai preso parte alle riunioni tra direttori generali e rappresentanti della Regione, per cui quello che mi veniva richiesto dal direttore generale, ripeto, fino al 2005, non potevo verificare che effettivamente fosse quanto richiestogli in Regione (...).

*Devo dire che io mi sono prestato ad effettuare le falsificazioni di cui oggi vengo accusato non per un mio diretto e specifico interesse personale, quanto perché **questo era il sistema sanità in Toscana all'epoca (e per quanto ne sappia anche dopo) e, dunque, se avessi voluto continuare a vivere e a lavorare in quel sistema che mi consentiva di avere miei compensi lavorativi, anche buoni, avrei dovuto accettare di fare ciò che mi veniva richiesto. E' la scelta che ho fatto a suo tempo e che mi ha portato alle condizioni nelle quali mi trovo oggi. In un certo senso, e ribadisco, è il sistema che costringe ad operare in un certo modo, se non si vuole essere irrimediabilmente esclusi.***

Espressione del sistema di cui ho detto e che costituiva, per me, la persona che manifestava la volontà di detto sistema, era la persona che, di volta in volta, ricopriva l'incarico di direttore generale. Va da sé che il direttore generale era parte integrante del sistema, a partire dal fatto di essere figure professionali nominate appunto da detto sistema/Regione e di essere dipendenti proprio della Regione.

(...) Tengo a dire che, nel corso dell'anno, si svolgevano riunioni, a livello regionale, nelle quali, preso atto delle spese via via sostenute ed ancora da sostenere, ci veniva in un certo senso imposto di contenere al massimo le spese, sì da rientrare il più possibile nei limiti del patto di stabilità”.

Sempre in tale occasione, il Giannetti precisava che la alterazioni venivano sempre effettuate con il ricorso allo strumento del RANPC, incidendo esclusivamente sul conto economico, l'unico tenuto a base per il patto di stabilità:

“(...) Quanto appena detto, a proposito di perdite e di ripianamenti fittizi, si riferisce esclusivamente al conto economico e non allo stato patrimoniale, posto che era il conto economico quello che veniva tenuto a base per il patto di stabilità, anche se, ovviamente, l'alterazione del conto economico deve tener conto e deve presupporre l'alterazione dello stato patrimoniale.



Pertanto, in definitiva, quello che la Regione ci chiedeva ai fini dell'abbattimento dei costi era il risultato di esercizio al netto delle imposte (...)

Ho operato l'alterazione di bilancio attraverso l'account RAG10CR o KURZHAAR che peraltro erano conosciuti da tutti come, del resto, io conoscevo gli account degli altri, L'account INTEGRA era da me conosciuto perché era stato comunicato a tutti i capi servizio con l'avvertenza di non utilizzarlo perché era pericoloso per la funzionalità del sistema. Ricordo che quando ho assunto l'incarico di direttore amministrativo, di fatto, nel 2005, ho comunicato alla dott.ssa Vernazza le credenziali dell'utente INTEGRA, di cui al momento non ricordo la password (...).

*In relazione all'aspetto del contenimento delle perdite, intendo specificare che si tratta, in realtà, di occultamento di spese già sostenute, trattandosi di bilancio chiuso. In altri termini, voglio dire che quando mi veniva detto di contenere le spese, non si intendeva dire, ovviamente, di non fare delle nuove spese, ma posto che queste erano già state sostenute, (discutendosi di bilancio non preventivo, ma di bilancio consuntivo) di in qualche modo, mimetizzarle, nasconderle, attraverso artifici contabili sul bilancio. Questo era il senso di quanto mi veniva detto ed era significato comune a me che ricevevo l'invito e a chi l'invito stesso mi faceva. Nel corso degli anni ho avuto quali direttori generali il dr Magnani e il Scarafuggi. **Ricevuto l'input dalla Regione di far risultare costi inferiori a quelli realmente sostenuti, nel corso dell'esercizio precedente mi veniva sostanzialmente detto di trovare gli espedienti tecnico-contabili perché, appunto, non emergessero i costi realmente sostenuti.** Così nell'aprile-maggio successivo alla chiusura del bilancio non ha potuto che essere, dal momento che il contenimento dei costi, e cioè lo spendere meno per evitare di sfiorare il budget, avrebbe potuto e dovuto essermi detto al più nel mese di settembre-ottobre dell'anno precedente.*

Preciso altresì che fino al 2005 io non ho mai preso parte alle riunioni tra direttori generali e rappresentanti della regione per cui quello che mi veniva richiesto dal direttore generale, ripeto fino al 2005, non potevo verificare che effettivamente fosse quanto richiestogli in regione.

Per quanto riguarda il bilancio relativo al 2005 (...) devo far presenti due circostanze, la prima, che a partire dal 1° Gennaio 2006 ho lasciato il vecchio incarico e sono divenuto direttore amministrativo, conseguentemente, non mi sono più occupato ovviamente di contabilità; la seconda, che a partire dallo stesso 2006, per l'esattezza dagli inizi dell'anno, anche se non so precisare il momento esatto, ha cominciato ad operare il cd RANCP e cioè un sistema di contabilità che permetteva alle aziende sanitarie, attraverso artifici contabili, di nascondere, in modo apparentemente legittimo, quelli che erano stati gli ammanchi degli anni precedenti. Tale sistema è stato adottato anche con riferimento al bilancio del 2005 tant'è che a fronte di un disavanzo relativo al 2005 ed anche agli anni passati, che ammontava a cifra che non ricordo, è stato fatto apparire un ammanco in misura largamente inferiore forse anche in pareggio. Va da sé che lo strumento del RANCP astrattamente ineccepibile, è stato utilizzato, in concreto, sì da conseguire risultati illegittimi, nel fare apparire una realtà difforme dal vero. Tale concreta e distorta applicazione, per quanto riguarda la realtà dell'USL 1 di Massa Carrara è stata fatta dalla Vernazza, sulla base di input e di accordi specifici o di intese, con il Persiani, che di questo RANCP e della sua concreta applicazione è stato l'ideatore, tanto da essere anche il professionista che coordinava il gruppo di lavoro regionale che si occupava dell'operatività concreta di tali regole. Va da sé che la finalità ultima del RANCP di chi ne suggeriva le modalità di applicazioni pratiche, all'USL di Massa come anche alle altre era quella di fare apparire i bilanci con perdite minime, rispetto alle reali. Il tutto nell'ottica della quale ho già detto prima, di far risultare la gestione della sanità in Toscana particolarmente virtuosa (...)



In riferimento al bilancio dell'esercizio del 2005 (...) preciso che dal 1° gennaio 2006 non ho più fatto scritture contabili. Nel Dicembre 2005, saputo che avrei assunto l'incarico di direttore amministrativo, ho riunito tutto il personale della ragioneria ed ho suddiviso in due parti le competenze tra i vari addetti, in particolare, gli aspetti passivi del bilancio li delegai alla dott.ssa Vernazza e quelli attivi alla dott.ssa Brozzo. A partire dai primi mesi del 2006 per effetto del mio nuovo incarico, ho incominciato a prendere parte a riunioni varie, a Massa a Firenze e altrove, in occasione delle quali ci veniva detto della necessità di applicare il RANCP nella presupposizione che, diversamente dei bilanci degli anni precedenti, sarebbe stato sufficiente attenersi a detto RANCP perché i disavanzi non emergessero. A tali riunioni, ricordo bene, erano presenti sempre, oltre a Scarafuggi, l'assessore regionale alla sanità e la dott.ssa Donati, con il suo staff. E' ovvio che in tali circostanze la Regione, e chi per essa, non richiedeva la riduzione dei costi per spese già effettuate, ma soltanto di applicare il RANCP atteso che con detto strumento opportunamente impiegato, si otteneva il risultato voluto e questo dava sicurezza che si facesse adeguata pulizia delle perdite nascoste negli anni pregressi".

Ancora, interrogato dalla Procura della Repubblica a distanza di poco più di un mese, in data 13 Luglio 2012, il rag. GIANNETTI confermava le dichiarazioni etero accusatorie rese nei confronti dell'odierno giudicabile, precisando, in particolare che il dott. DELVINO aveva mostrato di conoscere la materia contabile e che fin dal primo mese del suo incarico era stato reso edotto del rilevante deficit patrimoniale in atto e del pregresso occultamento di debiti e di costi e si era nondimeno determinato a condividere le alterazioni di bilancio che avevano condotto all'occultamento di una perdita di esercizio di circa 90 milioni di euro.

4.2 Tutto quanto innanzi premesso, lasciando per un istante da parte qualsivoglia considerazione in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie rese da GIANNETTI Ermanno nei confronti del direttore generale DELVINO, della responsabile dell'U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie VERNAZZA Marisa e del prof. PERSIANI Nicolò, oltre che degli organismi di vertice della Regione Toscana, alla luce delle dichiarazioni dianzi sintetizzate, appare evidente il coinvolgimento diretto del predetto dirigente nella materiale alterazione dei bilanci nell'arco temporale considerato dalle odierne imputazioni, oggetto di espressa confessione da parte del GIANNETTI in relazione al periodo in cui lo stesso rivestiva il ruolo di responsabile del procedimento e, per il periodo successivo, desumibile dai seguenti elementi indiziari, univocamente idonei a dimostrarne il ruolo di autore materiale delle condotte illecite accertate:

■ non c'è soluzione di continuità fra il ruolo di dirigente di ragioneria e di direttore amministrativo dell'azienda rivestiti dal GIANNETTI, che, di fatto, ha continuato a reggere l'ufficio, operando direttamente per la modifica e l'inserimento delle rilevazioni contabili, come dimostrato dall'inserimento dei dati inerenti le condotte di peculato perpetrate dal predetto imputato anche nel periodo successivo al 2005;

■ secondo quanto riferito negli interrogatori resi nel corso dell'anno 2012, pur non occupandosi della redazione delle scritture contabili, al GIANNETTI erano comunque ascrivibili le alterazioni compiute con lo strumento del RANPC, giacché era lui che si recava alle riunioni con i vertici della Regione dai quali riceveva le istruzioni circa gli aggiustamenti da compiere ed era lui che avallava il "sistema" vigente all'epoca, consentendo il ricorso agli artifici contabili, evidentemente anche al fine di continuare ad operare impunemente nel perseguimento di un proprio profitto illecito (cfr. verbale di interrogatorio dell'11 Giugno 2012: "...Chiaramente, ciascuno di noi, ed ovviamente anche la Vernazza, sapevamo che le operazioni che ci venivano richieste per far risultare dati diversi dal reale si traducevano in falsificazioni penalmente rilevanti sui bilanci"); è stato lui a richiedere alla dott.ssa Vernazza

di assicurare che prima della formale approvazione dell'esercizio 2007, così come pure per i bilanci 2008 e 2009, si provvedesse ad aggiustare la perdita emergente dalle scritture, ratificando successivamente l'entità della minore perdita evidenziata, al fine evidente di occultare la differenza (cfr. verbale di interrogatorio dell'11 Giugno 2012: "... con riguardo al bilancio di esercizio del 2006, nel 2007 ricordo che, presente o non presente che fosse stata la Vernazza alle riunioni in Regione, io ho disposto alla stessa di fare ciò che lei d'altra parte già da sé sapeva, e cioè di abbattere i costi con gli espedienti tecnici che non m'importava di conoscere, purché consentissero di raggiungere lo scopo. Ovviamente la Vernazza eseguiva disposizioni che erano le mie, ma che lei sapeva, per averle talora ascoltate personalmente, provenire dalla Regione");

■ la corrispondenza intercorsa con la società di revisione contabile DELOITTE & TOUCHE s.p.a. in occasione della predisposizione del bilancio di esercizio 2008 appare direttamente riferibile al GIANNETTI, autore di due lettere di circolarizzazione aventi rispettivamente protocollo 148DA del 10 Luglio 2009, e 1667 del 17 Luglio 2009 e contenenti una richiesta di conferma alla regione Toscana di saldi comprensivi della voce anomala "rimborsi gestione stralcio" di cui si è detto *supra*; nonché di un'ulteriore missiva sottoscritta dal Direttore Giannetti e datata 22 Giugno 2010, protocollo 272/rag, nella quale, sempre con riferimento ai rimborsi gestione stralcio, si precisava –falsamente, come è stato successivamente acclarato– che i relativi importi erano riferibili alla vecchia gestione delle USL 1 e 2 anni 2001 e precedenti, che la documentazione in originale era stata consegnata alla Regione nel corso del 2001, che la Regione aveva autorizzato l'iscrizione di tali crediti nel bilancio 2008, confermando gli importi anche in sede di certificazione di bilancio alla società di revisione e che l'ufficio era comunque disponibile ad esibire detti documenti, per la verità mai rinvenuti;

■ infine, gli accertamenti compiuti dalla p.g. in ordine alla tracciabilità degli accessi al programma informatizzato di contabilità ⁽³⁷⁾, richiamati nei precedenti paragrafi, hanno consentito di appurare con chiarezza che ad un cospicuo numero di registrazioni fittizie, annotate nella contabilità dell'Azienda USL di Massa Carrara, sono associati gli utenti KURZHAAR e RAG10CR, login riferibili proprio a GIANNETTI Ermanno.

Alla luce di tali elementi, unitariamente considerati, GIANNETTI Ermanno può ritenersi con ragionevole certezza autore materiale –anche se non unico– delle condotte di falsificazione ascritte all'odierno giudicabile: tassello, questo, a parere del giudicante significativo sotto il duplice profilo della valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie dallo stesso rese nei confronti del dott. DELVINO, nonché dell'individuazione dei limiti entro i quali può essere configurabile il contributo causale a quest'ultimo ascritto quale concorrente.

Analizzando allo stato quest'ultimo profilo, ritiene questo Giudice che, in relazione alla posizione del pubblico ufficiale che per conto dell'Azienda Sanitaria ha provveduto alla sottoscrizione della delibera di adozione dell'atto contenente l'*immutatio veri*, non possa in astratto escludersi il coinvolgimento nel reato ipotizzato, in ragione degli obblighi di controllo del contenuto dell'atto pubblico specificamente imposti al funzionario sottoscrittore.

Al riguardo, invero, in conformità con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato "*la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui*" e, piuttosto, l'attività costitutiva del singolo concorrente "*può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito*

⁽³⁷⁾Cfr. relazione della Guardia di finanza n. 253918/11 del 5 Luglio 2011.

criminoso”⁽³⁸⁾).

In questo senso, anche in assenza di elementi sintomatici di un accordo di intenti raggiunto dai personaggi intervenuti in occasione della predisposizione degli atti di bilancio e delle relative note integrative, allo stato non può escludersi l’oggettiva configurabilità del consapevole supporto, casualmente efficiente anche se di carattere estemporaneo, apportato da ciascuno dei soggetti coinvolti, nella reciproca consapevolezza della probabile illiceità degli aggiustamenti compiuti.

Per altro verso, laddove fosse dimostrata l’esistenza di un vero e proprio accordo collusivo, finalizzato a favorire il sistema illecito più volte prospettato dal rag. GIANNETTI, i limiti del contributo causale del Direttore DELVINO alle sistematiche condotte di alterazione oggetto dei capi di incolpazione, sarebbero ben più ampi così come definito sarebbe il ruolo rivestito dal giudicabile nella vicenda, quale artefice e in parte anche regista delle falsificazioni operate materialmente dai funzionari preposti alla registrazione dei dati contabili e alla stesura delle relative scritture.

4.3 Il tema inerente l’ipotesi accusatoria prospettata dal Pubblico Ministero verrà sviluppato di seguito e nell’ordine, analizzando i passaggi logici e fattuali che hanno condotto all’elevazione dell’imputazione a carico dell’odierno giudicabile.

DELVINO Vito Antonio viene nominato Direttore Generale dell’Azienda USL 1 di Massa Carrara con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 23 Febbraio 2007; i termini dell’accordo tra la Regione Toscana e il Direttore generale sono riportati nel contratto stipulato in data 26 Gennaio 2007 (cfr. allegati n. 10 e 11 alla relazione conclusiva del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza in data 16 Dicembre 2011).

L’incarico viene quindi confermato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 16 del 9 Febbraio 2010 e regolato con contratto stipulato il 24 Febbraio 2010 (cfr. allegati sub 12 e 13 all’Informativa citata).

L’imputato è rimasto in carica fino all’11 Ottobre 2010, data in cui la Regione ha comunicato all’ASL di Massa Carrara che il bilancio di esercizio 2009 non sarebbe stato approvato, perché tra le voci attive patrimoniali presentava il falso credito di € 60.389.020,21, vantato nei confronti della Regione per “crediti per anticipazione gestione stralcio”; nella medesima giornata, infatti, sia il dott. DELVINO che il direttore amministrativo GIANNETTI revocavano in sede di autotutela il bilancio di esercizio 2009 e rassegnavano le proprie dimissioni.

L’accusa formulata a carico del dott. DELVINO muove essenzialmente dalla considerazione della significativa entità dell’attività di sistematica falsificazione dei bilanci di esercizio dell’ASL n. 1, reiterata per almeno un decennio e connotata da una collaudata tecnica operativa, che ha avuto come unico disegno criminoso e come unico scopo quello di occultare milionari risultati negativi di esercizio destinati a crescere di anno in anno in misura esponenziale.

In questo senso, il coinvolgimento dei vertici dell’azienda, segnatamente dei direttori generali dott. SCARAFUGGI e dott. DELVINO, sarebbe dimostrato in ragione degli elementi indiziari rappresentati da

³⁸ Cfr. Cass., sez. V, 15 Maggio 2009, n. 25894, la quale ha ancora una volta ribadito il principio (già affermato dalle Sezioni Unite) secondo cui per configurare il concorso di persone nel reato assume carattere decisivo l’unitarietà del fatto collettivo realizzato, integrata ogni volta che *“le condotte dei concorrenti risultino alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati”*; e ciò anche qualora in taluno dei soggetti non vi sia la consapevolezza reciproca dell’altrui contributo, purché sussista nel medesimo la coscienza che ci sia la coordinazione delle forze anche da parte di un solo concorrente.

a) la riconducibilità delle condotte di falsificazione accertate ad un'unica mente operativa e ad un unico scopo illecito, in ragione dei seguenti elementi:

- le specifiche peculiarità delle gravi falsità ideologiche accertate e la circostanza che esse sono state ripetute con sistematicità dalla fine degli anni '90, vale a dire, da quando il rag. GIANNETTI si è insediato quale responsabile dell'ufficio di ragioneria della ASL;

- il fatto che la maggior parte delle falsità riscontrate sin dal 1998 e fino al 2008 hanno avuto come comune denominatore le operazioni contabili della medesima tipologia, consistenti principalmente nel ricorso all'utilizzo irregolare del conto con voce generica "DEBITI VERSO FORNITORI" e del conto "FATTURE DA RICEVERE", alimentati al solo scopo di occultare l'effettivo peso delle esposizioni debitorie nei confronti dei fornitori ed i costi realmente sostenuti dall'azienda sanitaria nei vari anni;

- la circostanza che, a partire dal 2008, -proprio durante la gestione DELVINO-, con l'avvento della certificazione dello stato patrimoniale, le tecniche di falsificazione sono mutate, in ragione della necessità di neutralizzare i controlli esterni da parte della DELOITTE & TOUCHE s.p.a., con la conseguenza che quelle occultate esposizioni debitorie e quegli occultati costi di esercizio, lievitati talmente tanto da poter essere facilmente scoperte dalla società di certificazione, sono stati evidenziati e contabilizzati con l'inserimento in contropartita di crediti fittizi (tra cui quello nei confronti della Regione Toscana per "anticipazioni gestione stralcio", azzerato nelle annualità precedenti) ⁽³⁹⁾;

b) le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato GIANNETTI Ermanno, il quale, nel corso degli interrogatori *supra* in parte trascritti, ha più volte affermato

- che il dott. DELVINO era stato presente alle riunioni in cui erano state sollecitate le artificiose rettifiche del disavanzo:

"ADR Tengo a dire che, nel corso dell'anno, si svolgevano riunioni, a livello regionale, nelle quali, preso atto delle spese via via sostenute ed ancora da sostenere, ci veniva in un certo senso imposto di contenere al massimo le spese, sì da rientrare il più possibile nei limiti del patto di stabilità. Con tutto ciò -e mi riferisco, in particolare, al bilancio 2006-, si è verificata una perdita reale di circa 13 milioni, di talché ricordo bene che in occasione di una riunione in Regione, noi di Massa, come altri, per le rimanenti UU.SS.LL., ci è stato categoricamente imposto di ridurre la perdita, sì da farla apparire di entità compatibile col patto di stabilità, e cioè di farla risultare di circa 6 milioni.


Voglio essere più preciso: vi è stata una prima riunione, presente il dott. Delvino, allora direttore generale, e non escluso anche la dott.ssa Vernazza, nel corso della quale noi, come in altre riunioni le altre UU.SS.LL., abbiamo comunicato l'effettiva perdita che, da quanto illustratomi dall'ufficio, ammontava ad euro 20 milioni circa. In una seconda riunione, la

³⁹ In particolare, secondo il ragionamento del Pubblico Ministero, appare significativa la circostanza che il dott. DELVINO abbia adottato i bilanci di esercizio 2008 e 2009, ratificando l'esposizione di false poste attive non esistenti nei precedenti bilanci da lui stesso adottati. In questo senso:

-si tratta di crediti che per la loro natura ed entità (circa 88 milioni di euro) apparivano difficilmente collocabili per la prima volta nelle annualità 2008 e 2009;

-si tratta per la maggiorparte di crediti vantati nei confronti della Regione a titolo di anticipazione gestione stralcio per circa 60 milioni, di cui il direttore generale non poteva non avere contezza, sia perché nominato appositamente *ex lege* commissario liquidatore delle vecchie USL, sia perché il conto "CREDITI PER ANTICIPAZIONE STRALCIO", come sopra specificato, era stato estinto ed azzerato al 31 Dicembre 2007, per un importo notevolmente inferiore di € 583.257,00, sicché era inverosimile pensare che le relative voci di credito fossero nate dal nulla, senza alcuna documentazione giustificativa, per importi irreali dopo appena un anno nel 2008, riportati altresì nel bilancio 2009;

-si tratta di crediti che hanno integrato un falso valore attivo di entità talmente rilevante da essere facilmente rilevabile, tanto più che la loro sommatoria (pari a circa 88 milioni di euro) coincideva perfettamente con l'importo dei debiti verso fornitori contabilmente rimossi fino al bilancio per l'anno 2007.



Regione, alla luce delle perdite di tutti e della valutazione fatta in merito agli aggiustamenti da parte di ciascuna USL, ci ha comunicato sotto quale specifico importo noi, la USL di Massa, avremmo dovuto attestare la perdita.

Ovviamente, ben sapendo la Regione che ciò avremmo potuto fare ad esercizio chiuso e a spese effettivamente sostenute, mediante artifici contabili di alterazione del bilancio (...).

ADR Con riguardo al bilancio d'esercizio 2006, nel 2007, ricordo che, presente o non presente che fosse stata la Vernazza alle riunioni in Regione, io ho disposto alla stessa di fare ciò che lei d'altra parte già da sé sapeva, e cioè di abbattere i costi con gli espedienti tecnici che non m'importava di conoscere, purché consentissero di raggiungere lo scopo. Ovviamente la Vernazza eseguiva disposizioni che erano le mie, ma che lei sapeva, per averle talora ascoltate personalmente, provenire dalla Regione (...). In pratica, io riferivo alla Vernazza, le volte che lei non era presente alle riunioni in Regione, il limite della perdita entro cui attestarsi fissato dal citato ente, e lei si preoccupava di eseguire il mio ordine, concordato con il direttore generale e disposto dalla Regione. Chiaramente, ciascuno di noi, ed ovviamente anche la Vernazza, sapevamo che le operazioni che ci venivano richieste per fare risultare dati diversi dal reale si traducevano in falsificazioni penalmente rilevanti sui bilanci. Tanto più che la Vernazza era la persona tecnicamente più preparata nell'operare con i bilanci.

(...) Anche per il bilancio dell'anno 2007, approvato nel 2008, confermo quanto esposto nel 2006, ossia che le scritture contabili (...) sono servite a sistemare i costi e, quindi, le perdite iscritte in bilancio. Anche per il bilancio di esercizio per l'anno 2008 vi furono incontri in Regione con l'assessore alla sanità ROSSI, la DONATI, in cui ci imposero di ridurre la perdita di esercizio nei limiti di 9/10 milioni circa; sicché io richiesi alla VERNAZZA di assicurare che prima della formale approvazione dell'esercizio 2008 provvedesse ad aggiustare la perdita nei limiti di cui sopra. Lei poi mi presentò il suddetto documento di sintesi in cui io prendevo atto e ratificavo l'entità della minor perdita evidenziata.

Lo stesso vale per i bilanci 2008 e 2009, in cui io e il direttore generale DELVINO eravamo ben consapevoli di un risultato di esercizio negativo da ridurre di circa 10 milioni ed io davo disposizioni in tal senso alla VERNAZZA" (cfr. Verbale di interrogatorio dell'11 Giugno 2012);

"Nel marzo-aprile 2007, venimmo convocati io ed il direttore generale DELVINO ad un incontro interlocutorio con i rappresentanti della Regione, per affrontare preliminarmente i termini di chiusura del bilancio 2006. Ebbene, in tale riunione ricordo che esponemmo ai suddetti rappresentanti della Regione che il bilancio 2006 si sarebbe dovuto chiudere con una perdita di esercizio di circa 10-11 milioni. Preciso che in questa riunione non ricordo di avere evidenziato il permanere delle perdite occultate e maturate negli anni pregressi di circa 14-15 milioni di euro, ma certamente questo è un dato noto alla Regione in quanto comunicato con precisione nelle riunioni dell'anno precedente. Circa 15-20 giorni dopo la Regione ci comunicava, nel corso di un'ulteriore riunione, l'entità della perdita da indicare nel conto economico da approvare e cioè pari a circa 6 milioni di euro, così come effettivamente risulta dal conto economico formalmente approvato" (cfr. verbale di interrogatorio del 13 Luglio 2012);

● che fin dal suo insediamento aveva voluto essere messo al corrente dei dati relativi al bilancio di verifica del conto economico dell'anno 2006, mostrando da una parte una discreta conoscenza della materia contabile e, d'altra parte di essere consapevole della necessità di ricorrere agli "aggiustamenti" proposti/imposti dai rappresentanti della Regione, al fine di occultare la reale perdita di esercizio:

"(...) I direttori generali succedutisi nel tempo erano consapevoli dell'occultamento di parte delle perdite. In particolare, a partire dal 2004 in poi, prima MAGNANI, poi SCARAFUGGI,



poi DELVINO (...) nel 2006 ad inizio anno...abbiamo rappresentato in Regione le criticità emerse con il RANPC, che avevamo difficoltà, che non riuscivamo più a reggere, che avevamo un problema con il patrimonio. Per questo abbiamo ricevuto 60 milioni a titolo di finanziamento dalla Regione per pagare i fornitori e tra questi anche quelli relativi ai debiti occultati.

(...) Quest'ultimo (riferito al DELVINO) assume l'incarico di direttore generale nel Febbraio 2007, io gli parlai, nei primi giorni di Marzo, dei problemi di bilancio. In proposito, non si meravigliò. Io lo informai del fatto che c'erano problemi sul patrimoniale, che qualcosa era stato risolto con il RANPC ma non tutto e gli lasciai la documentazione.

Più in particolare, sullo stato patrimoniale rappresentai che c'era difficoltà per l'occultamento di perdite del passato. Egli mi chiese la situazione del conto economico e gli presentai un bilancio di verifica sulle poste economiche. DELVINO, avendo svolto incarichi di controlli di gestione, ritengo che avesse le competenze per valutare i bilanci.

(...) Come detto sopra, il bilancio 2006 fu approvato sotto la direzione generale di DELVINO, al quale, all'atto della sua assunzione dell'incarico, comunicai verbalmente quella che per me era la reale situazione negativa di bilancio da approvare. Quando io gli comunicai ciò, mi chiese di portargli i dati relativi al bilancio di verifica del conto economico dell'anno 2006, perché a DELVINO interessava non lo stato patrimoniale, bensì il conto economico perché evidentemente era questo il documento contabile che aveva valore a livello di rapporti con la Regione. Posso dire che il direttore generale DELVINO si è mostrato fin dall'inizio discreto conoscitore della materia della contabilità, avendo svolto l'incarico di controllo di gestione in precedenza" (cfr. verbale di interrogatorio del 13 Luglio 2012);

c)le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalla dott.ssa Marisa VERNAZZA e dalla dipendente GUGLIELMI Monica, in ordine al ruolo nevralgico rivestito nella predisposizione degli atti di bilancio del direttore amministrativo GIANNETTI, ai rapporti di costante condivisione e collaborazione esistenti fra quest'ultimo e l'odierno giudicabile, nonché alle giustificazioni da entrambe fornite alle richieste di spiegazioni in ordine alle anomalie segnalate:

-Cfr. verbale di s.i.t. rese da GUGLIELMI Monica in data 10 Novembre 2011: "(...) ricordo di avere incontrato più volte il direttore generale DELVINO nell'Ottobre 2010 ed in alcune occasioni abbiamo parlato di problemi di bilancio. Una prima volta, il 5 ottobre, lui convocò nel suo ufficio tutti i direttori più i responsabili delle due zone e naturalmente vi era anche il dott. GIANNETTI. Ci disse che per il 2011 ci sarebbe stato un problema di disavanzo contenuto nell'ordine di alcuni milioni di euro. Io a quel punto colsi l'occasione per fare presente che anche per quanto riguardava il mio settore di competenza vi erano dei grossi problemi legati al fatto che molti lavori già avviati erano stati interrotti perché mi risultava che le rispettive ditte esecutrici non venivano pagate. E lui, DELVINO, mi rassicurò dicendo che si trattava di un mero problema di liquidità di cassa e che Ermanno, riferito al direttore amministrativo GIANNETTI, avrebbe risolto il problema chiedendo un mutuo (...)"

-Cfr. verbale di s.i.t. rese da VERNAZZA Marisa in data 27 Novembre 2010: "(...) Dovendo redigere la bozza della nota integrativa, sulla base dello schema di bilancio, mi resi conto della presenza di un credito per anticipazione della gestione stralcio di € 60.389.020 Rilevai l'anomalia di questa voce attiva e subito andai a chiedere spiegazioni al direttore amministrativo GIANNETTI, in quanto è lui ad avere sempre avuto il controllo e la gestione del conto "ANTICIPAZIONE GESTIONE STRALCIO". Il direttore amministrativo GIANNETTI mi rassicurò sulla fondatezza dell'appostamento, riferendomi che lui aveva tutto sotto controllo, che era d'accordo sia con la Regione Toscana che con il direttore generale e riferendo altresì di essere in possesso di tutta la documentazione giustificativa. Ritengo verosimile che sia stato lo stesso GIANNETTI formare la suddetta prima nota generica al 31

Dicembre 2008 o comunque un altro collega dell'ufficio dietro suo ordine.

Infatti, il direttore GIANNETTI, chiusura del bilancio 2009, ossia nell'Aprile 2009, lavorò da solo sul programma di contabilità, come era solito fare ad ogni chiusura di bilancio (...) - anche con riguardo alla voce IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO- andai a chiedere spiegazioni al direttore GIANNETTI, atteso che non trovavo giustificazione in relazione alle corrispondenti voci riportate nel bilancio al 31 Dicembre 2008. Il GIANNETTI mi giustificò tale voce, fondandola con l'esistenza del contributo a carico dell'ente appaltatore del nuovo ospedale, pari a circa 60 milioni di euro, specificandomi che tale contributo poteva essere indicato nel bilancio 2009 per la prima volta, in quanto soltanto a quell'epoca si era risolta una controversia tra le parti.

GIANNETTI aggiunse che sul punto si era già messo d'accordo sia con il Direttore generale che con la Regione Toscana e che poi avrebbe pensato lui a produrre i documenti giustificativi al collegio dei sindaci, qualora li avessero richiesti.

Anche per quanto riguarda il nuovo presidio ospedaliero Don Gnocchi in corso di costruzione presso l'Ospedale di Fivizzano (MS), il GIANNETTI mi spiegò che l'importo di € 6.731.783 era giustificato in considerazione di un pregresso accordo con la Fondazione Don Gnocchi, accordo in base al quale quella somma non sarebbe stata posta a carico dell'AUSL bensì recuperata nel corso dello svolgimento dell'attività da parte della Fondazione medesima. Il Direttore GIANNETTI ha sempre giustificato le anomalie indicate nella seconda relazione del commissario che questo ufficio mi mostra, dicendomi che era già d'accordo con il Direttore generale e con la Regione Toscana ed io mi fidavo di lui, sia perché si recava un giorno sì ed uno no in Regione Toscana, sia perché io non partecipavo mai a questi incontri e quindi non potevo avere dubbi al riguardo”.

d)il contenuto di una telefonata intercettata in data 23 Novembre 2010 sull'utenza in uso alla dott.ssa VERNAZZA, intercorsa tra quest'ultima ed un legale con il quale la stessa si confrontava, commentando le dichiarazioni già rese alla p.g. e in vista di un'ulteriore audizione fissata per il successivo 27 Novembre 2010, ribadendo che l'ideatore delle tecniche di alterazione contabile era sempre stato il GIANNETTI, il quale era direttamente intervenuto nel sistema informatico della contabilità ovvero si era avvalso di altri dipendenti; che buona parte delle registrazioni contabili fittizie era stata inserita con personale dell'amministratore di sistema con account INTEGRA e che tutte le alterazioni avevano quale esclusiva finalità l'occultamento dei costi di esercizio accumulati nei vari anni, nella piena intesa tra il Direttore amministrativo ed il Direttore generale.

*“(...) a parte ogni tanto quando il Direttore generale entrava nella stanza diceva, allora anche quest'anno chiudiamo a zero, vero? Perché di fatto diceva **Ehh quindi per me potevano anche essere benissimo d'accordo** (...) Purtroppo la situazione è quella lì, cioè tante cose...costretta veramente nel vero senso della parola...perché gliel'ho detto in tutti i modi...in tutte le salse. Un giorno mi sono anche permessa di dirgli, sareste da tirare tutti e due giù dalla finestra. Infatti m'hanno detto, ma lei al direttore generale, al direttore amministrativo questa cosa? Gli ho detto no, l'ho detto solo al direttore amministrativo ma valeva per tutti e due. Cioè io al direttore generale non potevo dirgli, permettermi di dirgli che lo butterei giù dalla finestra. Però gliel'avrei detto volentieri. D'altronde però erano loro che decidevano, erano loro i capi anche della struttura, quindi cioè poi alla fine. Tra l'altro poi nel 2008 io ero ancora un collaboratore quindi non è che avevo molta voce in capitolo...quindi cioè anche il mio tentativo di di...era vano perché tanto loro comunque volevano far quello che volevano (...) e lui diceva che non ti devi preoccupare che qui tanto, tanto poi sono responsabile io mi diceva...e si perché lui mi rispondeva che anche in Regione lo sapevano. Che erano tutti d'accordo. Che il direttore generale lo sapeva. E...una banda di matti. E allora, infatti, ecco mi hanno chiesto anche questo, ma lui cosa diceva? E ho detto lui*

diceva che sapevano che in Regione. Ma -fa- anche la Regione. Ho detto sì. Ho detto tra l'altro che a me non mi ci ha mai portato in Regione quando c'erano questi incontri perché diceva che io non sono capace a dire le bugie per cui magari dopo sarebbe stato evidente e quindi non mi coinvolgeva proprio, cioè faceva, faceva a brigava tutto da solo. E anche in Regione infatti andavano sempre loro. Io non sono mai andata a questi incontri, perché, così lui diceva, sanno tutti, sanno tutti”.

e) il movente ipotizzabile in capo ai Direttori generali e amministrativi, coincidente con l'intento di non fare risultare dagli atti del bilancio di esercizio un rilevante disavanzo, che avrebbe determinato la decadenza dall'incarico, ai sensi degli artt. 3, sesto comma, D.L.vo n. 502/1992, come modificato dall'art. 4 D.L.vo n. 517/1993 e 129 L.R. 24 Febbraio 2005, n. 40, ed il conseguente ingiusto vantaggio patrimoniale connesso al permanere, pur in presenza di un rilevante risultato negativo di bilancio, nell'incarico e nelle funzioni ricoperte, nonché al perseguimento dei premi per la gestione aziendale erogati dalla Regione a favore dei direttori generali per un importo pari a circa 15.000/16.000 euro lordi all'anno ⁽⁴⁰⁾;

f) gli atti di gestione compiuti dal dott. DELVINO, il quale:

- in conformità con le scelte compiute dal suo predecessore, per ben due volte –con delibera n. 193 del 12 Aprile 2007 e con delibera n. 221 del 16 Aprile 2010-, aveva confermato la nomina a direttore amministrativo del rag. GIANNETTI –**successivamente risultato l'artefice principale delle alterazioni di bilancio**-, lasciando vacante il posto di dirigente responsabile dell'unità operativa economica e finanziaria, così di fatto assicurando al coimputato il mantenimento della titolarità dell'ufficio e, quindi, il pieno controllo dell'unità operativa economica e finanziaria, al fine ipotizzato di impedire che un eventuale dirigente responsabile dell'ufficio potesse compromettere il perseguimento dell'obiettivo criminoso dianzi specificato;

Al riguardo, non sarebbe convincente la spiegazione fornita dallo stesso giudicabile, in ordine all'impossibilità di procedere alla nomina della dott.ssa Vernazza, -priva dei requisiti di legge per non avere esercitato funzioni dirigenziali per un quinquennio-, trattandosi di una circostanza nota al Delvino già in occasione del bando, che avrebbe dovuto di conseguenza indurre il direttore generale alla scelta di un'alternativa idonea a consentire la copertura del posto, senza attendere vanamente il decorso di un biennio. Per altro verso, detta prospettazione dei fatti sarebbe supportata dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalla dott.ssa Marisa VERNAZZA in ordine alle modalità con cui aveva superato il concorso di dirigente indetto dal dott. DELVINO, rimanendo tuttavia senza incarico ⁽⁴¹⁾;

⁴⁰ Cfr. Verbale di interrogatorio reso da GIANNETTI Ermanno il 13 Luglio 2012: “A proposito dei premi per la gestione dell'azienda e, in particolare, per la gestione del bilancio, cui aspiravano i direttori generali, ricordo che tali premi venivano erogati in una fascia che va da circa 5.000 euro fino a 27.000 euro, in proporzione percentuale al risultato aziendale raggiunto, dove una parte determinante era rappresentata dall'obiettivo di bilancio. Se non sbaglio, i vari direttori generali succedutisi nel tempo hanno percepito in media 15.000/16.000 lordi, ma è un dato che non so precisare e che è riscontrabile a mezzo dei decreti di pagamento della Regione Toscana”.

⁴¹ Cfr. Verbale di s.i.t. rese in data 27 Novembre 2010: “Sono dipendente dell'AUSL n. 1 dall'anno 2000 e nell'agosto 2002 ho acquisito la qualifica di collaboratore di livello D, venendo poi assegnata all'ufficio ragioneria verso la fine dell'anno 2004; dal Maggio 2009 sono diventata dirigente senza incarico ed ho continuato ad essere assegnata temporaneamente all'ufficio ragioneria. Da quando svolgo le mie mansioni di ragioneria ho avuto sempre come superiore gerarchico il direttore amministrativo GIANNETTI Ermanno (...) Preciso che sino a Settembre 2009, ha lavorato come dirigente anche BROZZO Simonetta, con la qualifica di dirigente temporaneo”.

Cfr. Verbale di s.i.t. rese in data 20 Gennaio 2012: “(...) Tra GIANNETTI e il dott. SCARAFUGGI c'erano buoni rapporti. Quando SCARAFUGGI nominò direttore amministrativo GIANNETTI lasciò vacante il ruolo di responsabile della ragioneria, anche se avrebbe potuto farlo ricoprire dalla collega Simonetta BROZZO. Anche il direttore generale dott. DELVINO ha lasciato vacante quell'incarico di dirigente della Ragioneria. E soltanto

● sebbene avesse contezza fin dalla sua nomina di forti segnali sintomatici di una grave e cronica crisi finanziaria dell'Asl n. 1, nonché dell'esistenza di rilevanti perdite di esercizio occultate negli anni precedenti⁽⁴²⁾, era rimasto del tutto inerte e, piuttosto, aveva adottato il bilancio 2006, senza alcun rilievo, nonostante le criticità sollevate dal collegio sindacale che, avuto riguardo alla voce di patrimonio netto, aveva messo in evidenza il cospicuo valore del deficit patrimoniale, invitando la direzione aziendale ad adottare con "la massima urgenza i dovuti provvedimenti", segnalando altresì l'aumento delle anticipazioni di tesoreria, pari ad € 56.748.985 al 31 Dicembre 2006;

● in relazione al bilancio di esercizio 2007, aveva soltanto formalmente rispettato il proprio obbligo di controllo, affidando alla TAITLE s.r.l. l'incarico di eseguire un check-up sulle procedure amministrative e contabili, propedeutico alla certificazione del bilancio, giacché, a fronte delle criticità segnalate dalla società indicata –che aveva segnalato una perdita di esercizio ricostruita di € 6.964.016,00 in luogo di quella annotata di € 343.872,00 ed un patrimonio netto con valore negativo di - € 15.569.240,00 in luogo di quello indicato di - € 3.364.582,00-, non aveva adottato alcun provvedimento dopo la ricezione della relazione conclusiva della TAITLE s.r.l., non aveva impartito prescrizioni dirette all'esecuzione delle opportune rettifiche negative; non aveva in alcun modo preso in considerazione le gravi difficoltà rilevate nell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'ASL e l'allarmante aumento delle anticipazioni di tesoreria, come pure la sollecitazione da parte del collegio sindacale all'adozione in via di urgenza dei provvedimenti opportuni;

Sotto altro profilo, il direttore DELVINO, pure reso edotto dell'analisi eseguita dalla società incaricata, non aveva esposto nel successivo bilancio 2008 la maggiore perdita di esercizio riscontrata ed il disavanzo del patrimonio netto segnalato e, piuttosto, aveva adottato un bilancio avente un risultato di esercizio ed un patrimonio netto non corrispondenti al vero, in tale modo occultando la perdita rilevata per un importo di € 30.259.461,91 ed una perdita di patrimonio netto dell'azienda per € 123.259.461,66; ciò nonostante dalla lettura dello schema dello stato patrimoniale emergesse una situazione di totale squilibrio finanziario, per l'aumento dei debiti verso il tesoriere –arrivati ad € 65.001.004-, e dei debiti verso i fornitori, passati da € 34.315.661 nel 2007 ad € 64.463.635 nel 2008.

Quanto al Bilancio 2009, dalla lettura dello schema dello stato patrimoniale, emergerebbe con chiarezza un incremento dei debiti verso i fornitori, la cui voce raggiunge il valore di € 101.017.391, mentre la voce dei debiti complessivi raggiunge l'importo di € 411.742.787; detta situazione veniva evidenziata dalla relazione redatta dal Collegio sindacale, che rilevava altresì l'entità elevata dall'anticipazione di cassa, giustificata con l'esigenza di abbattere i debiti verso i fornitori, riducendo i tempi dei pagamenti nel range 90-120 giorni.

all'esito dei fatti per cui si procede ho capito che GIANNETTI doveva, di fatto, restare titolare dell'ufficio di Ragioneria, durante questi anni, per non rischiare che un eventuale dirigente responsabile eseguisse dei controlli che gli avrebbero impedito di perseguire il suo fine, che era quello di occultare sistematicamente i costi di esercizio. Ricordo che anche quando, nel 2009, GIANNETTI designò i compiti miei e quelli della dott.ssa BROZZO ribadì in modo formale che la titolarità dell'ufficio restava in capo a lui stesso, Direttore Amministrativo, facendomi capire che non tollerava eventuali intromissioni nelle sue scelte contabili?.

⁴² Tale sarebbe la situazione tutt'altro che tranquillizzante emergente dagli atti del bilancio di esercizio 2005, caratterizzata:

-da perdite pregresse non coperte e riportate al nuovo esercizio per € 78.905.755,00);

-da un debito nei confronti del Tesoriere pari ad € 31.927.033, incrementato di € 2.187.555 rispetto al 2004;

-da un incremento dei debiti verso fornitori pari ad € 37.836.513 e del totale dei debiti in misura pari ad € 65.897.789, rispetto al 2004;

-da una riduzione del patrimonio netto di € 32.277.726, rispetto al 2004, evidenziata dal collegio sindacale, il quale aveva altresì sottolineato la cronica mancanza di liquidità in cui versava la USL.

5. La fragilità dell'ipotesi accusatoria a carico di DELVINO Vito Antonio.

Venendo all'esame delle risultanze probatorie acquisite, va subito rilevato come la valutazione imposta al giudice circa la penale responsabilità dell'odierno imputato debba considerarsi paradigmaticamente indiziaria, tenuto conto dei dati istruttori e degli elementi emergenti dalle dichiarazioni rese dall'imputato di reati connessi ovvero dalle persone già sentite a sommarie informazioni dalla p.g.

Quanto all'oggetto della valutazione, il chiaro ed esplicito testo dell'art. 192, secondo comma, c.p.p. evidenzia che gli "indizi" ricompresi nel quadro fattuale oggetto di giudizio, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono avere necessariamente i caratteri:

-della **gravità**, attinente alla misura della capacità dimostrativa ed espressione della elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto (cfr. Cass., sez. IV, 26 Giugno 1992; Cass., sez. VI, 13 Dicembre 1991);

-della **precisione**, coincidente con l'idoneità degli indizi a fare desumere il fatto non conosciuto, consentendo un ristretto numero di interpretazioni, tra le quali è inclusa quella pertinente al fatto da provare;

-della **concordanza**, sintomatica della convergenza dei vari indizi verso l'identico risultato, nel senso che gli stessi, pur essendo da soli insufficienti a giustificare una determinata conclusione, acquistano il carattere della univocità proprio in ragione del reciproco collegamento e della simultanea convergenza in una medesima direzione (cfr. Cass., sez. IV, 2 Febbraio 1995).

In questo senso, il procedimento logico di valutazione degli indizi:

A- deve necessariamente articolarsi in due momenti:

a) l'accertamento dei caratteri della gravità e della precisione di ciascun indizio considerato isolatamente;

b) l'esame globale ed unitario di tutti gli indizi acquisiti, tendente a dissolverne la relativa ambiguità (*quae singula non probant, simul unita probant*)⁴³;

B- deve condurre "alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi, alla certezza processuale", che, eliminata l'interferenza di schemi esplicativi alternativi, mediante la prova per esclusione, l'imputato sia responsabile del fatto di reato⁴⁴.

Per altro verso, va rilevato che l'elemento della concordanza non aumenta la valenza probatoria del singolo indizio, che rimane quella che gli è propria, ma consente di raggiungere l'univocità probatoria "attraverso i collegamenti e la confluenza univoca dei plurimi indizi" (cfr. Cass., sez. I, 16 Luglio 1992, n. 8045); precisa in particolare la Corte di Cassazione che l'apprezzamento unitario degli indizi costituisce "un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiare la valenza quantitativa individuale. Ciò perché una molteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico-scientifici, bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personalistiche supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun risultato probatorio

⁴³ Nella giurisprudenza di legittimità si è, infatti, chiarito che "nella valutazione complessiva, ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto" (cfr. Cass., SS.UU., 4 Febbraio 1992; nonché Cass., sez. I, 14 Maggio 2004, n. 32494).

⁴⁴ Cfr. Cass., SS.UU., 10 Luglio 2002, Franzese, che ha osservato come, al contrario, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, la non resistibilità alle contro-ipotesi esplicative del fenomeno, quindi, il plausibile, non marginale, "ragionevole dubbio", fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in ordine alla reale attribuibilità del fatto all'agente, per i profili oggettivo e soggettivo, non può non comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio stabilito dall'art. 530, secondo comma, c.p.p., secondo il canone di garanzia "in dubio pro reo".

anche nel quadro di un contesto estimativo unitario”; il che vale a dire, icasticamente, che “più zeri non fanno un’unità”, secondo l’aforisma che il legislatore ha canonizzato nel secondo comma dell’art. 192 c.p.p.

In questo senso, acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca di ciascun indizio, “è doveroso e imprescindibile logicamente passare al momento metodologico successivo dell’esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione successiva ciascun elemento si somma e si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria” (cfr. Cass., SS.UU. 4 Giugno 1992 n. 1).

Tanto premesso, è di tutta evidenza come l’elemento portante dell’intero impianto accusatorio a carico dell’odierno giudicabile sia rappresentato dalla chiamata in correità e dalle dichiarazioni più volte rese dall’imputato di reato connesso GIANNETTI Ermanno, in ordine al coinvolgimento del dott. DELVINO nelle acclarate condotte di falsificazione dei bilanci.

In questo senso, in relazione a tale specifico mezzo di prova, s’impone al decidente una rigorosa valutazione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal GIANNETTI, alla luce dei parametri fissati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la nota sentenza Marino, richiamata da Cass. Pen. Sez. VI, 20 Dicembre 2011, n. 16939 e, ancor più, di recente, da Cass. Pen. Sez. V, 12 Gennaio 2012, n. 14991.

Al riguardo, muovendo dalle regole metodologiche nell’utilizzazione delle varie fonti probatorie previste dall’art. 192 c.p.p., -pur nella riconosciuta libertà del giudice di individuare e valutare gli elementi di prova più consoni all’accertamento dei fatti-, si ritiene che il giudizio complessivo delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato debba attraversare un triplice ordine di valutazioni:

- a) In primo luogo, occorre soffermarsi sull’aspetto generico e complessivo dell’attendibilità del dichiarante, inerente l’attendibilità intrinseca soggettiva dello stesso, chiarendo innanzi tutto “*gli eventuali dubbi che si addensino sulla credibilità e genuinità della chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa, in relazione per un verso alla personalità del chiamante, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all’accusa dei coautori*” (cfr. Cass. SS.UU., 22 Febbraio 1993 n. 1653); accertare quindi che costui sia dotato di una sufficiente capacità di coordinamento logico dei fatti dei quali parla e se, in caso di reiterazione delle chiamate, le varie dichiarazioni rese possano ritenersi prive di contraddizioni ovvero siano oggetto di plurime ritrattazioni;
- b) In secondo luogo, occorre una valutazione dell’attendibilità intrinseca oggettiva delle dichiarazioni, inerente essenzialmente la precisione, costanza, assenza di eclatanti contraddizioni del racconto;
- c) Infine, deve condursi l’esame in ordine all’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, verificando che le stesse siano supportate da riscontri che, sebbene indeterminati nella natura e nella specie, siano comunque suscettibili di una valutazione globale che ne consenta l’organica coordinazione e la reciproca integrazione, siano compatibili e addirittura rafforzativi; soprattutto, siano “individualizzanti”, vale a dire tali da consentire un collegamento diretto ed univoco con i fatti per cui si procede e con la persona contro cui si procede.

Deve in ogni caso precisarsi che la credibilità del dichiarante, una volta accertata in un determinato procedimento, alla luce dei criteri valutativi *supra* sintetizzati, non può ritenersi una sorta di “licenza” idonea ad incidere in ogni altra situazione nella quale le medesime

dichiarazioni debbano essere valutate in relazione a fatti diversi da quelli già esaminati.

In questo senso, la ritenuta credibilità soggettiva del GIANNETTI, -in relazione alle dichiarazioni anche confessorie da questi rese nella fase delle indagini preliminari, riprese dal Tribunale del Riesame e prodotte in questa sede dal Pubblico Ministero-, non implica automaticamente e necessariamente la veridicità dell'intero racconto accusatorio e non consente di derogare alla regola dei riscontri esterni ed individualizzanti fissata dall'art. 192 c.p.p., ritenendosi al contrario ben possibile dalla giurisprudenza che il dichiarante possa dire il vero su una circostanza e mentire su un'altra, senza che, per ciò stesso, le sue dichiarazioni possano ritenersi tutte non credibili o, per converso, tutte veritiere.

Procedendo dunque all'interpretazione delle evenienze istruttorie alla luce dei criteri generali dianzi enunciati, e lasciando per un attimo da parte le dichiarazioni del Direttore Amministrativo Giannetti ed il "sistema sanità" da questi prospettata -che indubbiamente forniscono la complessiva chiave di lettura dell'editto di accusa e sulle quali dovrà necessariamente tornarsi per valutarne la logicità e credibilità-, occorre muovere da almeno tre significativi dati di fatto, chiaramente emergenti dall'imponente complesso di risultanze documentali versate in atti:

◆ il dott. DELVINO non ha mai posseduto la chiave d'accesso che gli consentisse di intervenire sulle scritture contabili, né ha mai esercitato pressioni su alcuno dei funzionari dell'ufficio Ragioneria, affinché procedessero alla manipolazione delle annotazioni di prima nota o delle poste di bilancio;

◆ come confermato dall'esito dell'indagine amministrativa eseguita a partire dall'autunno 2010 dal Commissario nominato dalla Regione Toscana, dott.ssa Teresa De Lauretis, il meccanismo di occultamento fraudolento del passivo dell'ASL n. 1 -caratterizzato essenzialmente dall'inserimento di crediti inesistenti quale contropartita ad un indebitamente progressivamente crescente-, è stato utilizzato dall'ASL n. 1 soltanto fino al 31 Dicembre 2007, anno di insediamento dell'odierno giudicabile, giacché soltanto a partire dall'anno 2008 era stato creato il finto credito della "gestione stralcio", verosimilmente nella consapevolezza che il sistema di artificiose alterazioni cui si era fatto ricorso nelle annualità precedenti non fosse più sufficiente ad occultare il disavanzo dell'ente;

◆ detto meccanismo, pur essendo in corso addirittura dall'anno 1998, è stato "scoperto" soltanto in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2009 e soltanto dopo che il collegio sindacale aveva rilevato che la voce "altri crediti per anticipazione stralcio" non risultava supportata da alcuna documentazione contabile; al contrario, sebbene la voce anomala relativa al credito della "gestione stralcio" fosse già presente nel bilancio 2008, la relativa criticità non era stata riscontrata né dal collegio sindacale -che aveva costantemente segnalato esclusivamente il deficit patrimoniale dell'azienda, sintomatico di una situazione di crisi di liquidità, ma certo non univocamente indicativo di false o non corrette appostazioni di bilancio-, né dalla società TAITLE a r.l., specificamente incaricata di svolgere il check-up amministrativo contabile dell'azienda, e neanche dalla società di revisione DELOITTE & TOUCHE s.p.a. affidataria del compito di procedere alla certificazione del bilancio.

Tanto premesso, anche tenendo conto della specifica competenza in materia contabile acquisita dal dott. DELVINO nel corso delle pregresse esperienze lavorative dallo stesso richiamate e l'immediata disponibilità delle scritture ottenuta all'atto dell'insediamento, appare francamente difficile ritenere che, nella complessa filiera di controlli, -in cui nessuno dei soggetti incaricati di verificare la quadratura delle posizioni e debitorie della ASL ha mai segnalato criticità tali da suscitare particolare preoccupazione e in cui l'allarmante anomalia della voce creditoria inerente la "gestione stralcio" non è stata in alcun modo evidenziata neanche dalle due società specificamente incaricate di monitorare la gestione della contabilità fiscale e commerciale-, fosse esigibile dal Direttore Generale una diligenza certamente

superiore a quella dovuta dagli organi istituzionalmente preposti al controllo di bilancio e certamente esorbitante dai poteri/doveri di controllo delineati nei precedenti paragrafi, finalizzati **non** a verificare la correttezza dei dati elaborati dagli uffici amministrativi e logistici sottoposti alla responsabilità del Direttore amministrativo (il quale addirittura si occupa della redazione della relazione di bilancio), quanto piuttosto ad accertare se alla luce di **quei** dati –così come evidenziati nelle scritture a lui sottoposte-, siano stati raggiunti dall'ASL gli obiettivi strategici indicati nella programmazione nazionale e regionale; se la ASL abbia adeguatamente impiegato le proprie risorse; se abbia garantito il raggiungimento dei livelli di assistenza proporzionali rispetto ai volumi di attività ed alle dotazioni. Se l'ASL abbia garantito la tutela del diritto alla salute nel rispetto dei limiti imposti dalla finanza nazionale.

In ogni caso, -rimarcato, una volta per tutte, che eventuali profili di *culpa in vigilando* in capo al direttore generale non equivalgono, per improprio automatismo traslativo, a ritenerne dimostrato il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato di falso pure accertato-, deve rilevarsi come nella vicenda all'esame, al di là delle dichiarazioni accusatorie rese dal Giannetti, di cui si dirà in seguito, nulla si coglie sull'intenzionalità degli effetti scaturiti dall'atteggiamento di sostanziale inerzia ascritto al Direttore DELVINO, non comprendendosi quali siano le tracce degli indebiti contatti assunti fra quest'ultimo, i responsabili dell'ufficio preposto alla redazione delle scritture contabili ed i pubblici amministratori regionali, le cui identità non sono mai state esplicitamente rivelate da tutte le persone che in qualche modo hanno fatto riferimento al "sistema sanità" e, al contrario, sono rimaste nascoste dietro al "paravento" rappresentato dal generico riferimento alla "Regione Toscana": se non vi è dubbio –stante l'esito negativo degli accertamenti patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza nei confronti dei direttori generali succedutisi nel tempo-, che, a parte la posizione del rag. GIANNETTI, la Regione fosse in concreto l'unico soggetto oggettivamente interessato a fare risultare dal bilancio un disavanzo nettamente inferiore rispetto a quello che ogni anno veniva registrato alla chiusura del conto economico, neppure vi è dubbio che al fine di ritenere integrata nei confronti del giudicabile la fattispecie di cui all'art. 479 C.P., l'elemento soggettivo del reato deve necessariamente ancorarsi a contegni specifici e non soltanto presunti.

In altre parole, a giudizio del decidente, a sostegno dell'ipotesi accusatoria non vengono forniti adeguati elementi asseveranti l'effettiva esistenza dell'accordo collusivo pure ripetutamente richiamato come presupposto del giudizio di responsabilità dell'imputato.

Non evenienze relative a rapporti personali tra il dott. DELVINO ed il direttore amministrativo GIANNETTI ovvero gli altri soggetti da questi coinvolti nella vicenda, come il prof. PERSIANI, la dott.ssa DONATI o la dott.ssa VERNAZZA, che non risultano neanche allegati nella richiesta di rinvio a giudizio, precludendo la formulazione di qualsivoglia ipotesi in ordine a condotte di istigazione o anche soltanto di partecipazione ad un accordo criminoso sottostante la condotta ingannatoria perpetrata.

Non gli elementi di fatto desumibili dall'omessa attivazione di più approfondite verifiche circa la quadratura di bilancio, che, anche laddove fosse sintomatico di un atteggiamento di incuria e negligenza censurabile sotto il profilo disciplinare, non sarebbe univocamente indicativo di una collusione volta intenzionalmente a favorire il permanere del sistema illecito disegnato dal Pubblico Ministero.

Non la considerazione delle specifiche competenze professionali inerenti il ruolo di responsabilità rivestito dall'imputato ed il sospetto circa la consapevolezza del necessario ricorso a rettifiche non sempre lecite delle poste contabili, finalizzate a consentire la chiusura in pareggio ripetutamente sollecitata dalla Regione, che potrebbe essere riconducibile ad una visione parcellizzata –e forse limitata- delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti chiamati ad intervenire nella procedura di predisposizione, adozione e approvazione del bilancio ed alla

conseguente asettica acquisizione dei dati elaborati dall'ufficio amministrativo e verificati dal collegio sindacale, nella convinzione che se gli operatori eseguivano eventuali "aggiustamenti" alle scritture e se gli organi di controllo non formulavano alcun rilievo in ordine a tali rettifiche, queste ultime si potessero dunque effettuare.

Infine, non la considerazione dell'entità delle falsificazioni accertate, che soltanto nel bilancio del 2009 appare così macroscopicamente evidente da non trovare giustificazione in fattori (quali l'incompetenza e l'incultura degli agenti) diversi dalla consapevole ed intenzionale accondiscendenza agli interessi del sistema di natura perversa emerso all'esito delle indagini esperite.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, peraltro, non può sottacersi che spetta al giudice interpretare i fatti non meno che le norme di legge, dando di essi spiegazioni non astratte, bensì adeguate alla realtà storica intesa come susseguirsi di eventi: in questo senso, se anche l'anomalia della voce di credito imputabile alla gestione stralcio ormai cessata, "lievitata" ad un valore pari a circa un quinto del totale di bilancio dell'Azienda fosse stata nel bilancio 2009 talmente evidente e macroscopica da non trovare giustificazione nella specificità dei poteri di verifica e delle conoscenze professionali esigibili dal Direttore generale, nondimeno detto elemento indiziario, per poter essere confermato, dovrebbe trovare corrispondenza in un generale atteggiamento quanto meno di condiscendenza rispetto ad un più ampio disegno criminoso finalizzato al costante ed illecito ricorso ad artifici contabili al fine di contenere in apparenza il *deficit* patrimoniale dell'ASL n. 1 di Massa.

Ma –ed è proprio questo l'aspetto destabilizzante del complesso impianto accusatorio-, nella lettura della vicenda appare del tutto assente il momento di coagulo e di spiegazione idoneo a legare i plurimi elementi indiziari allegati a supporto dell'editto di accusa.

Occorre qui aprire una breve parentesi.

Nell'ambito del processo indiziario e nel contesto di valutazione complessiva dell'insieme degli indizi chiari e convergenti, il movente, -ovvero, come icasticamente indicato da autorevole dottrina, la molla che ha fatto scattare la volontà-, rappresenta l'elemento catalizzatore delle altre circostanze indizianti, idoneo a fornire una chiave di lettura degli eventi (cfr. Cass., 27 Marzo 1992, n. 3727); in questo senso, sebbene, com'è pacifico, la mancanza di un movente non conduce necessariamente all'esclusione della responsabilità dell'imputato, in assenza di una causale può risultare preclusivo dello svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria alle risultanze processuali emerse all'esito dell'istruzione (cfr. Cass. Pen., sez. I, 14 Dicembre 1995).

Ciò premesso, quel che difetta nella vicenda processuale all'esame è esattamente il "motivo" che avrebbe dovuto indurre il dott. DELVINO ad "avallare" un pregresso meccanismo illecito con l'adozione del bilancio 2006 nel mese di Aprile 2007, a distanza di poche settimane dal suo insediamento, quando al contrario avrebbe avuto tutto l'interesse a fare emergere le reali perdite di bilancio, al fine di ottenere meriti e riconoscimenti dall'organismo regionale; ad assecondare, senza alcun vantaggio se non quello di non perdere o addirittura consolidare la propria posizione di potere⁴⁵, un sistema illecito ormai destinato ad emergere, addirittura aumentando il rischio di emersione delle condotte illecite con

⁴⁵ Vale il caso di evidenziare che, mentre da un lato, contrariamente alle allegazioni svolte dal Pubblico Ministero, dall'esame degli atti non è emerso che il dott. DELVINO, nel periodo in cui ha svolto il suo incarico presso l'Asl n. 1 di Massa, abbia conseguito premi connessi agli obiettivi di bilancio raggiunti, laddove si prestasse adesione alla ricostruzione dei fatti prospettata dal rag. GIANNETTI e condivisa dall'accusa, sarebbe inspiegabile la condotta assunta dai rappresentanti della Giunta regionale immediatamente dopo la mancata approvazione del bilancio, consistente nel denunciare proprio il soggetto che aveva appoggiato le scelte illecite operate a livello regionale, avallando il reiterato occultamento dei gravi deficit di bilancio, quando, al contrario, avrebbero avuto tutto l'interesse a denunciare chi era fuori dal sistema, evitando in tal modo scomode rivelazioni.

l'affidamento ad una società esterna delle funzioni di certificazione del bilancio.

Al riguardo, invero, non si dubita che un Direttore Generale, essendo sostanzialmente di “nomina politica” e ricoprendo un incarico di natura fiduciaria, possa avere la tentazione di compiacere il politico di turno cui deve la propria nomina, o quello che potrebbe rimuoverlo o riconfermarlo nella carica, assumendo determinate decisioni soltanto perché sa o ritiene possano incontrare i desiderata del potere politico del quale è egli stesso emanazione.

Nondimeno, in difetto di tasselli rappresentati da veri e propri accordi collusivi, non pare possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che il dott. DELVINO abbia fattivamente contribuito a tali gravissime condotte di falsificazione agendo in difetto di qualsivoglia coordinamento con il suo più stretto collaboratore (del quale non conosceva neanche gli intenti illeciti sfociati nelle condotte appropriative accertate), senza avere alcuna contezza delle modalità con cui detti artifici erano operati e sulla base di generiche direttive impartite in occasione di riunioni tenute presso la Regione nelle quali, secondo l'editto di accusa, anche se nessuno diceva qualcosa di specifico, tutti comprendevano il da farsi.

Vero è -e non può sottacersi- che rispetto al meccanismo clamorosamente esploso nel 2010 non può ipotizzarsi quale unico responsabile il direttore amministrativo, il quale, piuttosto, qualora avesse agito nel proprio esclusivo interesse, si sarebbe limitato al compimento di quelle attività di alterazione di bilancio idonee a garantirgli gli effetti vantaggiosi delle condotte appropriative successivamente confessate.

In questo senso, non si comprende per quale ragione per oltre un decennio qualcuno avrebbe avuto l'esigenza di alterare le scritture di bilancio senza che qualcun altro sapesse ed avesse un interesse specifico a registrare alla chiusura del conto economico un disavanzo diverso e tragicamente superiore a quello reale.

Ma non è certamente da questa suggestiva considerazione che può derivare un giudizio positivo circa la penale responsabilità del dott. DELVINO, sia in quanto la stessa implicherebbe altresì il coinvolgimento di altri personaggi che pure sono intervenuti nella filiera finalizzata all'approvazione del bilancio e che nondimeno sono stati sentiti quali sommari informatori ovvero non sono mai stati ascoltati nella fase delle indagini preliminari, neanche quali persone informate sui fatti.

Sia in quanto risulta fondata su un presupposto -il rapporto di “solidarietà” tra Direttore generale, Direttore amministrativo e Giunta regionale, in ragione del quale l'uno si sarebbe risolto ad agevolare gli altri nella reiterazione delle condotte illecite- che non è stato in alcun modo accertato, neanche alla luce delle dichiarazioni accusatorie rese da GIANNETTI Ermanno, il quale lo avrebbe inserito in un contesto più ampio -il più volte ricordato sistema sanità-, al quale sia l'accusante che l'accusato erano consapevoli di appartenere.

Ci si chiede, a questo punto, se dette dichiarazioni possano ritenersi attendibili alla luce dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p. prima enunciati.

Al riguardo, un primo dubbio -che gli argomenti esposti con la requisitoria non hanno consentito di superare- è quello relativo all'apparente contraddizione rilevabile tra i primi interrogatori resi dal GIANNETTI e le dichiarazioni accusatorie rese per la prima volta l'11 Giugno 2012, allegate a sostegno dell'ipotesi accusatoria formulata: desta perplessità che il predetto Direttore amministrativo abbia dapprima scaricato ogni responsabilità in ordine alla condotte di falsificazione dei bilanci sulla dott.ssa Vernazza e sul prof. Persiani e successivamente abbia operato un distinguo tra il periodo in cui era responsabile dell'Ufficio Ragioneria -e riceveva le direttive impartite dai direttori generali di turno- e quello in cui invece rivestiva il ruolo di Direttore amministrativo ed impartiva direttamente alla dott.ssa Vernazza gli ordini ricevuti, con il consenso del Direttore generale.

In realtà, a differenza delle precise accuse rivolta nei confronti della dott.ssa VERNAZZA e del prof. PERSIANI, con riferimento al dott. DELVINO, il rag. GIANNETTI ha velatamente

affermato che lo stesso era consapevole delle pressioni ricevute dalla Regione e segnatamente dall'assessore alla Sanità attuale presidente della Regione Enrico ROSSI e dalla responsabile del settore finanza dell'assessorato alla sanità dott.ssa Carla DONATI per fare risultare dati diversi da quelli reali; che lo stesso "sapeva" non perché nelle riunioni si parlasse espressamente degli aggiustamenti da compiere ma in quanto parte integrante del sistema; che in sostanza, faceva finta di niente dinanzi a sollecitazioni che il GIANNETTI a partire dal 2006 riceveva direttamente dagli esponenti dell'organismo regionale e, a sua volta, riversava sulla VERNAZZA, addirittura disinteressandosi delle modalità con cui la stessa avrebbe dovuto provvedere agli aggiustamenti.

L'impressione che se ne ricava è che il predetto funzionario abbia voluto coinvolgere nella vicenda dei bilanci falsificati il proprio diretto referente, ragionevolmente al fine di attenuare in tal modo il disvalore delle condotte ingannatorie perpetrate, ripartendolo fra i vari soggetti che in qualche modo avevano collaborato all'adozione e approvazione dando per scontato che chiunque appartenesse al sistema fosse in qualche modo coinvolto delle scelte illecite operate: ciò spiegherebbe il motivo di accuse alquanto generiche nonché l'assenza di qualsivoglia riferimento ad eventi, atti, prescrizioni, segnalazioni, raccomandazioni, intimazioni in concreto imputabili al dott. DELVINO, il cui nome il più delle volte resta piuttosto nell'ombra, dietro affermazioni contenenti un mero richiamo alla figura astratta del direttore generale "di turno".

Detta valutazione appare del resto supportata dalla considerazione che nessuna delle dichiarazioni accusatorie rese da GIANNETTI Ermanno è stata frutto di uno spontaneo processo di ravvedimento che avrebbe condotto il predetto dichiarante a venire allo scoperto prima ancora che la Procura s'interessasse a lui: al contrario, all'epoca in cui ha reso le dichiarazioni etero accusatorie nei confronti dell'odierno giudicabile, il GIANNETTI era da tempo indagato in diversi procedimenti, alcuni dei quali definiti con una sentenza di condanna ovvero un decreto di rinvio a giudizio per i fatti descritti nei capi d'incolpazione.

Ai dubbi formulati in ordine alla credibilità soggettiva e all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal principale accusatore del dott. DELVINO, va aggiunto che non si rinviene alcuna corrispondenza neppure tra quanto affermato dal rag. GIANNETTI e la versione dei fatti resa dalla dott.ssa VERNAZZA, versione che, secondo l'impianto prospettato dal Pubblico Ministero, dovrebbe fungere da elemento di riscontro esterno alle dichiarazioni accusatorie rese dal primo.

Sul punto, a parte la distonia ravvisabile nella ricostruzione dell'accusa, -che ha considerato quali elementi di supporto alla chiamata in correità effettuata dal direttore amministrativo le dichiarazioni del tutto discordanti rese dalla sua principale accusata, nonché le affermazioni compiute nell'ambito di una conversazione telefonica registrata proprio durante la fase culminante delle indagini, nella quale pertanto era assai probabile l'esistenza di operazioni di intercettazione telefonica ed era altrettanto probabile che i personaggi attenzionati ne fossero consapevoli-, va evidenziato come sia ragionevole dubitare dell'attendibilità della dott.ssa VERNAZZA, per i motivi di seguito esposti:

-la donna, nelle molteplici circostanze in cui è stata sentita, ha riferito di essersi limitata ad eseguire ordini da altri impartiti e di non essersi mai recata alle riunioni con gli esponenti dell'organismo regionale, ammettendo tuttavia di essersi resa conto di una serie di anomalie e di non credere alle giustificazioni che le venivano fornite dal rag. GIANNETTI ed affermando addirittura che avrebbe volentieri "scaraventato" dalla finestra sia il Giannetti che il Delvino; dichiarazioni che non soltanto si pongono in evidente contraddizione con quelle nel corso dell'interrogatorio in data 21 Febbraio 2011 dal rag. GIANNETTI, il quale ha affermato di avere chiesto alla dott.ssa VERNAZZA -recatasi con lui e con il Direttore Delvino ad un incontro tenutosi in Regione- la documentazione giustificativa del credito per "anticipazione

gestione stralcio” dell’importo di 60 milioni di euro, e di avere appreso in tale circostanza, durante il viaggio, che i mandati allegati dalla donna non erano in alcun modo ricollegabili al credito, ma che sono altresì sintomatici del coinvolgimento attivo della dirigente nell’elaborazione dei bilanci “aggiustati”;

-sotto altro profilo, appare singolare che la citata dichiarante, anche tenuto conto del ruolo rivestito all’interno dell’ufficio ragioneria, ove fin dall’esercizio 2006 si occupava dell’elaborazione dei dati contabili e della redazione delle delibere di adozione, nell’ambito dell’indagine amministrativa condotta dal commissario DE LAURETIS abbia dichiarato di ignorare la voce di crediti corrispondenti alla c.d. GESTIONE STRALCIO, di essere venuta a conoscenza di tali crediti soltanto in occasione della chiusura del bilancio 2008, allorché la società di revisione ne aveva chiesto la circolarizzazione, ricevendo anche in tale occasione dal rag. GIANNETTI rassicurazioni in ordine alla correttezza delle poste annotate, a fronte di un’espressa autorizzazione della Regione.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni cadono le illazioni formulate dall’Accusa in ordine all’intenzione del dott. DELVINO, in accordo con il direttore amministrativo, di posticipare la nomina di un dirigente responsabile dell’Unità Operativa Economica Finanziaria, dovendosi in ogni caso sottolineare come la dott.ssa VERNAZZA di fatto svolgesse già all’interno dell’ufficio mansioni che le consentivano di apprendere ed eventualmente denunciare le artificiose manovre di bilancio successivamente accertate e, d’altro lato, come il mancato superamento di un concorso a dirigente per l’assenza dei requisiti di legge non è fatto anomalo né infrequente così come è circostanza tutt’altro che eccezionale che al fine di consentire la copertura del posto si ricorra alla procedura di cui al D.L.vo n. 165/2001.

Tutto quanto innanzi premesso, nessuno dei dati empirici risultanti dalle fonti di prova allo stato acquisite a sostegno dell’esercizio dell’azione penale, appare caratterizzato dai requisiti della gravità e della precisione.

6. La chiave di lettura dei fatti prospettata dalla Difesa.

A fronte della fragilità del castello accusatorio allegato a sostegno della richiesta di condanna formulata dal Pubblico Ministero, la chiave di lettura della vicenda processuale proposta dall’imputato appare a questo Giudice immune da vizi logici e convincente sotto il profilo della ragionevolezza.

Negando recisamente il proprio coinvolgimento nei fatti a lui ascritti, fin dall’inizio delle indagini DELVINO Vito Antonio ha prospettato l’esistenza di un disegno articolato dai vertici della Regione e mirante a fare emergere, proprio nel 2010, il macroscopico disavanzo occultato nelle precedenti annualità nella contabilità della ASL n. 1 di Massa e Carrara, scaricando sui funzionari locali la responsabilità delle condotte illecite perpetrate, al fine di allontanare l’attenzione dai veri autori delle politiche di “aggiustamento” dei bilanci.

In particolare, l’imputato, nelle memorie depositate nel corso del procedimento e confermate anche nell’esame reso dinanzi a questo GUP, ha più volte riferito di essersi interrogato in ordine alla censurabilità del proprio operato, che egli stesso valuta conforme ai parametri di diligenza richiesti dalla natura ed entità dei poteri inerenti il ruolo di dirigente generale, giacché, consapevole di non avere una formazione professionale di tipo economico-finanziario, si era dotato di tutti gli strumenti idonei a supportare il corretto svolgimento della funzione di controllo.

Ha quindi allegato di essere stato ingannato da persone abili e prive di scrupoli, quali il rag. GIANNETTI Ermanno e la dott.ssa VERNAZZA Marisa, della cui correttezza e professionalità non aveva mai avuto occasione di dubitare fino all’avvio delle indagini; che in

realità anche i suoi più stretti collaboratori erano collocabili in un sistema molto più ampio e articolato, caratterizzato dalla reiterata predisposizione di bilanci non veritieri, realizzata con la collaborazione del prof. PERSIANI Nicolò (non a caso costantemente presente all'interno dell'ASL n. 1, quale consulente nell'ambito dei processi di elaborazione delle scritture contabili, autore del RANPC e socio di riferimento della TAITLE s.r.l., la società incaricata di eseguire il *check-up* amministrativo dei documenti di bilancio in vista della certificazione), e ideata dall'attuale Presidente della Regione Toscana, Enrico ROSSI –all'epoca dei fatti assessore alla sanità- con l'ausilio del funzionario del settore Finanza della Direzione regionale, Carla DONATI.

Si riportano di seguito stralcio dell'interrogatorio reso dal giudicabile in data 28 Maggio 2012:

“E' vero che anche io notai subito che c'erano problemi di liquidità nell'azienda, liquidità che poi si portava come conseguenza il fatto che ci fosse un ritardo nel pagamento delle fatture. In realtà il ritardo non era pari a quello che si ha nelle altre Regioni d'Italia, comunque era leggermente superiore alla media dei ritardi che si avevano nella Regione Toscana. Giannetti mi tranquillizzò ma in realtà anche a livello regionale fui tranquillizzato, dicendo che si trattava di un problema che derivava dal passato (...) io mi accorsi nel 2008 che improvvisamente...perché l'unico controllo che facevo era una valutazione comparativa tra l'anno precedente e l'anno successivo, cioè quello che mi era agevole fare. Quando mi fu portata la nota integrativa e le poste di bilancio notai che rispetto all'anno precedente c'era stato un innalzamento di questa voce di bilancio (...) ebbi delle risposte più che soddisfacenti, mi ricordo che Giannetti in quell'occasione mi portò un documento (...) in cui sono segnati l'elenco dei debiti che le ex ASL 1 di Lunigiana e 2 di costa delle Apuane avevano al 31 Dicembre 1994 quando ci fu al passaggio alla nuova ASL 1 (...) la somma dei debiti portano a circa 112 miliardi e in quell'occasione mi disse “noi siamo andati avanti con la Regione con un rapporto di anticipazione di cassa ma non abbiamo mai formalmente sistemato questa voce di bilancio. Ci apprestiamo a fare la certificazione, dobbiamo mettere in ordine tutto” e quindi mi disse che la Regione era perfettamente d'accordo. Tenga presente che era in corso un percorso di certificazione che per me rappresentava la più ampia garanzia che la contabilità nella quale non solo non avevo competenza ad entrate specificamente e analiticamente, mi riferisco alle scritture contabili, ma non avevo neanche il ruolo (...) l'incidenza delle anomalie rilevate sul conto economico non superava i 5 milioni, quindi era poco più del 1% e proprio Persiani in persona, oltre che Giannetti mi dissero che rappresentava...come dire una percentuale assolutamente fisiologica rispetto alla grande operazione di messa in ordine che era stata fatta. Per quel che riguarda invece lo stato patrimoniale, anch'io saltai un po' sulle mie quando vidi che era di 12 milioni, però vi invito a considerare...se avete il documento (...) questo documento dice che gli errori delle maggiori sterilizzazioni pregresse che erano di circa 4.997.000 erano assolutamente compensati dal maggior valore degli immobili, quindi, come dire, le due poste in dare e avere rimanevano sterili. Il vero problema (...) sono 10 milioni e mezzo circa per il conferimento dell'immobile OPA alla fondazione Monasterio. Ora (...) nell'anno immediatamente precedente ci fu una decisione della regione di costituire una fondazione autonoma, quello che era il CNR e l'OPA che aveva una certa confusione organizzativa noi che eravamo coinvolti nella misura in cui questo nuovo ente utilizzava gli immobili che erano stati...che erano dell'ASL. Questi 10 milioni mi spiegarono era frutto dell'errore nel conferimento dell'immobile alla fondazione Monasterio quindi sul conto economico diedi immediate indicazioni a correggere portando delle sopravvenienze passive, cosa che nella contabilità accadono abbastanza regolarmente (...) A fronte di una sottostima, evidentemente celata con queste anomalie gravissime nei bilanci, la Regione ha ritenuto...ha ritenuto ...di evitare problemi alla ASL 1 assegnando delle anticipazioni di cassa molto significative (...) Persiani dice che sono stati dati 120 milioni di euro nel 2006 quindi prima che io diventassi direttore, in realtà secondo le mie ricostruzioni sono stati dati 66 milioni di euro che comunque sono più del doppio di quanto non è stato dato alle altre aziende e questo cosa vuol dire? Che la Regione sapeva che la ASL era sotto finanziata e che per evitare che avesse problemi di liquidità provvedeva con delle anticipazioni di cassa. Le anticipazioni di cassa vengono riportate nella contabilità regionale che è una contabilità finanziaria come nei crediti esigibili e pertanto non incidono negativamente negli equilibri di bilancio regionale”.

Vale il caso di evidenziare come in primo luogo detta versione risulti confermata in tutte le

conversazioni telefoniche registrate sull'utenza in uso al dott. DELVINO, dalle quali emerge che quest'ultimo ha sempre espresso ad ogni interlocutore la sua totale estraneità alle accuse rivoltegli dalla stampa e dalla magistratura, allegando di non avere alcuna consapevolezza del dissesto patrimoniale in cui versava l'Azienda durante il proprio mandato e, al contrario, ha chiamato in causa, quali responsabili diretti o indiretti dell'occultamento del grave dissesto finanziario, il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, il responsabile *pro-tempore* del Settore finanza della Direzione regionale Diritto alla Salute dott.ssa Donati Carla, il consulente dell'azienda USL 1 di Massa Carrara (anche tramite la partecipata TAITLE s.r.l.) Niccolò Persiani, i precedenti direttori generali, Alessandro Scarafuggi e Piero Giorgio Magnani e, infine, dirigenti e funzionari, suoi precedenti collaboratori presso l'azienda, Ermanno Giannetti e Marisa Vernazza, questi ultimi con specifico riguardo alla materiale redazione dei bilanci di esercizio (cfr. conversazioni 13, 29, 31, 59, 89, 164, 203, 204, 214, 289, 335, 402, 434, 754, 814, 894, intercettate sull'utenza 3356011258, in uso al Delvino).

In secondo luogo, come la stessa trovi degli elementi di riscontro nelle risultanze acquisite all'esito dell'indagine amministrativa condotta presso la ASL n. 1 di Massa sintetizzate nella **Relazione sul disavanzo predisposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**, insediatasi il 15 Dicembre 2010, ove si legge che:

- *“le maggiori criticità riguardano la manipolazione dei bilanci aziendali, che hanno consentito di mantenere equilibri di bilancio che si sono poi rivelati fittizi. A ciò si aggiungono altresì la mancanza di trasparenza ed il conseguente mancato rispetto delle norme che governano l'assegnazione di quote del Fondo sanitario nazionale. Si sottolinea in proposito il sistematico conseguente sotto-finanziamento della ASL n. 1 di Massa Carrara. Desta inoltre perplessità la gestione della procedura di realizzazione del progetto unico dei quattro ospedali, nella quale è stato accumulato un considerevole ritardo con conseguente aggravio dei costi e perdita dei vantaggi connessi all'utilizzazione di tale strumento”;*
- *“quanto all'ex Direttore Generale Delvino (...) non sembra allo stato possa essergli addebitata una esclusiva responsabilità di carattere commissivo e omissivo, ricadendo sul collegio sindacale la titolarità del controllo delle scritture contabili, nonché sulla società di certificazione ulteriori responsabilità in ragione della competenza”;*
- *“va poi differenziata la posizione del Collegio Sindacale che ha relazionato sul Bilancio 2008 (del tutto omissivo) da quello che ha annotato il rilievo (limitatamente alla gestione stralcio) sul Bilancio 2009. Le responsabilità appaiono evidenti. Si sottolinea che spettava proprio ai collegi sindacali, che si sono susseguiti dal 1998 al 2009, il controllo delle scritture contabili e, date le irregolarità successivamente emerse, va eccettuato il mancato rilievo, da parte dei predetti organi di controllo, di tali numerosissime anomalie contabili”;*
- *“appare censurabile il comportamento dell'apparato regionale di controllo, con particolare riferimento alla dott.ssa Carla Donati: questa ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio della ASL n. 1 del 2008; ha predisposto il bilancio regionale relativo al 2008, senza riconciliare il credito di 60 milioni di euro vantato dalla ASL n. 1 e riportato nel bilancio 2008 poi approvato dalla stessa Regione; ha fatto affermazioni riguardo la gestione stralcio che la società DELOITTE ha –tuttavia tardivamente- giudicato non corrette; ha denunciato la presunta falsità del documento, da lei sottoscritto, di attestazione del debito di 60 milioni di euro da parte della Regione, corrispondente a circa 120 miliardi di lire di debiti delle due ex USL n. 1 e 2 confluite nella Asl n. 1”;*
- *“anche l'operato della società di revisione appare censurabile nelle modalità di acquisizione della certificazione del credito. Erano presenti in bilancio falsificazioni grossolane e di rilevante importo, queste non sarebbero dovute sfuggire ad una verifica contabile professionale e accurata”;*
- *“il ruolo svolto dal prof. Persiani appare molto poco chiaro e connotato da evidenti rischi di conflitto di interesse: infatti, è stato prima indicato come consulente regionale per la sua afferenza al Dipartimento universitario di Economia sanitaria, poi ha ricevuto singole consulenze nelle Aziende; quindi, in forma societaria, ha condotto in più sedi la fase propedeutica del check-up delle procedure, infine, in forza del primo incarico regionale, ancorché ricevuto soltanto per la fase sperimentale, avrebbe poi svolto il ruolo di coordinatore scientifico nella certificazione. Infine, con*

decreto presidenziale n. 172 dell'11 ottobre 2010, è stato nominato collaboratore del commissario De Lauretis (...) è ormai evidente che le procedure di verifica contabile presso la Asl n. 1 (...) sarebbero state condotte in maniera non corretta, visto che il Collegio sindacale della Asl n. 1, nella sua relazione al bilancio 2010 del 13 Luglio 2011, ha affermato: <<giova ricordare che la gestione commissariale, coadiuvata inizialmente dal dott. N. Persiani e dai dott. L. Pescini e G. Manghisi, successivamente, con la collaborazione determinante degli autori e/o di coloro che erano a conoscenza da tempo delle scritture contabili false, ha poi evidenziato e conclamato altre gravi irregolarità>>”.

In via del tutto analoga, nella relazione conclusiva della **Commissione d'inchiesta sull'AUSL n. 1 di Massa Carrara istituita con delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 86 del 23 Novembre 2010**, è stata evidenziata

- l'esistenza di “*un sistema di vasi comunicanti che –almeno per l'AUSL n. 1-, coinvolgeva in un tutt'uno, con ragionevole certezza nella lunga fase di avvicinamento e di realizzazione della certificazione di bilancio, la Regione, l'Estav Nord Ovest, l'AUSL n. 1 ed i suoi dirigenti/funzionari, la società di revisione Deloitte, la società Taitle, il consulente/coordinatore scientifico prof. Persiani ed i suoi stretti collaboratori. Sistema che peraltro ha messo in evidenza situazioni in cui controllori e controllati molto spesso, anche per l'espletamento di ruoli e compiti indubbiamente delicati, coincidessero*”;
- l'esistenza di un “*sistema di manomissione delle scritture contabili e di occultamento dei disavanzi perpetratosi presso l'AUSL n. 1 negli anni tra il 1998 ed il 2009. Sistema che ha determinato l'accertamento di un disavanzo complessivo nel bilancio 2009 pari a circa 224.820.884 di euro (...) L'andamento di alcuni fattori di spesa –al di là della possibilità di indebite sottrazioni di denaro la cui responsabilità dovrà essere accertata nelle opportune sedi-, è stato comunque influenzato da alcune scelte gestionali fatte negli anni (prima l'eccessiva esternalizzazione di servizi, poi, il piano assunzioni per gli amministrativi non sufficientemente bilanciato da reinternalizzazione; in parte la spesa farmaceutica; altre inapproprietezze tra cui il tasso di ospedalizzazione; la negatività delle compensazioni) che hanno contribuito ad appesantire notevolmente i costi aziendali*”;
- la configurabilità di “*un quadro che indica una sottostima costante del finanziamento erogato dalla Regione all'AUSL n. 1, contrastante con le indicazioni di ripartizione del fondo di cui all'art. 25, comma 1 della Legge 40/2005*”.

Per comprendere e valutare se sia opinabile la tesi prospettata dalla difesa del dott. DELVINO occorre esaminare specificamente la normativa dettata in tema di finanziamento del Servizio sanitario Nazionale ed ispirata all'esigenza di contenimento della spesa pubblica, posto che la spesa sanitaria costituisce di gran lunga la più importante delle voci di spesa regionale.

Allontanandosi dal modello introdotto dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833/1978, caratterizzato da una forte centralizzazione a livello statale delle scelte di spesa, gli interventi di riordino attuati a partire dagli anni '90 hanno previsto una sempre maggiore responsabilizzazione delle Regioni nelle proprie politiche di spesa, accompagnati da misure tese a rendere più “virtuose” le amministrazioni locali.

In particolare, una vera e propria responsabilizzazione delle Regioni sulla programmazione e razionalizzazione della spesa sanitaria, nonché l'attribuzione alle stesse di poteri effettivi di vigilanza è avvenuta con il **D.L.vo n. 502/1992**, così come modificato dal D.L.vo n. 229 del 1999, il quale, all'art. 2 elenca le funzioni di competenza regionale e, nello specifico, stabilisce che:

“*La Regione disciplina altresì:*

...

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1 comma 34 della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662”.

In sintesi, le risorse, limitate, devono essere assegnate alle singole aziende sanitarie locali sulla base della quota capitaria (popolazione residente); i criteri da utilizzare per correggere la quota capitaria “secca” sono quelli elencati nella Legge n. 662 del 1996; tali criteri sono:

- frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso;

- tassi di mortalità della popolazione;
- indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari ed indicatori epidemiologici territoriali.

Con la c.d. riforma Bindi introdotta dal D.L.no n. 229/99, la regionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale è stata definitivamente cristallizzata creando una maggiore autonomia delle Regioni rispetto dal Governo ed una maggiore responsabilizzazione finanziaria, in relazione ai finanziamenti a copertura dei disavanzi.

A partire dall'anno 2000, la sede di definizione del sistema di *governance* del settore sanitario è stata quindi individuata nelle Intese Stato-Regioni –recepite con apposita disposizione normativa-, con le quali, ordinariamente ogni tre anni, lo Stato e le Regioni definiscono le regole del governo del settore e le modalità di verifica dello stesso e convengono sul livello di finanziamento del Servizio sanitario Regionale per il periodo di vigenza dell'Intesa, al fine di garantire alle Regioni le risorse finanziarie necessarie alla programmazione di medio periodo.

In questo senso, con il **D.L.vo n. 347/01** e con la **Legge finanziaria n. 448/2001** per l'anno 2002, è stato recepito l'accordo Stato-Regioni dell'8 Agosto 2001, mentre l'Intesa Stato-Regioni del 23 Marzo 2005 è stata sottoscritta in attuazione della **Legge finanziaria n. 311/2004** per l'anno 2005. Infine, il Piano per la salute relativo al triennio 2007-2009 è stato recepito nelle Legge finanziaria n. 296/2006 per l'anno 2007.

Deve inoltre rilevarsi come, proprio nell'ottica di una responsabilizzazione delle Regioni, l'accordo dell'8 Agosto 2001 ha introdotto il c.d. **sistema premiale in sanità**, consistente nel subordinare l'erogazione alle Regioni di una parte del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, detta "quota premiale", al rispetto di alcuni adempimenti verificati annualmente, primo fra tutti l'adempimento concernente l'**equilibrio di bilancio** del settore sanitario, attraverso la garanzia dell'equilibrio di bilancio annuale dei singoli Servizi Sanitari Regionali, anche mediante il conferimento di risorse aggiuntive a copertura del disavanzo eventualmente presente a livello regionale.

In questo senso, con tale Accordo è stato dato impulso ad un nuovo sistema di monitoraggio dei conti sanitari, basilare per la verifica dell'equilibrio economico dei singoli Servizi Sanitari Regionali; inoltre, a seguito di quanto previsto dall'accordo dell'8 Agosto 2001, con D.P.C.P. 29 Novembre 2001 sono stati definiti i **Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)** al fine di rendere noti e condivisi i contenuti delle prestazioni da rendersi da parte di ciascun Servizio Sanitario Regionale e le regole di compartecipazione in ordine alle prestazioni socio-sanitarie.

La successiva Intesa Stato-Regioni del 23 Marzo 2005, confermando i precedenti accordi, ha poi integrato gli adempimenti oggetto di verifica annuale ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale ed ha previsto la costituzione dei due tavoli di monitoraggio attualmente operanti in campo sanitario nell'ambito del sistema premiale, il Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA ⁽⁴⁶⁾.

Anche in seguito a tali Intese, peraltro, nonostante l'operatività del sistema premiale, tutte le Regioni continuavano a presentare una costante aspettativa del ripiano disavanzi da parte dello Stato, giacché, soprattutto con riferimento agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali,

⁽⁴⁶⁾A questo punto, già l'attuazione nel periodo 2001-2005 del sistema premiale in sanità aveva evidenziato la presenza di due gruppi di regioni:

- il gruppo delle **Regioni "virtuose"**, tra cui risultava la Toscana, che aveva manifestato equilibrio o disavanzi sanitari contenuti nell'ordinaria capacità di ripiano regionale, garantendo negli anni il superamento della verifica premiale;
- il gruppo delle **Regioni con elevati disavanzi**, che aveva manifestato disavanzi rilevanti e difficilmente affrontabili con ordinarie misure di copertura a carico dei bilanci regionali.

non accantonati nei bilanci sanitari dei rispettivi anni di competenza, vi era l'aspettativa di ricevere delle somme aggiuntive a titolo di ripiano statale, in relazione alla manifestazione di tali oneri che si riversava sul bilancio dell'anno di sottoscrizione dei contratti, determinando, oltre agli oneri cogenti, dei pesanti oneri pregressi.

Con l'**Intesa Stato-Regioni del 5 Ottobre 2006 e l'Intesa Stato-Regioni del 3 Dicembre 2009** è stata pertanto progressivamente implementata una strumentazione normativa che ha determinato un sostanziale passaggio ad un sistema definitivamente basato sul principio della forte responsabilizzazione sia delle Regioni c.d. virtuose, sia delle Regioni che avevano registrato elevati disavanzi. Per queste ultime, in particolare, sono stati previsti specifici percorsi di risanamento condivisi –i c.d. **Piani di Rientro**, strumento fondamentale del sistema di *governance* del Servizio Sanitario Nazionale diretto alla risoluzione delle problematiche inerenti l'efficienza e l'efficacia nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione-, che la vigente normativa ha peraltro confermato anche per il triennio 2013-2015.

In particolare, queste le modifiche introdotte:

◆dal 2005, l'obbligo, nell'ambito della verifica del sistema premiale, di iscrizione in bilancio degli accantonamenti dei rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a costruire dei bilanci aziendali e del Servizio Sanitario Regionale interessato idonei a ricomprendere tutti gli oneri di competenza del singolo anno;

◆dal 2005, la procedura di verifica annuale contemplata dall'art. 1, comma 174 Legge n. 311/2004, recante il meccanismo dell'incremento automatico delle aliquote fiscali in caso di mancata copertura dell'eventuale disavanzo, in conformità con il principio della responsabilizzazione regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio;

◆l'obbligo per le Regioni con elevati disavanzi strutturali di sottoscrivere un Accordo con il Governo, contenente un piano di rientro per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario nella garanzia dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nello specifico, la Legge n. 311/2004 all'articolo 1 disciplina le ipotesi di inadempimento, da parte delle regioni, degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria, ovvero i casi di disavanzo di gestione e al comma 174 del suddetto articolo, modificato da successivi interventi normativi (cfr. il comma 277 dell'articolo 1 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), il comma 796, lettera c) dell'articolo 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), e l'articolo 2, comma 76, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)), stabilisce che, in caso di **disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale**, che persista nel quarto trimestre di un dato esercizio finanziario, a partire dal 2005, -a fronte del quale non siano stati adottati in corso di esercizio i necessari provvedimenti di copertura, ovvero i medesimi non siano risultati sufficienti-, il Presidente del Consiglio dei ministri **diffida** la Regione ad adottare i provvedimenti necessari entro il 30 aprile dell'anno successivo; qualora la Regione persista nella propria inerzia, entro i successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale, in qualità di **commissario ad acta**, determina il disavanzo di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il ripianamento, ivi inclusi gli **aumenti dell'addizionale Irpef** e le **maggiorazioni dell'aliquota Irap**, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

In caso di inerzia da parte del commissario *ad acta* entro il 31 maggio, nella Regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque, nella **misura massima** prevista dalla vigente normativa, **l'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap**, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, (art. 2, comma 79, lettera b) della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)). Scaduto il termine

del 31 maggio, i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte.

L'articolo 2, comma 76 della legge finanziaria 2010, in caso di inerzia da parte della regione commissariata, ha previsto: il **blocco automatico del *turn over*** del personale del servizio sanitario regionale per due anni (fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso) e il **divieto di effettuare spese non obbligatorie** per il medesimo periodo. La legge finanziaria 2010 prevede, inoltre, che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del *turn over* e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli e che, in sede di verifica annuale degli adempimenti previsti, la regione interessata deve inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.

Detta normativa va peraltro coordinata con la disciplina regionale, giacché, in linea con il principio dell'art. 117 Costituzione che ha trasferito alle Regioni la competenza in materia, la **Legge Regionale n. 40/2005**, agli artt. 25 e ss. ha definito le modalità con cui in Toscana devono essere finanziate le aziende unità sanitarie locali; in particolare, l'art. 27 "**Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali**", prescrive:

1.annualmente la Giunta regionale provvede all'assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del fondo ordinario di gestione, ripartendolo tra le stesse secondo i criteri definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale;

2.nell'assegnazione di cui al comma 1 vengono individuate le quote del fondo da attribuire al vincolo di destinazione alle zone-distretto per le attività relative ai livelli essenziali di assistenza sanitaria territoriale;

3.alle aziende unità sanitarie locali sono altresì assegnate quote dei fondi per lo sviluppo dei servizi di cui all'art. 25, comma 1 lett. b), in relazione a specifici progetti previsti dagli strumenti di programmazione sanitaria e sociale integrata regionale.

Il richiamato Piano sanitario regionale (2008-2010), in merito, stabilisce al capitolo 9.1 "*Il governo delle risorse economico finanziarie – il Fondo sanitario Regionale*" che, ai sensi dell'art. 25, comma 1 della citata legge regionale n. 40 del 2005, il Fondo sanitario regionale viene suddiviso in tre parti:

-Fondo ordinario di gestione delle aziende unità sanitarie locali, finalizzato ad assicurare le risorse per la gestione ordinaria delle attività, siano esse gestite direttamente dalle aziende unità sanitarie locali ovvero da quelle erogate tramite produttori diversi, pubblici e privati, in base alla normativa vigente (esso è distribuito tra le aziende unità sanitarie locali secondo un criterio di equità rispetto alla popolazione residente, opportunamente ponderata in ragione del bisogno rilevato);

-Fondi finalizzati allo sviluppo dei servizi;

-Fondi finalizzati all'organizzazione del sistema.

Tanto premesso, deve rilevarsi come anche all'esito dell'indagine amministrativa eseguita dalle Commissioni d'inchiesta, nella prassi la ripartizione ed assegnazione delle quote del Fondo sanitario regionale nel corso degli anni non sia avvenuta alla luce dei parametri fissati dalla legislazione regionale, bensì in relazione a scelte politiche non meglio approfondite, in base alle quali, a fronte di aziende sovra-finanziate (quali Lucca, Livorno e Grosseto) ne emergevano altre, tra cui Massa, **fortemente sottofinanziate**.

Il quadro complessivo delle conversazioni telefoniche intercettate dal 30 Aprile 2012 al 30

Maggio 2012 sulle utenze in uso al Presidente della Giunta della Regione Toscana Enrico Rossi, alla moglie Laura Benedetto e alla dott.ssa Carla Donati ha permesso di confermare dette conclusioni, giacché dalla complessiva lettura dei dialoghi intercettati -collocati nell'arco temporale (maggio 2012) del procedimento di adozione dei bilanci relativi al 2011 delle aziende sanitarie toscane, da parte della giunta regionale-, si comprende:

- a) che la chiusura in pareggio dei bilanci delle singole ASL non è un dato di fatto dal quale muovere, bensì un obiettivo da raggiungere, in quanto presupposto per il conseguimento della quota premiale prevista dall'Intesa Stato-Regioni;
- b) che la ripartizione del Fondo ordinario di Gestione non rispecchia i criteri definiti dalla Legge n. 40/2005, giustificati dall'esigenza di garantire un'assistenza sanitaria omogenea e di qualità su tutto il territorio regionale, coordinando e controllando l'efficienza operativa delle singole ASL, ma è motivata da scelte politiche ispirate da una logica del tutto diversa e caratterizzate dall'esigenza di "dare un colpo" a questo o a quell'altro bilancio, opportunamente "riaperti", a seconda del caso.

A tale proposito, nel periodo dal 2 al 6 maggio 2012 sono state intercettate 3 conversazioni intercorse, rispettivamente, tra il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi e Daniela Scaramuccia, assessore alla sanità della Regione toscana dall'aprile 2010 al maggio 2012 (2 telefonate) e tra il primo e il dott. Edoardo Michele Majno (direttore generale della Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale della Giunta regionale della regione toscana) ossia i vertici di governo e gestione della sanità toscana.

Nel corso della **conversazione telefonica n. 258 intercettata in data 2 Maggio 2012, tra l'utenza in uso a Enrico Rossi e quella in uso a Daniela Scaramuccia**, quest'ultima riferisce al presidente *"Ascolta, stavo guardando le chiusure dei bilanci 2011 (...) che vanno bene, però volevo discutere (...) sulla definitiva. Perché avremmo l'opportunità di fare chiudere, tutte in pareggio, tranne due. Però dobbiamo discuterlo assieme perché è delicata ovviamente (...) perché quest'anno più aziende chiudiamo in pareggio più soldi prendiamo. Non sarebbe male una volta chiuderne un po' in pareggio"*.

Il tema della suddetta telefonata si ripropone anche nella **conversazione telefonica n. 587 intercettata in data 5 Maggio 2012, tra l'utenza in uso al Rossi e quella in uso a Majno**, laddove quest'ultimo, per giustificare al primo l'attribuzione delle risorse finanziarie alle singole aziende spiega *"...perché ...perché viene, è sempre stato fatto così mi dicono. Nel senso che è sempre rimasta una quota a disposizione della Regione per dare la chiusura definitiva, quindi un'assegnazione definitiva alle varie aziende. Tant'è che in questo modo tu puoi fare delle operazioni come quelle che ti diceva ieri, che hai visto ieri, io ero bloccato nel traffico con ...con ...con Daniela, cioè che puoi chiudere o far chiudere moltissime aziende quasi tutte a zero, puoi ridurre le perdite più importanti eccetera (...)"*.

La **conversazione telefonica n. 671 intercettata il 6 Maggio 2012 tra Rossi e Scaramuccia** apporta ulteriori elementi di riflessione: Rossi, interrogandosi sulle cause dei ritardi dei tempi di pagamento delle aziende sanitarie toscane afferma *"Secondo punto io, insomma, fallo te se poi c'è bisogno lo dico anche a ledo, domani questi signori (i direttori generali delle aziende sanitarie ndr) devono tornare a lavoro e la prima cosa che si mettono a fare, oltre a verificare le consulenze, vedere anche i tempi di pagamento. Perché per noi, ci ci stanano su questo punto. Perdiamo credibilità anche sulla certificazione dei nostri bilanci. E com'è possibile che un bilancio sia certificato a zero e che si paghi...non so se mi spiego. Noi le situazioni critiche le dovremmo avere soltanto a marzo (...) io guarda su questa storia dei tempi di pagamento, in una settimana facendo lo straordinario, perché voglio fare una conferenza stampa con te, eh. Ma in una settimana, Bisogna che stamani si sveglino presto come faccio io anche i direttori generali, una bella telefonata e gli si dice: cari signori domani vi si fa la delibera e vi si manda i soldi. Detto di Massa e Massa e basta perché poi il*

resto (...) milioni su Firenze. **Però voi preparate i mandati di pagamento perché io vi richiamo e vi appiccico al muro tutti.** Vi mando a calci nel culo a casa tanto per esser chiari. E questa storia che noi stiamo soffocando l'economia a causa dei mandati di pagamento e poi (...) la Regione a me ha rotto un po' i coglioni, ecco, proprio ora basta. Bisogna di così e purtroppo io, ...dopo tutte le geremiadi perché come fare noi si può fare anche la delibera e si farà la delibera, ma intanto loro domattina vanno lì e mettono a posto i mandati di pagamento, ecco. E in una settimana bisogna dire adesso paghiamo, punto. Io ragà...siccome siamo messi bene, un capisco, ...o risò truccati i bilanci, ma insomma sarebbe grave, ecco, mi sembrerebbe una cosa un po' singolare, ...c'è un solo modo per dimostrare che tutto va bene (...) **l'unico modo è pagare**".

La conversazione prosegue in materia di bilanci delle aziende sanitarie e sulle assegnazioni del fondo sanitario regionale alle singole aziende: Rossi suggerisce di **"fare un colpetto a Pistoia"** proponendo di riaprire i bilanci e pareggiarli con 500.000 euro: **"eh, insomma ti verrebbe fuori...e poi io metterei un po' nel mirino, vabbè se se se parli di Firenze va su sette milioni va bene? Pareggi due. E Pistoia ce ne prendi cinque in testa, un succede mia nulla. Te però ne hai son quattro fuori, ma ne hai pareggiate dieci (...) E MAGARI LI RECUPERI DISTRIBUENDO MENO (...) Massa meno 55 (...) e questa è andata. La ASL di Lucca (...) se gli dai quello che gli devi dare pareggia (...) invece di dargli uno e due risparmi 500.000 euro. E quindi gli dai (..) Loro riaprono il bilancio e aggiustano 500.000 euro oh...sono in grado prima di chiudere il bilancio di di di ...governare 500.000 euro su 400 milioni (...) pareggi per due milioni è quasi una un affronto. Tanto vale pareggiarla e poi sentiamo un po'. E poi invece su massa cinque, su Pistoia cinque milioni ce li butterei. E se si riuscisse a ...a a pareggiare tutto il resto anche magari nei trasferimenti togliendo 500.000 euro, che sembra poi comunque possono governare in sede di chiusura di bilancio"**.

Tanto premesso, se questo era il quadro della situazione successivamente al clamore superato dalla vicenda dell'ASL di Massa appare francamente difficile non immaginare che effettivamente i vertici della Giunta regionale ignorassero sia le anomalie di bilancio e le perdite accumulate nel corso degli anni, proprio a partire dal periodo in cui il legislatore nazionale aveva introdotto strumenti normativi finalizzati ad una maggiore responsabilizzazione delle Regioni e ad un più penetrante sistema di controlli della situazione economico-finanziaria del Servizio Sanitario Regionale; sia la consistente crisi di liquidità di alcune aziende sanitarie ed il progressivo allungamento dei tempi di pagamento dei fornitori, posto che i crediti che le Asl maturano sul punto nei confronti delle Regioni non si traducono mai in trasferimenti effettivi di somme di denaro.

A tali considerazioni va aggiunto che è nota la situazione di difficoltà in cui si sono venute a trovare le Aziende sanitarie negli anni 2004 e 2005, in seguito alla rinnovazione dei contratti del personale del comparto del biennio 2002-2003, -ed alle pesanti ricadute sui bilanci dei relativi oneri-, nonché alle prescrizioni imposte a partire dal 2005, di iscrizione degli accantonamenti per i rinnovi contrattuali per il personale dipendente o convenzionato.

Se ne ricava che il ragionamento logico prospettato dalla difesa dell'odierno imputato non appare immeritevole di censura, ben potendosi ipotizzare:

- che negli anni '90 l'ASL n. 1 di Massa avere realizzato significative perdite a causa di una non oculata gestione economico-finanziaria della struttura e ad un ricorso ad investimenti in opere strutturali non ispirati a scelte razionali;
- che grazie allo strumento del RANPC -e con la conseguente collaborazione degli ideatori di tale strumento⁽⁴⁷⁾-, nella consapevolezza che alle ingenti perdite di bilancio accumulate si

⁽⁴⁷⁾Non può sottacersi che le dichiarazioni rese dal prof. Persiani in ordine alla mancata conoscenza delle perdite

sarebbero aggiunti i pesanti oneri dei rinnovi contrattuali del personale sanitario dipendente e convenzionato, questi ultimi erano stati soltanto fittiziamente ricostruiti quali accantonamenti delle annualità precedenti al 2005, giacchè erano stati inseriti e contabilizzati esclusivamente nel patrimonio netto (indicando quale contropartita aumenti di valore di immobili conferiti e non acquistati ingiustificati e rilevati dallo stesso dott. DELVINO, come emerge dall'interrogatorio *supra* trascritto) e non invece nel conto economico dei singoli bilanci dal 2002 al 2005 e neanche nel conto economico dell'anno 2005, di firma del rinnovo contrattuale;

-che, in tal modo, la Regione Toscana, mantenendo la Sanità in pareggio e rimediando ai problemi di liquidità dell'Asl di Massa con significative anticipazioni di cassa, aveva potuto mantenere al minimo le addizionali regionali, continuando a palesare l'immagine di una Regione virtuosa da sfruttare sotto il profilo politico; che ciò era potuto avvenire anche grazie a quel sistema di vasi comunicanti segnalato dalla Commissione regionale d'inchiesta, in cui vi era una sostanziale coincidenza tra controllori e controllati, tutti operanti nel perseguimento della medesima finalità;

-che, nondimeno, con l'avvento di un più penetrante sistema di monitoraggio dell'equilibrio economico-patrimoniale delle aziende del Servizio Sanitario Regionale, affidato a società di certificazione esterne al sistema e con l'introduzione di pesanti sanzioni in caso di inadempimento al patto di stabilità da parte della Regione, era diventato inevitabile lasciare che la situazione in qualche modo emergesse, cercando di fare ricadere la responsabilità su singoli personaggi i quali, a parte la figura del rag. Giannetti, evidentemente, non potevano che essere estranei a quel sistema, perché, non conoscendolo, non avrebbero potuto spiegarlo alle autorità inquirenti.

Detta versione, convincente e plausibile, mentre spiega l'atteggiamento assunto dai vertici dell'organismo regionale che immediatamente dopo la mancata approvazione del bilancio 2010 avevano sporto denuncia unicamente nei confronti del direttore generale e del direttore amministrativo dell'ASL, senza previamente verificare il ruolo rivestito nella vicenda da altri soggetti i quali pure avevano collaborato nelle varie fasi di predisposizione dei bilanci (e che, al contrario, sono stati confermati nella successiva fase del commissariamento della ASL); soprattutto, senza accertare se il credito di 60 milioni di euro per anticipazione gestione stralcio fosse o meno giustificato e per quale motivo lo stesso non fosse stato rilevato in sede di approvazione del bilancio 2008 e neanche dalla TAITLE s.r.l. riferibile al prof. Persiani.

Se ne ricava che, a prescindere dall'esito dei procedimenti connessi a quello odierno e delle indagini finalizzate a verificare la responsabilità di altri soggetti coinvolti nella vicenda, la già fragile ipotesi accusatoria formulata nei confronti del dott. Delvino induce a pronunciare una sentenza dichiarativa della sua totale estraneità ai fatti, ai sensi dell'art. 530, primo comma, c.p.p.

di oltre 60 milioni di euro sono state ampiamente smentite dallo scambio di comunicazioni esibite dalla società Deloitte nel corso dell'indagine amministrativa condotta dal commissario De Lauretis.

Per tutti i motivi sopra esposti, s'impone una pronuncia di assoluzione nei confronti dell'imputato, con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve

DELVINO VITO ANTONIO dai reati a lui ascritti, per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544, terzo comma, c.p.p., riserva in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Massa li, 20 Febbraio 2014

Il Giudice
Alessia Solombrino



depositato in Cancelleria 02/01/2014

Funzionario Giudiziario
Alfredo Aurino

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aurino", written over the typed name of the court clerk.